

Ha contribuito all'edizione digitale del volume la
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA ROMAGNA

ARCHIVI MEMORIA DI TUTTI

LE FONTI PER LA STORIA DELLE STRAGI E DEL TERRORISMO

a cura di TOMASO MARIO BOLIS e MARIA LUCIA XERRI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2014

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio III - Studi e ricerca

Direttore generale per gli archivi ad interim

Rossana Rummo

Direttore del Servizio III

Mauro Tosti Croce

Cura redazionale

Tomaso Mario Bolis e Maria Lucia Xerri

© 2014 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-334-3

vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi 10, 00198 Roma - editoriale@ipzs.it

Grafica e impaginazione: Officina Immagine - Bologna
Stampa: Grafiche Zanini - Anzola Emilia (Bologna)

| | |
|--|-----|
| PRESENTAZIONE | |
| <i>Virginio Merola</i> | 7 |
| <i>Mauro Tosti Croce</i> | 9 |
| <i>Stefano Vitali</i> | 11 |
| GLI ARCHIVI NEGATI | |
| IL DOVERE DI RICORDARE E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEI SERVIZI | 19 |
| <i>Giulia Barrera</i> | |
| IL SEGRETO DI STATO CHE NON C'È: IL CASO MORO | 45 |
| <i>Miguel Gotor</i> | |
| SEGRETO DI STATO E ACCESSO AGLI ARCHIVI: A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE | 57 |
| <i>Massimo D'Alema</i> | |
| GLI ARCHIVI SUPPLEMENTI | |
| GLI ARCHIVI SCRIVONO LA NOSTRA STORIA | 71 |
| <i>Ilaria Moroni</i> | |
| L'USO DELLE FONTI GIUDIZIARIE PER LA RICERCA STORICA: PROBLEMI DI METODO, DI CONSERVAZIONE, DI ACCESSIBILITÀ | 77 |
| <i>Benedetta Tobagi</i> | |
| BUSSARE ALLE PORTE DELLA STORIA | 91 |
| <i>Daria Bonfietti</i> | |
| FARE CHIAREZZA SUI «MISTERI» ITALIANI | 97 |
| <i>Paolo Bolognesi</i> | |
| GLI ARCHIVI NELLA CITTÀ | |
| I GIORNALISTI, TESTIMONI DELLA CRONACA E DELLA STORIA | 103 |
| <i>Claudio Santini</i> | |
| DALL'IMPEGNO CIVILE ALLA CRITICA STORICA. L'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA | 105 |
| <i>Salvatore Alongi / Lorenza Iannacci</i> | |
| L'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980 | 117 |
| <i>Armando Antonelli / Saverio Amadori</i> | |
| INDICE DEI NOMI | 129 |

Si precisa che tutti i siti web citati erano attivi alla data del 24 febbraio 2014.

Il Convegno «Archivi negati, archivi supplenti» è stato un'importante occasione per la storia degli anni Settanta e Ottanta riferita in particolare allo stragismo, al terrorismo e al ruolo dei corpi separati dello Stato.

La ricostruzione storica trova nella accessibilità delle fonti uno dei suoi fondamenti. Le Associazioni delle vittime delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, con le loro iniziative di raccolta, di documentazione e con la messa a disposizione dei materiali raccolti hanno di fatto supplito al vuoto delle istituzioni, in particolare a quelle statali, molto restie ad aprire i loro archivi.

Questo ruolo di supplenza degli archivi delle Associazioni assume particolare rilievo con i progetti in corso qui a Bologna e a livello nazionale per l'inventariazione e la promozione di una maggiore conoscenza degli archivi conservati presso le associazioni stesse e presso gli altri centri di documentazione sulle stragi e il terrorismo.

Se dunque si consolida il ruolo delle Associazioni e delle città nella ricerca della verità storica delle stragi, è ancora più importante comprendere quali prospettive invece esistono per i cittadini di veder resi accessibili gli archivi ancora negati, quelli dei servizi d'*intelligence* e il complesso della documentazione coperta dal segreto di Stato, a quattro anni dalla approvazione della riforma dei servizi di informazione e del segreto di Stato.

La ricostruzione storica, la conoscenza completa dei fatti, l'accertamento delle responsabilità per gli autori e i mandanti delle stragi è una esigenza della nostra Repubblica democratica ed è una volontà di giustizia sempre viva in particolare tra i cittadini di Bologna che si riconoscono nelle richieste avanzate dalle Associazioni delle vittime.

E il Comune di Bologna e le istituzioni democratiche locali non possono che stare al fianco delle Associazioni in tutte le iniziative necessarie per la ricerca delle verità e per ottenere giustizia. E il sindaco di Bologna, io credo, non può far mancare la propria voce quando la comunità bolognese, ogni anno e per gli anni che saranno necessari, si ritroverà alle manifestazioni in ricordo delle vittime.

Come non è possibile tacere, ma anzi occorre protestare con fermezza e indignazione

contro la sentenza del Tribunale supremo brasiliano che ha negato l'extradizione all'ex terrorista Battisti. Le autorità brasiliane si apprestano a riconoscergli un visto speciale permanente in qualità di scrittore. La nostra magistratura ha stabilito che è un assassino condannato a diversi ergastoli.

Occorre continuare a lavorare in ambito diplomatico e nel campo della opinione pubblica, perché non è accettabile che Battisti non abbia scontato un solo giorno di pena per i quattro delitti commessi.

Virginio Merola

Sindaco di Bologna

Questo volume, che contiene gli atti del convegno «Archivi negati, archivi supplenti», organizzato a Bologna il 13 giugno 2011 dalla Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica e l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, si propone di fornire una riflessione sulle fonti per la storia del terrorismo. Un tema che ha da tempo catalizzato l'interesse della Direzione generale per gli archivi fin dal convegno realizzato a Roma il 7 maggio 2010 e imperniato sulla presentazione della *Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, contenente i risultati di un primo censimento della documentazione relativa alla mafia e al terrorismo conservata presso diverse istituzioni pubbliche e private¹.

Da quel primo approccio si è sviluppato un progetto organico e di ampio respiro che ha condotto nel maggio 2011 alla realizzazione, da parte della Direzione generale per gli archivi e del Centro documentazione archivio Flamigni, di un portale tematico denominato «Rete degli archivi per non dimenticare» attraverso cui divulgare e rendere visibile sul web la documentazione attinente il terrorismo e la criminalità organizzata².

Si tratta di documenti decisivi per la ricostruzione della storia della seconda metà del Novecento italiano, spesso a forte rischio di dispersione e smembramento. Recuperare e individuare tali materiali, a cui si affianca una variegata produzione di volantini, manifesti, ciclostili, circolari (la cosiddetta letteratura grigia), significa rendere visibile, attraverso un unico canale di accesso, un patrimonio troppo disperso e frammentato per essere proficuamente utilizzato dallo studioso e dallo storico. Un materiale peraltro che è stato spesso oggetto di trattamenti impropri a livello di conservazione e fruizione. La stessa digitalizzazione può diventare fallimentare e controproducente, se non viene a essere realizzata secondo una corretta metodologia

1 - [Rete degli archivi per non dimenticare. *Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, a cura di I. MORONI, Roma, Icpal, 2010 (disponibile anche online <http://memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?p_l_id=11611&folderId=90772&name=DLFE-6701.pdf>)].

2 - [<http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/portale/portale>].

che implica la produzione di metadati sulla base di tracciati vincolanti per l'intero territorio nazionale.

Il portale è stato anche l'occasione per realizzare un' incisiva azione di tutela e salvaguardia di tale patrimonio, come è avvenuto per il progetto di recupero e restauro delle lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro di cui fu vittima nel 1978 e rinvenute nell'archivio della Corte d'assise in pessimo stato di conservazione. L'intervento di restauro, eseguito dall'Istituto centrale per il patrimonio archivistico e librario (ICPAL) e la successiva digitalizzazione delle lettere ha dimostrato come sia stato possibile recuperare alla ricerca storica documenti destinati con ogni probabilità a non lasciare più traccia di sé nel giro di pochi anni. Se il volume *Conservare la memoria per coltivare la speranza. Le ultime lettere di Aldo Moro*, a cura di Maria Cristina Misiti (Roma, Istituto centrale per il restauro del patrimonio archivistico e librario, 2012) dà conto del restauro effettuato, quello pubblicato nelle collane editoriali degli Archivi di Stato e intitolato *Siate indipendenti. Non guardate al domani ma al dopo domani. Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia alla storia*, a cura di Michele Di Sivo (Roma, Direzione generale per gli Archivi - Archivio di Stato di Roma, 2013) fornisce, oltre ad alcuni saggi introduttivi che illustrano il contesto storico-politico in cui tali lettere vengono a collocarsi, la loro riproduzione digitale e la relativa trascrizione.

Prendendo spunto dal caso delle lettere di Moro, la Direzione generale ha promosso un protocollo d'intesa con il Ministero della giustizia al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione della documentazione giudiziaria del secondo Novecento: la memoria di avvenimenti quali il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta, l'attentato alla vita di Giovanni Paolo II, i processi per terrorismo e per le stragi che hanno drammaticamente inciso sulla storia italiana, è infatti affidata a una documentazione conservata in luoghi spesso non idonei ed esposta a trattamenti che, se poco consapevoli della tradizione archivistica, possono causarne la perdita definitiva. Il protocollo, attualmente in corso di stipula, prevede che la documentazione giudiziaria venga a essere restaurata, descritta, riprodotta digitalmente e infine pubblicata on line sul portale al fine di restituire visibilità a un patrimonio documentario decisivo per la ricostruzione della storia della seconda metà del Novecento italiano, ancora in larga parte non accessibile al ricercatore e a forte rischio di scomparsa data l'estrema fragilità dei supporti su cui quelle testimonianze si sono sedimentate.

Attraverso queste attività poste in essere dalla Direzione generale si intende assicurare la salvaguardia e la valorizzazione di contenuti di alto valore civile e di forte valenza formativa, a beneficio soprattutto delle giovani generazioni che vengono così educate a riconoscere nel patrimonio documentario la vera chiave per comprendere, al di fuori di ogni schematico ideologico, le complesse e dolorose vicende del nostro recente passato.

Mauro Tosti Croce

Direttore del servizio III - Studi e ricerca
Direzione generale per gli archivi

Il presente volume trae origine dal convegno «Archivi negati, archivi supplenti: le fonti per la storia delle stragi e del terrorismo», tenutosi a Bologna il 13 giugno 2011¹. Il convegno intendeva innanzitutto avviare una riflessione sui risultati del lavoro di inventariazione degli archivi dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica e dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, svoltosi nell'ambito del progetto «Una città per gli archivi», promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Bologna. Si tratta di un progetto di notevole rilievo, praticamente unico nel suo genere, almeno come estensione ed organicità, avviato nel 2007 e indirizzato a salvaguardare, ordinare e inventariare un numero cospicuo di archivi bolognesi prodotti da soggetti pubblici e privati nel corso dell'Ottocento e del Novecento. Gli esiti del progetto sono confluiti nel portale «archIVI», nel quale sono già consultabili gli inventari dei vari fondi che costituiscono il patrimonio documentario dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica².

Gli archivi delle due Associazioni bolognesi condividono, nella loro complessa struttura e composizione, non pochi caratteri che li accomunano ad una molteplicità di altri complessi documentari, conservati in centri di documentazione, case della memoria e istituti archivistici di varia natura, sparsi un po' dovunque nel nostro paese.

Essi presentano una sorta di duplice natura, come è bene evidenziato nel contributo

1 - Il convegno, svoltosi nella Cappella Farnese di Palazzo D'Accursio era stato organizzato dalla Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la Fondazione della Cassa di risparmio di Bologna, l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri E-R e l'Associazione nazionale archivistica italiana – Sezione Emilia-Romagna. Vedine la presentazione e il programma sul sito della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna, <<http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=783>>, cui si può accedere anche al testo di alcune relazioni e alla registrazione, effettuata da Radio Radicale, di quelle della seduta pomeridiana.

2 - Cfr. <<http://www.cittadegliarchivi.it/>>.

di Salvatore Alongi e Lorenza Iannacci e in quello di Armando Antonelli e Saverio Amadori. Da un lato traggono origine dall'intento delle Associazioni di giocare un ruolo di primo piano nelle vicende giudiziarie che dalle due stragi hanno preso le mosse. Conservano quindi cospicui nuclei di documenti e atti processuali in copia, che, essendo stati uno strumento di lavoro fondamentale per elaborare le strategie processuali, di questo loro utilizzo recano consistenti tracce nella loro composizione ed organizzazione. Dall'altro lato, essi danno conto di quei molteplici ruoli e attività svolti nei decenni passati dalle Associazioni: innanzitutto il sostegno e la solidarietà alle famiglie così duramente colpite nei loro affetti e poi l'indefessa ricerca di verità e di giustizia dentro e fuori le aule dei tribunali e l'impegno continuo a tener vivo il ricordo delle stragi affinché esso divenisse una componente fondamentale della memoria collettiva della nostra Repubblica. Tutto ciò ha fatto sì che nel corso degli anni queste associazioni abbiano costituito delle vere e proprie comunità di memoria³, «all'interno delle quali il dolore privato si [è] trasformato nella tutela dell'interesse pubblico alla verità e alla giustizia»⁴.

Questi archivi testimoniano, insomma, quanto la necessità di giustizia sia, anche in questo caso, strettamente legata alla richiesta di non dimenticare, in un intreccio che sembra dar concreta evidenza all'icastico interrogativo dello storico dell'ebraismo Yosef Hayim Yerushalmi: «è lecito pensare che il contrario di "oblio" non sia "memoria", ma *giustizia?*»⁵.

La rilevanza del vasto insieme di documentazione scaturita da questo intreccio e confluita negli archivi delle due Associazioni è stata significativamente avvalorata dalle iniziative che attorno ad essi sono state costruite in anni recenti. Innanzitutto dalla dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, decretata nel 2011, per entrambi gli archivi dalla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, su proposta della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna. Si è trattato di un atto non formale, la cui portata non va sottovalutata, poiché costituisce il riconoscimento da parte del nostro Stato che questi archivi fanno parte integrante del patrimonio storico della nazione, con tutte le implicazioni di ordine giuridico, culturale e, soprattutto, simbolico che ciò comporta. Questa dichiarazione e il lavoro di inventariazione condotto negli ultimi anni su questi archivi, ne consolida lo status di fonti per la storia, proprio grazie allo sguardo oggettivante, per quanto certo non neutrale, con cui l'archivista si pone di fronte alla documentazione, offrendone una prima storicizzazione, che

3 - Per un definizione di «comunità di memoria» cfr. A. MARGALIT, *L'etica della Memoria*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 62-66.

4 - G. DE LUNA, *La Repubblica del dolore. Le memorie di un'Italia divisa*, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 92. Cfr. anche A. L. TOTA, *La città ferita. Memoria e comunicazione pubblica della strage di Bologna, 2 agosto 1980*, Bologna, il Mulino, 2003.

5 - Y. H. YERUSHALMI, *Riflessioni sull'oblio*, in *Usi dell'oblio*, Parma, Pratiche editore, 1990, p. 24. L'enfasi è nel testo originale.

si realizza nella elaborazione di strumenti di ricerca che consentono l'accesso ai documenti ai ricercatori e alla cittadinanza tutta.

Grazie a queste iniziative, attivamente sostenute dalle stesse Associazioni, come sottolinea Daria Bonfietti, questi archivi diventano una risorsa preziosa per lo studio, la ricerca e la conoscenza di vicende cruciali della storia della nostra Repubblica, diventano materiali per la costruzione di quelle «architetture di senso» che - secondo le parole di Paul Ricoeur – solo la storia è in grado di offrire e che «eccedono le risorse della memoria sia pur collettiva», poiché sono capaci di articolare eventi strutture e congiunture e di moltiplicare le scale di durata e di valutazione⁶.

Ho detto diventano, ma avrei dovuto dire si confermano una risorsa preziosa, poiché nel corso dei decenni passati questi archivi sono già stati fonti importanti per gli studiosi delle stragi, del terrorismo, e di molte delle vicende oscure della nostra storia recente, ad esempio permettendo loro di prendere visione delle copie degli atti processuali, difficilmente consultabili in originale e svolgendo di fatto un non secondario ruolo di supplenza, così come lo hanno svolto molti altri di quegli archivi, centri di documentazione, fondazioni che recentemente hanno costituito la Rete degli archivi per non dimenticare, le cui finalità, strumenti e iniziative sono illustrati da Ilaria Moroni nel contributo a questo volume.

È ben noto infatti come sia molto problematico studiare la storia italiana dei decenni più vicini a noi, basandosi sulla documentazione prodotta dagli organi centrali e periferici dello Stato. Vi si oppongono varie ragioni: da un lato le norme sulla consultabilità degli atti, più restrittive rispetto a quelle in vigore all'estero; dall'altro motivi quali l'assenza di regolari versamenti negli Archivi di Stato, a causa della carenza di depositi idonei ad accoglierli o la mancanza di strumenti di ricerca che li rendano fruibili. Ciò è particolarmente vero per i fascicoli processuali, la cui rilevanza per la ricostruzione del nostro recente passato è efficacemente illustrata nel contributo di Benedetta Tobagi, insieme alle difficoltà ad accedervi che solo molto parzialmente sono state affrontate negli ultimissimi anni grazie a talune buone pratiche, realizzate anche a Bologna, quali i versamenti selettivi anticipati delle carte relative ai processi più significativi e la loro riproduzione digitale.

Ben più complessa è la situazione degli archivi dei servizi di informazione e sicurezza, che nonostante la riforma del 2007 continuano ad essere veri e propri archivi negati, come indicano, pur con sfumature e approcci diversi, gli interventi di Giulia Barrera, Paolo Bolognesi, Manuel Gotor e Massimo D'Alema, all'epoca del convegno del 2011, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Battersi per una loro maggiore trasparenza non è importante soltanto per ciò che questi archivi potrebbero aggiungere al quadro di conoscenze che sono state finora acquisite su molti episodi controversi della nostra storia, ma soprattutto perché la loro vicenda costituisce una sorta di cartina di tornasole di una ben più

6 - Cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, Milano, Cortina, 2003, p. 707.

diffusa condizione di opacità degli archivi italiani, che investe anche altri archivi, quali ad esempio quelli di polizia o dei Carabinieri ma che è soprattutto resa evidente dal fatto che l'Italia continua ad essere uno dei pochissimi paesi europei che non si è ancora dotato di un *freedom of information act* che, garantendo il libero e generale accesso alla documentazione della pubblica amministrazione, può ben considerarsi ormai un requisito essenziale di una democrazia sana e aperta. Crediamo che i contributi pubblicati in questo volume aiutino a capire quanto davvero gli archivi siano memoria di tutti e come senza di essi sia ben difficile fare buona storia e fondare una reale «comunità di valori che ci renda capaci di trasformare la storia in memoria»⁷.

GLI ARCHIVI NEGATI

IL DOVERE DI RICORDARE E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEI SERVIZI*

Giulia Barrera

Alla metà degli anni Novanta, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite incaricò il giurista francese Louis Joinet di identificare un corpus di principi a cui gli Stati si dovrebbero attenere per evitare che le violazioni dei diritti umani restino impunte. Nell'introduzione a tali principi, pubblicati nel 1997, Joinet formulò una definizione di diritto alla conoscenza («right to know») molto rilevante per chi si occupa di archivi:

Il diritto alla conoscenza non è solo il diritto di ogni singola vittima o dei suoi congiunti di sapere cosa sia successo, un diritto alla verità. Il diritto alla conoscenza è anche un diritto collettivo che permette di trarre frutto dalla storia per impedire che violazioni dei diritti umani si verifichino nuovamente in futuro. Il suo corollario è un dovere di ricordare che gli Stati devono assumersi, a garanzia contro le perverse deformazioni della storia che vanno sotto il nome di negazionismo o revisionismo (...)¹.

Da questa nozione di diritto alla conoscenza, Joinet faceva discendere la necessità di conservare gli archivi:

Principio 13: Il diritto alla conoscenza implica che gli archivi debbono essere conservati. Si dovranno prevedere misure tecniche e sanzioni penali per prevenire ogni sottrazione, distruzione, occultamento o falsificazione degli archivi, specialmente se finalizzati allo scopo di garantire l'impunità di chi ha commesso violazioni dei diritti umani².

I principi enucleati da Joinet sollecitavano inoltre gli Stati a inventariare gli archivi e a facilitare l'accesso ad essi, e incoraggiavano la collaborazione archivistica internazionale, finalizzata alla ricerca della verità.

Nel 2005, la Commissione ONU per i diritti umani ha prodotto un aggiornamento di questi principi (rielaborati dalla giurista statunitense Diane Orentlicher) ed ha

* Ringrazio Giancarlo Capaldo (procuratore aggiunto a Roma) per le informazioni che mi ha cortesemente fornito. Grazie ad Antonella Mulè e Lucilla Garofalo per i loro commenti ad una precedente stesura di questo pezzo. Ho molte volte ragionato sui temi di cui tratta il presente articolo con Paola Carucci, Michele Di Sivo, Linda Giuva e Ilaria Moroni: le mie idee in materia sono maturate nel corso di questi scambi e ho un debito di gratitudine nei confronti di tutti loro. Inutile dire che ogni errore presente in queste pagine è mia esclusiva responsabilità. Le traduzioni dall'inglese sono mie.

1 - UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. SUB-COMMISSION ON PREVENTION OF DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MINORITIES. Forty-ninth session. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees. Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to sub-commission decision 1996/119*. 2 Oct 1997, punto 17.

2 - Ibidem.

nuovamente sottolineato il «dovere degli Stati di conservare gli archivi» relativi alla violazione di diritti umani (principio 3), strumento essenziale per garantire il «diritto inalienabile alla verità».

Ogni popolo ha il diritto inalienabile di conoscere la verità su eventi passati concernenti l'esecuzione di crimini odiosi e sulle circostanze e le ragioni che hanno portato, attraverso massicce o sistematiche violazioni, a consumare tali crimini³.

La versione aggiornata dei principi ha inoltre riaffermato la necessità di facilitare l'accesso agli archivi, e non solo «per permettere alle vittime e ai loro parenti di rivendicare i propri diritti» ed agli accusati, di esercitare il proprio diritto di difesa; infatti: «L'accesso agli archivi dovrà essere facilitato anche nell'interesse della ricerca storica» (fatte salve «ragionevoli restrizioni» a tutela della privacy)⁴. Le Nazioni Unite hanno ribadito principi analoghi anche in una risoluzione adottata dal Consiglio per i diritti umani nel 2009⁵.

20

Vi è dunque, ormai, a livello internazionale un *corpus* consolidato di elaborazioni che individuano un preciso dovere dello Stato di conservare gli archivi relativi alle violazioni dei diritti umani e di permetterne la consultazione. Non credo che sia improprio ritenere che queste indicazioni siano valide anche per il caso degli archivi relativi al terrorismo e alle stragi in Italia. È vero che quando si parla di violazioni dei diritti umani ci si riferisce ai crimini commessi dagli Stati; le Nazioni Unite, infatti, hanno prodotto i principi sopra ricordati nell'ambito di una complessiva azione a sostegno della costruzione della democrazia nei paesi post-dittatoriali. Ma purtroppo è stato ampiamente provato che la storia dello stragismo in Italia è stata caratterizzata da pesanti complicità da parte di pezzi di apparati dello Stato. I principi messi a fuoco dall'ONU in materia di diritto alla conoscenza chiamano dunque in causa anche l'Italia. Come assolve lo Stato italiano al «dovere di ricordare» e all'obbligo che da esso discende di conservare gli archivi relativi al terrorismo e alle stragi e renderli accessibili? In modo insufficiente, non all'altezza di quanto ci si aspetterebbe da un grande paese democratico⁶.

3 - *Principle 2: The inalienable right to the truth*. UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. Sixty-first session, E/CN.4/2005/102/Add.1, *Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity*, Diane Orentlicher. Addendum: *Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*.

4 - *Principle 15: Measures for facilitating access to archives*, *Ibidem*.

5 - UNITED NATION GENERAL ASSEMBLY, HUMAN RIGHTS COUNCIL. Twelfth session. A/HRC/RES/12/12. *Resolution adopted by the Human Rights Council: 12/12. Right to the truth*.

6 - P. CARUCCI, *Fonti documentarie sulle stragi, in Come studiare il terrorismo e le stragi: fonti e metodi*, a cura di C. VENTUROLI, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 47-54; EAD., *La ricerca storica e le fonti contemporanee. Mancati versamenti, dispersione e distruzioni*, in «Archivi e cultura», XXXVIII, n.s. (2005), pp. 47-72; *Rete degli archivi per non dimenticare: guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, a cura di I. MORONI, Roma, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, 2010; S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche, «riservate» o «segrete», per la storia dell'Italia repubblicana: tra normativa e prassi*, in «Studi storici», LII (2011), 3, pp. 681-763.

In parte, ciò è dovuto alla complessiva situazione critica in cui versano gli Archivi di Stato italiani, a causa di carenza di spazi (molti Archivi hanno difficoltà a ricevere nuovi versamenti, a causa della carenza di depositi), di risorse, ma soprattutto di personale: in vent'anni il personale tecnico di Archivi di Stato e Sovrintendenze è diminuito di oltre il 40%⁷, vi sono ormai diversi Archivi di Stato che non hanno neppure un archivista e la situazione è destinata a peggiorare rapidamente nel prossimo futuro, posto che circa il 60% degli archivisti ha almeno 60 anni (è quindi prossimo alla pensione) e non è stato preparato un ricambio generazionale: meno del 5% degli archivisti attualmente in servizio ha un'età inferiore ai 50 anni⁸.

Soffriamo, inoltre, a causa di importanti ritardi normativi. Ad esempio, siamo ormai l'unico paese europeo che prevede il versamento degli atti agli Archivi di Stato dopo 40 anni dall'esaurimento degli affari: negli altri paesi, i versamenti avvengono dopo 30 o a volte 20 anni dalla data di creazione dei documenti⁹, e per quelli digitali i termini tendono ad essere ancora più brevi. Siamo inoltre l'unico paese della UE a non avere un *Freedom of Information Act* (FOIA), ovvero una legge che garantisca a chiunque l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione senza bisogno di motivare la richiesta (fatte salve le ovvie limitazioni per tutelare la privacy, la lotta alla criminalità, la difesa nazionale, ecc.)¹⁰.

Limiti normativi incidono, inoltre, sulla conservazione e accessibilità degli archivi prodotti dalle amministrazioni che non versano i propri archivi storici agli Archivi di Stato (Carabinieri, Guardia di finanza, Esercito, ecc.)¹¹ e dai servizi di informazione, su cui si concentra questo articolo. Nelle prossime pagine prima segnalerò alcuni aspetti critici dell'attuale normativa relativa ai servizi di *intelligence* e al segreto, limitatamente a quanto di più diretto interesse per ricercatori e archivisti (accesso

7 - Nel 1992, archivisti e documentalisti (tecnici non laureati) di Archivi di Stato e Sovrintendenze (esclusi quindi Ufficio centrale per i beni archivistici e Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato) erano 1.049. Nel 2012, il numero degli archivisti di Stato di area C (categoria che comprende anche le figure un tempo chiamate «documentalisti») di Archivio centrale dello Stato, 101 Archivi di Stato, 34 Sezioni di Archivio di Stato e 19 Sovrintendenze archivistiche ammontava a 604, con una diminuzione di 445 unità, pari al 42,4%. *L'attività dell'Amministrazione archivistica nel trentennio 1963-1992. Indagine storico-statistica*, a cura di M. CACIOLI, A. DENTONI-LITTA, E. TEREZONI, Roma 1996. I dati relativi al 2012 sono tratti dal Sistema statistico nazionale del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, on line nella rete privata virtuale del Ministero.

8 - Mie elaborazioni su dati relativi al personale dell'intera amministrazione archivistica fornitimi dalla Direzione generale degli archivi (DGA).

9 - Per una critica ai termini di versamento eccessivamente lunghi, si veda: P. CARUCCI, *La ricerca storica...* citata.

10 - Si vedano: D. BANISAR, *Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Laws*, s.l., Privacy International, 2006; T. MENDEL, *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey*, Paris, Unesco, 2008.

11 - Sulle normative relative alla consultabilità si veda S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche...* cit., nonché il suo capitolo su *La consultabilità dei documenti in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di L. GIUVA e M. GUERCIO, Roma, Carocci, 2014, pp. 237-261.

ai documenti non più coperti da segreto di Stato, declassificazione e archivi storici dei Servizi)¹². Concluderò avanzando alcuni suggerimenti di modifica della normativa italiana.

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI E DEL SEGRETO DI STATO

In continuità con il precedente ordinamento¹³, nel 2007 il legislatore ha scelto di riunire in un unico testo di legge la riforma dei Servizi di informazione e la disciplina del segreto. Non è stata dunque accolta la sollecitazione che era venuta da giuristi come il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Conso, che avevano suggerito una distinzione tra le due normative, ricordando, fra le altre cose, come il segreto non riguardi solo i Servizi, dato che anche altre Amministrazioni possono conservare documenti coperti da segreto di Stato. Ma era soprattutto la necessità di migliorare l'immagine pubblica dei Servizi e far riguadagnare loro la fiducia dei cittadini, a suggerire una distinzione tra le due normative:

Poiché tra le ragioni che hanno messo in crisi i Servizi vi è il loro connubio con il segreto, al punto di creare l'equivoco nominalistico consistente nel far ritenere tutto segreto ciò che riguarda i Servizi, il modo migliore per rompere questa impostazione, fonte di grave malessere per chi oggi chiede trasparenza, sarebbe quello di scindere le due sottotematiche¹⁴.

Quindi, concludeva Conso, «Occorre una disciplina più attenta, slegata per il segreto dalla normativa sui Servizi»¹⁵.

Si è persa questa occasione per scindere le due normative, ma comunque le novità nella disciplina del segreto introdotte dalla riforma sono di grande rilievo; la legge

12 - Per un'approfondita analisi complessiva della legge, si rinvia a *I servizi di informazione e il segreto di Stato (legge 3 agosto 2007, n. 124)*, Milano, Giuffrè, 2008. Per una lettura della legge con un'ottica archivistica, si vedano P. CARUCCI, *La ricerca storica...* cit. e S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche...* cit. Per una disamina delle novità introdotte dalla l. 124/2007 in materia di segreto che non si limiti agli aspetti trattati dal presente articolo, si vedano: T.F. GIUPPONI, *Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, IV, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 1677 - 1751 (disponibile anche on line sul sito <<http://www.forumcostituzionale.it>>); A. PACE, *L'apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007*, in «Giurisprudenza costituzionale», 53 (2008), 5, pp. 4041-4067 (disponibile anche on line sul sito <www.associazionedeicostituzionalisti.it>); A. VEDASCHI, *Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo» 3 (2012), pp. 978-1012 (ringrazio Gabriele Marino per avermi segnalato questo articolo).

13 - Legge 24 ottobre 1977, n. 801 «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

14 - G. CONSO, *Sicurezza fra informazione, segreto e garanzie*, in «Per Aspera ad Veritatem. Rivista di intelligence e di cultura professionale» 1995, 3 <<http://gnosis.aisi.gov.it/sito/MainDb.nsf/HomePages/3>> (Relazione tenuta nell'ambito del ciclo di conferenze organizzato dalla Scuola di addestramento del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), Roma, 1° giugno 1995).

15 - Ibidem. Sulla stessa linea anche, ad esempio, T.F. GIUPPONI, *Servizi di informazione...* cit.

124 del 2007 «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ha, infatti, per la prima volta posto un limite temporale alla durata del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza. Come ha osservato Giovanni Salvi:

Si tratta dell'innovazione forse più significativa dell'intera riforma, anche perché essa si lega ad altre previsioni fortemente innovative (come l'istituzione del servizio ispettivo e la disciplina archivistica) per render possibile un effettivo controllo delle attività segrete e quindi un reale presidio ai valori posti in bilico dall'esistenza del segreto¹⁶.

La segretezza assoluta favorisce gli illeciti. Come ha spiegato Giovanni Conso,

l'unico modo per scongiurare illecità gravi è quello di far sì che prima o poi si possa venire a conoscenza che uno o più funzionari hanno mancato gravemente. Quindi, mai distruggere documenti fino a che il segreto non sia venuto a cadere, dando almeno per un certo periodo la possibilità di indagare su ciò che in partenza è stato coperto da segreto¹⁷.

23

Ma non è solo per prevenire o punire possibili illeciti che è necessario porre limiti temporali al segreto e rendere accessibili gli archivi. Il punto è che – come ha affermato Norberto Bobbio in un celebre saggio – il segreto illimitato nel tempo non è compatibile con la democrazia:

uno dei principi fondamentali dello Stato costituzionale [è che] la pubblicità è la regola, il segreto l'eccezione e ad ogni modo un'eccezione che non deve fare venire meno la regola, giacché la segretezza è giustificata, non diversamente da tutte le misure eccezionali (...) soltanto se è limitata nel tempo¹⁸.

Impedire la divulgazione di determinate informazioni può essere necessario per proteggere gli individui o la collettività. È quindi non solo legittimo, ma doveroso che lo Stato segretì determinate informazioni. Ma il segreto deve essere regolato dalla legge, circoscritto a finalità legittime volte a tutelare interessi superiori all'interesse pubblico alla conoscenza; la sua apposizione deve essere sottoposta ad adeguati controlli e deve essere limitato nel tempo¹⁹. I tempi di desecretazione

16 - G. SALVI, *Il Segreto di Stato. Durata massima di quindici anni*, in «Guida al diritto. Il Sole 24 ore», 13 ottobre 2007, 40, p. 74.

17 - G. CONSO, *Sicurezza fra informazione...* citato.

18 - N. BOBBIO, *La democrazia e il potere invisibile*, in «Rivista italiana di scienza politica», X (1980), p. 184.

19 - *Global Principles On National Security and the Right To Information*, Tshwane, South Africa, 12 June 2013; questi principi, noti come «The Tshwane Principles», sono stati messi a punto da una rete di 22 ong e centri universitari, con la consulenza di oltre 500 specialisti di più di 70 paesi, con il supporto della One Society Justice Initiative, avendo sentito anche i quattro relatori speciali per il diritto all'informazione di ONU, OCSE, OSA e ACHPR e il relatore speciale dell'ONU su antiterrorismo e diritti umani. Vedi anche G. ARCONZO – I. PELLIZZONE, *Il segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti», 2012, 1, on line sul sito della rivista <<http://www.rivistaaic.it/>>.

in particolari circostanze possono essere anche lunghi (si pensi ad esempio alle informazioni relative all'identità delle fonti confidenziali, che se divulgate prematuramente possono mettere in pericolo la vita degli informatori e delle loro famiglie). Ma nessun ordinamento democratico può tollerare che vi siano delle sfere di azione dello Stato che restino permanentemente sottratte alla conoscenza e al controllo dei cittadini²⁰.

Fino al 2007, la legge non stabiliva una durata massima per la classificazione dei documenti e per il segreto di Stato, né prevedeva la possibilità che gli archivi dei servizi di *intelligence* potessero un giorno diventare consultabili dai cittadini,

20 - M. BRUTTI, *Disciplina degli archivi dei servizi e riforma del segreto di Stato*, in *Segreti personali e segreti di Stato: privacy, archivi e ricerca storica*, a cura di C. SPAGNOLO, Fucecchio, European Press Academic Publishing, 2001, p. 115.



È facile scrivere i propri ricordi quando si ha una cattiva memoria.

Arthur Schnitzler

seppure dopo molti anni. La legge di riforma dei Servizi ha invece fissato un limite temporale al segreto e ha introdotto la possibilità di versamenti di documentazione dei Servizi all'Archivio centrale dello Stato. La legge 124/2007 ha dunque acceso in molti la speranza che lo Stato italiano volesse finalmente aprirsi ad una cultura della trasparenza e fare i conti con le pagine più oscure e dolorose del proprio recente passato. Tali speranze sono però, purtroppo, andate spegnendosi negli anni successivi. Innanzi tutto, bisogna osservare che la legge stessa presenta limiti e debolezze importanti; i regolamenti attuativi hanno, inoltre, introdotto norme più restrittive rispetto a quanto previsto dalla legge e le disposizioni in materia di trasferimento degli atti dei Servizi all'Archivio centrale dello Stato hanno prodotto solo modesti risultati.

LA DURATA MASSIMA DEL SEGRETO DI STATO

La legge 124/2007 prevede che il segreto di Stato (che, è bene ricordare, a differenza delle classifiche di segretezza di cui si tratterà più avanti, preclude la conoscenza di un'informazione anche da parte della magistratura) possa essere apposto solo dal presidente del Consiglio, per la durata di 15 anni, prorogabili fino ad un massimo di 30 anni dalla data dell'apposizione o della sua opposizione²¹. Appare una norma chiara, ma la realtà lo è assai di meno. A leggere la legge, sembra che l'iter standard sia il seguente: quando vi sono informazioni la cui diffusione fuori dalle sedi autorizzate può «ledere gravemente» alla «integrità della Repubblica» e ad altri interessi supremi²², il presidente del Consiglio appone con un atto formale il vincolo del segreto di Stato, che viene possibilmente annotato sul documento (art. 39) e registrato²³. Poi, se un dipendente pubblico è chiamato a deporre su tale materia, dovrà astenersi dal farlo ed opporre il segreto di Stato, che dovrà essere confermato dal presidente del

25

21 - L'opposizione del segreto ha luogo quando un impiegato pubblico è chiamato a deporre in tribunale su fatti coperti da segreto; secondo la legge, «I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato». In questi casi, dunque, il testimone «opponi il segreto di Stato», che però deve essere confermato dal presidente del Consiglio. In caso di conferma, se quanto coperto da segreto risulta essenziale per la definizione del processo, «il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato» (art. 40). L'art. 41 fa inoltre divieto agli stessi soggetti di «riferire» su fatti coperti da segreto di Stato. La Corte costituzionale ha interpretato tale norma come applicabile non solo ai testimoni, ma anche agli imputati (Sentenza 106/2009). Per una critica a tale interpretazione, si veda A. SPATARO, *Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa*, Roma – Bari, Laterza, 2010, pp. 4 e 541.

22 - «Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente» alla «integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato» (art. 39, cc. 1 e 3).

23 - «Presso l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) sono istituiti: a) l'«Ufficio Inventario», che cura la registrazione dei provvedimenti di apposizione, conferma e proroga del segreto di Stato e dei documenti coperti da segreto di Stato, aggiornandone periodicamente la situazione; (...)». D.p.c.m. 22 luglio 2011 n. 4, *Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate*, art. 7, c. 2.

Consiglio (art. 40). Nella prassi, però, sembra che di fatto l'iniziativa di sottoporre al vincolo del segreto di Stato determinate informazioni venga presa più che altro a fronte di un'inchiesta giudiziaria o parlamentare²⁴. L'apposizione del segreto da parte del presidente del Consiglio di propria iniziativa, in assenza di un'inchiesta, nonostante sia esplicitamente prevista dalla legge, sembra più un'ipotesi teorica che una prassi abituale. Questo vuol dire che il termine da cui iniziano a decorrere i 30 anni (limite massimo della durata del segreto di Stato) è nei fatti la «opposizione», che può essere anche molto posteriore alla data dei fatti o dei documenti²⁵ (proprio per questo, secondo Paolo Pisa, «Non rispecchia il requisito dell'attualità dell'interesse tutelato l'ipotesi in cui il *dies a quo* decorra dall'opposizione al segreto di Stato»²⁶). Quanto la materia sia complessa, se non confusa, è dimostrato implicitamente dalla direttiva del presidente del Consiglio del 14 febbraio 2012, con cui il presidente Monti ha chiesto a tutti i ministri di effettuare «una esatta ricognizione di ogni singolo segreto vigente, anche con riferimento ai vincoli sorti anteriormente alla legge n. 124/2007». Nel ricordare che il d.p.c.m. 22 lug. 2011, n. 4 ha affidato all'Ufficio inventario (creato nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) il compito di «censire e monitorare costantemente la situazione dei segreti di Stato»²⁷, la direttiva ha sottolineato che

La possibilità di disporre in un quadro organico ed unitario di tutti gli elementi relativi ai segreti di Stato è senza dubbio un passaggio essenziale sia in relazione alla puntuale delimitazione della durata, sia con riguardo alla sicura identificazione dell'oggetto (...). Avere certezza sul *dies a quo* del segreto di Stato è indispensabile per l'applicazione delle norme che ne disciplinano l'efficacia nel tempo²⁸.

24 - Giancarlo Capaldo, comunicazione personale.

25 - Ad esempio, nel 1988 venne opposto il segreto di Stato relativamente all'abbattimento nel 1973 dell'aereo Argo16 in dotazione al Servizio informazioni difesa – SID (e utilizzato dall'organizzazione Gladio): quando il giudice istruttore Carlo Mastelloni ordinò al Servizio informazioni e sicurezza militare (SISMI) di esibire una serie di documenti al riguardo, il direttore del Servizio, ammiraglio Fulvio Martini, rispose: «Comunico che tutti i dati richiesti sono coperti dal segreto di Stato. Il presidente del Consiglio, informato per le vie brevi, ha autorizzato quanto sopra». Il presidente Ciriaco De Mita confermò il segreto (il segreto su Gladio venne revocato nel 1990 da Andreotti, ma nello stesso anno il SISMI distrusse una quantità consistente di documenti conservati nei propri archivi). G. FLAMINI – C. NUNZIATA, *Segreto di Stato: uso e abuso*, Roma, Editori riuniti, 2002, pp. 26-27 e 54-55.

26 - P. PISA, *Riforma 2007 e Regolamento 2008: segreto di Stato in evoluzione*, in «Gnosis», 2008, n. 2, p. 5.

27 - «Per assicurare il monitoraggio della situazione relativa ai segreti di Stato, le amministrazioni che detengono informazioni coperte da segreto di Stato comunicano annualmente all' "Ufficio Inventario" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) per la parifica, gli estremi identificativi dei documenti in loro possesso, annotati con numero progressivo in apposito registro. A tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni provvedono all'istituzione del predetto registro, trasmettendone copia conforme all' "Ufficio Inventario" ». D.p.c.m. 22 luglio 2011 n. 4, *Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate*, art. 72, c. 4.

28 - Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2012, *Attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4*.

Se il presidente del Consiglio ha sentito il bisogno di sottolineare quanto sia importante avere un quadro preciso di cosa e quando sia stato coperto da segreto di Stato, vuol dire che questo quadro non era chiaro per niente.

Definire con precisione la decorrenza del segreto di Stato è importante dal punto di vista archivistico (per capire quando cesseranno i vincoli di segretezza), ma lo è ancor di più per le drammatiche ricadute che può avere sul piano processuale. Si pensi che proprio l'incertezza sulla data iniziale del vincolo di segretezza e la sua esatta delimitazione sono stati al centro dei cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Presidenza del consiglio da un lato e Procura, Tribunale e giudice dell'udienza preliminare (GUP) di Milano dall'altro, in merito al caso del sequestro a Milano, nel 2003, dell'imam Abu Omar da parte di agenti della CIA, coadiuvati – secondo la Corte d'appello di Milano – da uomini SISMI²⁹. Infatti «sugli atti inizialmente sequestrati presso la sede del SISMI dalla Procura di Milano non era stato opposto il segreto di Stato», né era stato opposto durante i primi interrogatori di agenti del SISMI, ma solo successivamente³⁰. La Corte costituzionale ha chiarito che «l'apposizione del segreto non può avere effetto retroattivo»; allo stesso tempo, però, l'apposizione tardiva «non può neppure risultare indifferente rispetto alle ulteriori attività dell'Autorità giudiziaria, requirente e giudicante» (un'affermazione di difficile interpretazione, che ha suscitato vivaci polemiche tra i giuristi³¹). La Corte ha inoltre ricordato che, già nel 1985, una direttiva riservata del presidente del

29 - Osama Mustafa Hassan Nasr (noto come Abu Omar) dopo essere stato sequestrato a Milano nel quadro di una delle così dette *extraordinary renditions* venne trasferito in Egitto, trattenuto in detenzione segreta per oltre un anno e, secondo quanto da lui denunciato, sottoposto a torture. Per il suo sequestro sono stati condannati in contumacia, con sentenza passata in giudicato, 23 agenti della CIA (tra i quali il colonnello Joseph Romano, graziato dal presidente Napolitano il 6 aprile 2013, benché latitante).

Le vicende processuali relative agli imputati italiani sono invece più intricate: nel 2010 la Corte d'appello di Milano dichiarò la improcedibilità dell'azione penale (a causa dell'opposizione del segreto di Stato) nei confronti del direttore del SISMI Nicolò Pollari, del suo vice Marco Mancini e degli agenti Giuseppe Ciorra, Raffaele Di Troia e Luciano Di Gregori. Nel 2012, la Cassazione ha annullato con rinvio questa sentenza. Il 12 febbraio 2013, la Corte d'appello di Milano ha condannato, per la loro collaborazione al sequestro, Pollari a 10 anni di reclusione, Mancini a 9 anni, e a 6 anni Ciorra, Di Troia e Di Gregori. Avverso la sentenza della Cassazione, la Presidenza del consiglio ha sollevato un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e il 10 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha annullato le sentenze della Cassazione del 2012 e della Corte d'appello del 2013. Quest'ultima sentenza (n. 24/2014) è la seconda pronuncia della Corte costituzionale relativa al sequestro Abu Omar: in precedenza, infatti, la corte si era pronunciata (sentenza 106/2009) su ben cinque conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevati da Presidenza del consiglio, Procura, GUP e Tribunale di Milano. Per una dettagliata descrizione della vicenda (che si ferma però al 2010) da parte del PM che ha condotto l'inchiesta, si veda A. SPATARO, *Ne valeva la pena...* citata.

30 - G. ARCONZO – I. PELLIZZONE, *Il segreto di Stato...* p. 12.

31 - G. SALVI, *La Corte costituzionale e il segreto di Stato*, in «Cassazione Penale», 2009, 10, pp. 3729-73; A. ANZON DEMMIG, *Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte Costituzionale*, in «Giurisprudenza costituzionale», 54 (2009), 2, pp. 1020 – 1033; G. ARCONZO – I. PELLIZZONE, *Il segreto di Stato...* cit., p. 12.

Consiglio aveva indicato come coperte dal segreto di Stato le informazioni relative i rapporti con gli «organi informativi di altri Stati»³². La situazione, come si vede, è ingarbugliatissima e come tale fonte di conflitti, che avrebbero potuto essere molto ridotti, se fosse stata tenuta una sistematica registrazione dei segreti, come prescritto dalle norme (ma questo presupporrebbe la volontà politica di delimitare con precisione la sfera del segreto e non è detto che vi sia tale volontà).

Un regime particolare è previsto per i segreti di Stato che «in base ad accordi internazionali» incidono anche «su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali»: in questi casi, infatti, la legge prevede che il provvedimento di cessazione del vincolo sia adottato d'intesa con le autorità estere o internazionali competenti (art. 39, c. 10). Tra i giuristi che hanno commentato questa norma non vi è accordo sulle sue implicazioni: vi è infatti chi ritiene che comunque, passati i 30 anni, il segreto di Stato decada anche se relativo a fatti che interessano Stati esteri³³, e chi ritiene che invece in questi casi si deroghi al limite dei 30 anni (in altre parole, per il segreto sovranazionale non vi sarebbe un limite temporale predefinito³⁴). Se la prassi e la giurisprudenza dovessero confermare questa interpretazione, si tratterebbe evidentemente di una pesante deroga, che vanificherebbe in buona misura il portato innovativo della legge.

È bene ricordare, a questo proposito, che il segreto di Stato è stato spesso opposto per coprire informazioni relative a rapporti con altri Stati e con servizi di *intelligence* stranieri³⁵, come nel citato caso del sequestro dell'imam Abu Omar. Nella sentenza 106/2009, la Corte costituzionale ha precisato che «il segreto di Stato non è stato apposto sul reato di sequestro di persona, bensì soltanto sulle fonti di prova attinenti a rapporti tra Servizi italiani e stranieri». La Corte ha inoltre spiegato che l'autorità giudiziaria era «libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato, non essendo lo stesso coperto da segreto

32 - Corte costituzionale, sentenza 106/2009.

33 - G. SCANDONE, *Il segreto di Stato nella legge di riforma*, e S. GAMBACURTA, *Il diritto di accesso, in I servizi di informazione...* cit., rispettivamente alle pp. 549-51 e 750-751.

34 - G. SALVI, *Il Segreto di Stato. Durata...* cit.; A. SPATARO, relazione alla riunione a Tbilisi del Committee on Legal Affairs and Human Rights dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su *Abuse of State Secrecy and National Security: Obstacles to Parliamentary and Judicial Scrutiny of Human Rights Violations*, 16-17 settembre 2010; T.F. GIUPPONI, *Servizi di informazione e segreto di Stato...* citata.

35 - A partire dagli anni Cinquanta, fino al 1990, il segreto è stato ripetutamente opposto a inchieste che avrebbero portato alla luce la rete Gladio e i rapporti di collaborazione in chiave anticomunista con la CIA e altri servizi esteri. Anche altre aree delle relazioni estere e dei rapporti con servizi di *intelligence* stranieri sono state oggetto di segreto: ad esempio, durante l'inchiesta sulla scomparsa in Libano nel 1980 dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, venne opposto il segreto di Stato in merito ai rapporti del SISMI con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP); le vicende relative al ritrovamento dell'archivio di Gelli in Uruguay sono state coperte da segreto; il segreto è stato ripetutamente opposto anche nei confronti delle diverse commissioni parlamentari che stavano indagando sullo scandalo ENI-Petromin (1979-1980-1982). G. FLAMINI - C. NUNZIATA, *Segreto di Stato...* cit. pp. 18-19, 35.

di Stato» ma non poteva

avvalersi di quelle fonti di prova che, sebbene connesse al sequestro di persona, «hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri»; rapporti da intendersi, evidentemente, con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i Servizi interessati, ma anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni³⁶.

Si tratta di una affermazione di non facile interpretazione, che ha suscitato molte discussioni fra gli addetti ai lavori³⁷, e che sembra in parole povere voler dire che non è stato secretato il sequestro, ma le informazioni relative ad esso che riguardavano in qualsiasi modo la collaborazione tra CIA e SISMI. In altre parole, le informazioni relative alle relazioni con i servizi di *intelligence* stranieri vengono protette così gelosamente che il segreto in materia può finire per coprire un'area molto vasta di informazioni; la deroga al limite dei 30 anni per il segreto transnazionale può avere quindi ricadute importanti sull'accessibilità dei documenti relativi alla storia italiana recente.

29

L'ACCESSO AI DOCUMENTI NON PIÙ COPERTI DA SEGRETO DI STATO

La legge 124/2007 dispone che, una volta trascorso il periodo di secretazione, «chiunque vi abbia interesse può richiedere al presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato» (art. 39, c. 7). Si tratta di una norma molto liberale, che stabilisce criteri di accessibilità anche più ampi rispetto a quelli previsti dalla legge 241/1990 relativa all'accesso a documenti della pubblica amministrazione. Infatti, mentre la legge 241/1990 limita il diritto di accesso a quanti «abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (art. 22, c. 1, lett. b), tale limitazione non è prevista dalla legge 124/2007. Ci hanno pensato però i decreti applicativi ad introdurre questa ed altre restrizioni.

Infatti il d.p.c.m. 8 aprile 2008 «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato» dispone che, in caso di richiesta di accesso, il presidente del Consiglio

valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto (art. 10, c. 2).

36 - Corte costituzionale, sentenza n. 106/2009.

37 - G. SALVI, *La Corte costituzionale e il segreto...* cit.; A. ANZON DEMMIG, *Il segreto di Stato ancora...* cit.; G. ARCONZO - I. PELLIZZONE, *Il segreto di Stato...* cit., p. 12.

Il d.p.c.m. 8 aprile 2008, dunque, modifica in senso restrittivo la disciplina sull'accesso prevista dalla legge 124/2007 ed essendo norma di rango inferiore, sono stati sollevati dubbi sulla legittimità di tale restrizione. Stefano Gambacurta ha osservato, tra le altre cose, che da un regime di accesso più liberale di quello previsto dalla l. 241/1990, con il citato d.p.c.m. si passa ad un regime anche più restrittivo, perché non solo si prevede che il richiedente debba avere «un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso» e giuridicamente tutelato, ma si prevede anche che il presidente del Consiglio, prima di accettare una domanda di accesso, valuti la «qualità soggettiva del richiedente»: cosa questo significhi non è chiaro neppure ai giuristi³⁸.

38 - S. GAMBACURTA, *Il diritto di accesso ... cit.*, pp. 712-713.



Nei ghiacciai della memoria.
Guillaume Apollinaire

Non è neppure chiaro se al richiedente che abbia tutte le caratteristiche soggettive ritenute necessarie debba sempre essere consentito l'accesso o possa essere negato invocando i casi di esclusione previsti dalla l. 241/1990³⁹. Né la legge, né il regolamento fanno esplicito riferimento alla legge 241/1990. Inoltre, il d.p.c.m. 8 aprile 2008 da un parte afferma: «La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione» (art. 7, c. 2), ma da un'altra dispone che «Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.» (art. 10, c. 3). Se il termine «segretezza» in questo comma si riferisce solo al segreto di Stato, la frase risulterebbe una inutile tautologia. Se, d'altra parte, il termine «segretezza» alludesse anche alla documentazione classificata, allora vorrebbe dire che i documenti classificati che precedentemente erano stati coperti da segreto di Stato sarebbero accessibili, mentre quelli che precedentemente non lo erano non lo sarebbero, il che sarebbe incongruo. Il giurista che ha esaminato più in profondità la questione, Stefano Gambacurta, pur sottolineando come la legge susciti incertezze interpretative, propende per l'ipotesi che – cessato il segreto di Stato – permangano comunque i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla l. 241/1990⁴⁰. Invece Stefano Twardzik esclude che, trascorsi 30 anni dall'apposizione del segreto di Stato, un documento possa essere escluso dal diritto di accesso perché classificato⁴¹. Infine, secondo Giancarlo Capaldo, l'art. 7, c. 2, si applica alle classifiche poste prima della cessazione del segreto di Stato (se un documento è stato sia classificato che sottoposto al vincolo del segreto di Stato, quando cessa quest'ultimo non è detto che venga anche declassificato e quindi il documento rimane escluso dal diritto

39 - L'esclusione dal diritto di accesso è disciplinata dall'art. 24 della l. 241/1990. Sono esclusi dall'accesso, tra gli altri, i documenti dalla cui «divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione» (c. 6, lett. a), nonché i documenti che «riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini» (c. 6, lett. c) e i documenti che «riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono» (c. 6, lett. e). La legge però specifica che «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». (art. 24, c. 7).

40 - S. GAMBACURTA, *Il diritto di accesso...* cit., pp. 713-14.

41 - S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche, «riservate»...* cit., pp. 719-20

d'accesso), mentre l'art. 10, c. 3 deve essere interpretato come un divieto a classificare ex novo un documento che precedentemente era sottoposto al vincolo del segreto di Stato ma non classificato⁴². Solo la giurisprudenza potrà chiarire questi e altri dubbi interpretativi.

Vale la pena infine di notare che, a differenza della legge 241/1990, che prevede solo l'accesso ai documenti, la legge 124/2007 prevede che – una volta decorsi i termini per la desecretazione – si possa chiedere «di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi» che erano stati coperti dal segreto di Stato (art. 39, c. 2). Il segreto di Stato può infatti coprire non solo documenti, ma anche «le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica» (art. 39, c. 1), nonché «i luoghi» (art. 39, c. 2) (uno degli ultimi casi di opposizione del segreto di Stato ha riguardato proprio un luogo, la villa di Berlusconi in Sardegna⁴³). Concedere l'accesso, a distanza di anni, a cose che non siano documenti, luoghi od oggetti fisici pone seri problemi interpretativi ed applicativi. Per quanto riguarda le «informazioni», fa notare Gambacurta che la legge sembra offrire agli interessati la possibilità di

acquisire una ricognizione di fatti o luoghi non contenuti in documenti già formati ed individuabili, a seguito di una specifica indagine da parte dell'Amministrazione, ovvero ancora di richiedere l'elaborazione di informazioni trasfuse in diversi atti⁴⁴.

Tutto ciò potrebbe comportare un onere non piccolo per le amministrazioni. Sarebbe interessante sapere se anche il Dipartimento informazioni per la sicurezza⁴⁵ e le altre amministrazioni che conservano documenti coperti da segreto di Stato interpretano la norma nello stesso modo.

È del tutto oscuro, infine, cosa significhi concedere l'accesso ad «attività» che erano state coperte da segreto, visto che, evidentemente, tali attività quando decade il segreto, sono cessate da un pezzo. Come ha notato sempre Gambacurta,

quand'anche esse fossero ancora in corso, risulterebbe difficile comprendere come potrebbe estrinsecarsi l'accesso, posto che appare difficilmente ipotizzabile che il dettato normativo abbia, con ciò, inteso permettere all'interessato di assistere allo svolgimento di attività in corso⁴⁶.

42 - Giancarlo Capaldo, comunicazione personale.

43 - Nel 2004, la Procura di Tempio Pausania aveva disposto una ispezione all'interno della «Villa La Certosa» (di proprietà di Silvio Berlusconi) per verificare se fossero stati commessi illeciti edilizi. La Presidenza del consiglio si opponeva all'ispezione, affermando che la villa era coperta da segreto di Stato. La Procura sollevò quindi un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Prima che la Corte costituzionale emettesse la sua sentenza, Berlusconi però decise di «concedere» l'ispezione, facendo venire meno la materia del contendere. Corte Costituzionale, Ordinanza 404/2005.

44 - S. GAMBACURTA, *Il diritto di accesso...* cit., p. 711.

45 - Il Dipartimento presso la Presidenza del consiglio che coordina le attività dei servizi, oggi denominati Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

46 - S. GAMBACURTA, *Il diritto di accesso...* cit., p. 711.

Tutti questi dubbi interpretativi potrebbero forse essere chiariti dal regolamento applicativo della legge relativo all'accesso agli archivi dei Servizi; peccato però che sia stato classificato e quindi non sia possibile per il pubblico conoscerne il contenuto⁴⁷. Classificare le norme che regolamentano l'accesso agli archivi è un'incongruenza talmente clamorosa, da sembrare l'iniziativa di un malintenzionato determinato a gettare discredito sui nostri Servizi.

MATERIE ESCLUSE DAL SEGRETO DI STATO

Il segreto di Stato ha comprensibilmente attratto molta attenzione sia da parte dei giuristi, che da parte del grande pubblico. Però è bene tenere presente che il segreto di Stato è stato opposto, nel complesso, in un numero relativamente limitato di casi (seppure politicamente rilevanti)⁴⁸ e che, già dal 1977, esso non può coprire «fatti eversivi dell'ordine costituzionale»⁴⁹. La l. 124/2007 ha esteso questa esclusione a «notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo» e relative ai reati di strage, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, devastazione e saccheggio (art. 39, c. 11), nonché relative alle «condotte poste in essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per loro attività» (i membri dei Servizi possono essere autorizzati a commettere dei reati, ma entro limiti ben definiti dalla legge: i reati commessi trasgredendo tali limiti non possono essere coperti da segreto di Stato).

Cosa si debba intendere per «fatti eversivi dell'ordine costituzionale» è questione

47 - «Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento degli archivi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», d.p.c.m. 20 luglio 2012, n. 1 (pubblicato per comunicato nella G.U. del 1 agosto 2012, n. 178); precedentemente la materia era regolata dal «Regolamento recante la disciplina generale relativa all'organizzazione ed al funzionamento degli archivi del DIS, dell'AISE e dell'AISI, alle procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché alle modalità di conservazione e di accesso ed ai criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato» adottato con d.p.c.m. 12 giugno 2009, n. 2 (pubblicato per comunicato nella G.U. del 6 luglio 2009, n. 154), poi abrogato. Quando uscì la legge, Otello Pedini aveva giustamente auspicato che l'amministrazione archivistica venisse coinvolta nella stesura di questo regolamento; purtroppo non è avvenuto. O. PEDINI, *La nuova disciplina del segreto di Stato*, in «Il Mondo degli archivi», 2007, 2-3.

48 - Oltre ai casi già menzionati, si può ricordare che il segreto (fino alla riforma del 1977 denominato «segreto politico – militare») venne ad esempio ripetutamente opposto nel corso delle indagini relative al così detto «Piano Solo» (la minaccia di colpo di Stato nel luglio 1964, finalizzata a fermare la svolta riformista in corso, ad opera dell'Arma dei Carabinieri, capeggiata all'epoca dal gen. De Lorenzo). Tali vicende divennero di pubblico dominio grazie alla denuncia del settimanale «L'Espresso» che fruttò un processo per diffamazione al giornalista Lino Jannuzzi e al direttore Eugenio Scalfari (su querela del gen. De Lorenzo), i cui atti sono stati appena versati all'Archivio di Stato di Roma. Il segreto venne anche opposto durante le indagini su: la strage di Piazza Fontana del 1969; la minaccia di golpe guidato da Edgardo Sogno (1974); il così detto SID parallelo (1974); la strage dell'Italicus, ecc. G. FLAMINI – C. NUNZIATA, *Segreto di Stato...*, citato; T.F. GIUPPONI, *Servizi di informazione e segreto di Stato...*, cit. p. 11, nota 42.

49 - Questa esclusione fu prima sancita dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 86/1977 e poi dalla legge 801/1977 che riformò i Servizi e la disciplina del segreto.

molto dibattuta dai giuristi: per alcuni si devono intendere solo i fatti che si possono configurare come il reato di eversione⁵⁰ ed è questa la tesi sposata dalla Corte costituzionale⁵¹. Per altri, invece, per «fatti eversivi dell'ordine costituzionale» si dovrebbero intendere «anche condotte che, pur non espressamente qualificate come eversive dalla legge, appaiono idonee a insidiare i fondamenti dello Stato democratico»⁵². Quindi, secondo Arianna Vedaschi, «l'eversione dovrebbe essere configurata anche nei casi di violazione dei valori fondanti dell'ordine democratico, primi tra tutti i diritti umani, riassumibili nella dignità della persona»⁵³; come ha spiegato Alessandro Pace, «nelle democrazie pluralistiche i diritti costituzionali dell'individuo costituiscono "il fondamento, il pilastro portante, di tutto l'ordinamento giuridico e dello stesso Stato"»⁵⁴. La Procura di Milano, in relazione al sequestro di Abu Omar, ha sostenuto questa interpretazione e lo stesso ha fatto la Procura di Perugia, in relazione al caso dell'attività di dossieraggio su magistrati e giornalisti da parte del SISMI, per il quale sono stati incriminati Pio Pompa e Nicolò Pollari⁵⁵.

50 - A. ANZON DEMMIG, *Il segreto di Stato ancora...* citato.

51 - In merito al caso del sequestro di Abu Omar, la Corte ha affermato che era impossibile «ravvisare, nel reato in questione, il contenuto fondamentale del fatto eversivo dell'ordine costituzionale, rappresentato dalla sua necessaria preordinazione a sovvertire l'ordine democratico o le Istituzioni della Repubblica, ovvero a recare offesa al bene primario della personalità internazionale dello Stato». Ed ha puntualizzato che «un singolo atto delittuoso, per quanto grave, non è di per sé suscettibile di integrare un fatto eversivo dell'ordine costituzionale, se non è idoneo a sovvertire, disarticolandolo, l'assetto complessivo delle Istituzioni democratiche». Corte costituzionale, sentenza n. 106/2009; vedi anche la sentenza n. 40/2012, sul caso dei fascicoli personali su magistrati e giornalisti rinvenuti nella sede SISMI di via Nazionale.

52 - R. ORLANDI, *Una pervicace difesa del segreto di Stato (Corte cost., 23 febbraio 2012 n. 40)*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 2012, 3, pp. 2327-34 (anche on line all'indirizzo <<http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0040s-12.html>>).

53 - A. VEDASCHI, *Il segreto di Stato tra tradizione...* cit., p. 1010.

54 - A. PACE (che cita Antonio Baldassarre), *I "fatti eversivi dell'ordine costituzionale" nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007*, in «Diritto penale e processo», 15 (2009), 8, pp. 1027 – 1036 (anche on line sul sito <<http://www.costituzionalismo.it/articoli/316/>>). Vedi anche: ID., *L'apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007*, in «Giurisprudenza costituzionale», 53 (2008), n. 5, pp. 4041 - 4067 (anche on line sul sito <www.associazionedeicostituzionalisti.it>); G. SALVI, *La Corte costituzionale...* citata.

55 - Nel 2006, nel corso di una perquisizione di una sede del SISMI in via Nazionale a Roma, vennero rinvenuti dossier su magistrati, giornalisti, politici e associazioni di magistrati, illegalmente creati dal dipendente del SISMI Pio Pompa. Incriminati per questa attività, Pio Pompa e il direttore del SISMI Nicolò Pollari hanno opposto il segreto di Stato, confermato dal presidente del Consiglio. La Procura di Perugia ha quindi sollevato un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e la Corte costituzionale, con una sentenza molto discussa (per il fatto che la Corte «non ha voluto censurare la motivazione con la quale l'autorità governativa ha confermato il segreto», dichiarandosi «incompetente a entrare nel merito della questione», poiché, a parere della Corte, tale controllo di merito spetta al Parlamento), ha deciso che il segreto di Stato era stato legittimamente confermato dalla Presidenza del consiglio. Il GUP di Perugia ha dunque disposto il non luogo a procedere nei confronti di Pompa e Pollari. Corte costituzionale, sentenza 40/2012. R. ORLANDI, *Una pervicace difesa del segreto...* cit.; A. ANZON DEMMIG, *La Corte abbandona definitivamente all'esclusivo dominio dell'autorità politica la gestione del segreto di Stato nel processo penale*, in «Giurisprudenza costituzionale» 57 (2012), 1, pp. 534-537 (anche on line <<http://www.giurcost.org/studi/>>).

LA DECLASSIFICAZIONE

Comunque si interpreti la legge, il segreto di Stato resta una misura relativamente circoscritta, mentre la così detta «classificazione» delle informazioni è una prassi abituale, che investe un numero molto elevato di documenti ed è sottoposta ad assai meno controlli. Le classifiche di segretezza sono apposte dalle autorità che formano i documenti, quindi da un numero molto elevato di soggetti, e documenti classificati si possono trovare negli archivi di molte amministrazioni. Quindi, complessivamente, la pratica della classificazione costituisce un ostacolo alla ricerca maggiore del vincolo del segreto di Stato.

Le classifiche di segretezza sono quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato); secondo Massimo Brutti, si tratta di un ventaglio troppo ampio (a suo parere «ne basterebbero due: riservato e segreto»), che incoraggia una eccessiva classificazione: «noi continuiamo a classificare come riservati testi che non c'è nessuna ragione di considerare tali»: vengono classificati «anche documenti assolutamente innocui»⁵⁶.

Negli Stati Uniti, a differenza di quanto avviene da noi, l'eccesso di classificazione è un tema di pubblico dibattito (ciò che non è classificato, negli USA è accessibile dai cittadini, ai sensi del *Freedom of Information Act*, e questo spiega l'interesse dell'opinione pubblica per la classificazione). In molti hanno denunciato l'eccesso di classificazione, compreso, ad esempio, nel 2004 il sottosegretario alla Difesa con delega all'*intelligence*, Carol A. Haave, che in una audizione al Congresso disse che i documenti inutilmente o eccessivamente classificati potevano essere circa il cinquanta per cento⁵⁷. È inoltre andata crescendo la consapevolezza sui costi economici (proteggere la documentazione classificata costa molto⁵⁸) e sulle disfunzionalità che l'eccesso di classificazione comporta: dopo l'11 settembre, si è messo a fuoco come sia di ostacolo alla circolazione delle informazioni tra agenzie governative e quindi danneggi la loro capacità di proteggere la sicurezza nazionale; e il caso Wikileaks ha dimostrato che, paradossalmente, finisce per diminuire la protezione delle informazioni che realmente meritano di essere protette (se tutto è classificato, le cautele inevitabilmente si allentano)⁵⁹. Per questo il Congresso ha approvato nel 2010 una legge finalizzata a ridurre l'eccesso di classificazione (il *Reducing Over-Classification Act*). E già i presidenti Clinton e Obama, nei loro decreti in materia di classificazione delle informazioni relative alla sicurezza

56 - M. BRUTTI, *Disciplina degli archivi dei servizi...*p. 117.

57 - S. AFTERGOOD, *Reducing Government Secrecy: Finding What Works*, in «Yale Law & Policy Review», 27 (2009), p. 403.

58 - Nel 2011, ad esempio, il costo complessivo per proteggere la documentazione classificata governativa e nell'industria negli USA è stato di \$12,62 miliardi. S. AFTERGOOD, *An Inquiry into the Dynamics of Government Secrecy*, in «Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review», 48 (2013), n. 24, pp. 515.

59 - G. BARRERA - L. GIUVA, *Archivisti e storici tra diritto d'accesso e Wikileaks*, in «Passato e presente», XXX (2012), 85, pp. 15-29.

nazionale, avevano disposto che «in caso di dubbi significativi sulla necessità di classificare un'informazione», non dovesse essere classificata, e che «in caso di dubbi significativi sul livello appropriato di classificazione», si dovesse classificare al livello inferiore⁶⁰.

Nulla del genere troviamo nella legge 124/2007, ma almeno troviamo dei limiti temporali alla durata della classificazione:

La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. (art. 42, c. 5)

36

Di regola, dunque, la declassificazione dovrebbe avvenire in modo automatico dopo 10 anni. A questa norma estremamente liberale (oserei dire troppo liberale – e poi spiegherò il perché) la legge consente di derogare. Il successivo comma 6 dispone, infatti:

La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri.

La proroga disposta dal presidente del Consiglio non ha un limite temporale. Per contenere il dilagare incontrollato delle eccezioni alla regola della declassificazione automatica, la legge richiede che il provvedimento di proroga sia motivato; è una restrizione opportuna, ma probabilmente insufficiente (e non solo perché facilmente la motivazione si tradurrà in un mero adempimento formale⁶¹). In molti casi è del tutto opportuno che la classifica decada dopo 10 anni, perché cessano rapidamente le esigenze di mantenere segrete le informazioni. Ma non è difficile pensare a molti casi in cui invece sia necessario continuare a proteggere le informazioni per un tempo più lungo di 15 anni: si pensi alla documentazione relativa agli armamenti e al sistema di difesa del paese, all'identità delle fonti confidenziali, alle piante delle carceri, e così via.

60 - Si vedano l'*Executive Order* (EO)12958 (emanato dal presidente Clinton nel 1995) e l'EO 13526 (emanato nel 2009 dal presidente Obama).

61 - Non ho mai avuto la possibilità di leggere un esempio di motivazione del provvedimento di proroga delle classifiche di segretezza, ma sappiamo in quale modo venga motivata l'opposizione del segreto di Stato (anche per l'opposizione del segreto di Stato vi è un obbligo di motivazione). Ad esempio, nel caso dell'opposizione del segreto all'indagine della Procura di Perugia sulla raccolta di informazioni personali su magistrati e giornalisti da parte del dipendente del SISMI Pio Pompa, venuta alla luce nel 2006, la motivazione non era altro che «un mero e sbrigativo ricorso ad una formula di stile costituente solo una evidente parafrasi delle proposizioni legislative e regolamentari (esigenza di tutela degli *interna corporis* del SISMI)». A. ANZON DEMMIG, *La Corte abbandona definitivamente...* citata. Se viene motivato così il segreto di Stato (atto relativamente raro e molto delicato), è legittimo supporre che le proroghe alla classifica siano motivate in modo ancor più sbrigativo.

In breve, tutto fa pensare che le eccezioni alla regola della declassificazione automatica siano numerosissime. Il presidente del Consiglio si troverà presumibilmente a firmare proroghe della declassificazione oltre i 15 anni per migliaia di documenti. Quindi, ben difficilmente potrà esercitare un effettivo controllo di merito sull'opportunità di tali proroghe: non potrà che affidarsi al giudizio del soggetto che ha proceduto alla classifica e che ne propone la proroga. Fatto uscire dalla porta, il segreto incontrollato e illimitato nel tempo sembra quindi rientrare dalla finestra.

Si deve inoltre osservare che, anche in questo caso, il regolamento applicativo ha introdotto norme più restrittive rispetto alla legge. Mentre infatti la l. 124/2007, come si è visto, parla di declassificazione automatica, l'art. 19, c. 5, del d.p.c.m. 22 luglio 2011 «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate» dispone che:

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 42, commi 5 e 6, della legge, l'autorità che detiene l'informazione, qualora riceva una richiesta di un soggetto pubblico o una istanza motivata di accesso da parte di un privato portatore di un interesse giuridicamente tutelato, ne dà comunicazione all'originatore, che, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede in via alternativa a:

37



La storia è testimone dei tempi,
luce della verità, vita della memoria.

Cicerone

- a) prorogare i termini di efficacia del vincolo, ovvero richiedere la proroga oltre i quindici anni al presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge;
- b) dichiarare l'avvenuta declassifica per decorso del termine, ponendo in essere i conseguenti adempimenti.

In altre parole, la declassificazione non sembra affatto automatica. Pare di capire, infatti, che solo nel caso di richiesta d'accesso, ci si ponga il problema di dichiarare l'avvenuta declassifica dei documenti. E lo si fa con un atto ad hoc per i documenti per cui è stato richiesto l'accesso. Che succede ai documenti per i quali non viene richiesto l'accesso? L'amministrazione che li ha creati quando prende l'iniziativa di dichiararne l'avvenuta declassifica? Nel d.p.c.m. 22 luglio 2011 non si risponde a questo interrogativo.

38

La questione ha una diretta ricaduta archivistica, perché in Italia – a differenza di quanto avviene in molti altri paesi – di fatto i documenti classificati non vengono versati agli Archivi di Stato. Non solo: infatti, nonostante la normativa relativa allo scarto dei documenti delle amministrazioni statali non preveda eccezioni relative alla documentazione classificata, di fatto questa documentazione viene sottratta al controllo delle commissioni di sorveglianza (la regola generale è che gli scarti debbano essere proposti dalle commissioni di sorveglianza sugli archivi delle amministrazioni statali, di cui fa parte anche un archivista del competente Archivio di Stato, e autorizzati dalla Direzione generale per gli archivi⁶²). Uno dei regolamenti applicativi della legge 124/2007 istituisce presso tutti i ministeri, le strutture governative, le Forze armate, i Carabinieri e la Guardia di finanza, delle «Segreterie principali di sicurezza» a cui è affidata la «gestione» dei documenti classificati, attività che comprende la loro «distruzione legittima»⁶³. Sembra dunque di capire che siano questi uffici a decidere autonomamente sullo scarto dei documenti classificati, senza alcun controllo esterno e senza la consulenza di personale archivistico specializzato.

A questo proposito è importante ricordare che il Consiglio internazionale degli archivi ha preso una precisa posizione a riguardo, quando ha adottato i «Principi sull'accesso agli archivi», che al punto 9 recitano: «Gli archivisti hanno accesso a tutti gli archivi non consultabili ed effettuano i necessari lavori archivistici su di essi». Nel commento all'articolo, si afferma esplicitamente che tale lavoro «aiuta ad evitare

62 - Questa disciplina non si applica agli organi costituzionali, al Ministero degli affari esteri, agli Stati maggiori della difesa, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché al Comando generale dell'arma dei Carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. Tutte queste istituzioni hanno propri archivi storici indipendenti. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», artt. 41-42.

63 - D.p.c.m. 22 luglio 2011 n. 4 *Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate*. L'art. 1, c. 1, lett. s) definisce la «Gestione dei documenti classificati o coperti da segreto di Stato» come «la protezione fisica, logica e tecnica, l'originazione, la spedizione, la contabilizzazione, la diramazione, la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la conservazione, la custodia, l'archiviazione, il trasporto e la distruzione legittima dei documenti classificati, nonché la preparazione dei relativi plichi». Il successivo art. 9 affida alle Segreterie principali di sicurezza la gestione dei documenti classificati.

che gli archivi siano distrutti o dimenticati – volontariamente o involontariamente – e aiuta a garantire l'integrità degli archivi». Si puntualizza infine che, nel caso di archivi contenenti documenti su cui è stata apposta una classifica di segretezza, gli archivisti «seguono le procedure stabilite» per avere accesso ad essi⁶⁴ (ovverosia, devono ottenere il prescritto nulla osta di segretezza). In altri paesi questo avviene: ad esempio, negli Stati Uniti⁶⁵ e in Germania⁶⁶ archivisti di Stato, dotati di nulla osta di segretezza, partecipano alle decisioni in materia di versamento o scarto anche dei documenti classificati.

GLI ARCHIVI DEI SERVIZI

Come ha sottolineato Giovanni Salvi nell'articolo citato in apertura, la disciplina archivistica è una delle novità più di rilievo introdotte dalla legge 124/2007. Nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)⁶⁷, l'art. 10 ha istituito un Ufficio centrale degli archivi, a cui è stata affidata «la gestione dell'archivio centrale del DIS», nonché «la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei Servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte (...)» del personale dei Servizi che sono loro consentite, nonostante costituiscano un reato⁶⁸. Lo stesso art. 10 demanda al regolamento relativo all'ordinamento e all'organizzazione del DIS (che, come già ricordato, è stato emanato con apposito d.p.c.m., ma è stato classificato e quindi non ne possiamo conoscere il contenuto), il compito di disciplinare:

le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato (art. 10, c. 2).

La centralizzazione della gestione degli archivi dei Servizi è in sé una misura di trasparenza e va senz'altro salutata con favore: secondo quanto riferito dal presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) Massimo

64 - CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI, COMITATO BUONE PRATICHE E STANDARD, *Principi sulla consultabilità degli archivi* adottati dall'assemblea generale il 24 agosto 2012.

65 - L'Information Security Oversight Office (che sovrintende a tutto il sistema di classificazione dei documenti governativi e fissa gli standard per la classificazione e declassificazione dei documenti) opera nell'ambito dei National Archives e il suo direttore è nominato dal National Archivist; inoltre un rappresentante dei National Archives fa parte dello Interagency Security Classification Appeals Panel (assieme a rappresentanti dei Dipartimenti di Stato, giustizia e difesa, e degli uffici del Director of National Intelligence e del National Security Advisor).

66 - Ringrazio Andrea Hänger, dei Bundesarchiv, per le informazioni che mi ha cortesemente fornito in materia.

67 - Istituito dalla l. 124/2007 presso la Presidenza del consiglio dei ministri, il DIS ha il compito di coordinare le attività dei servizi di informazione.

68 - Come già menzionato, il personale dei Servizi può essere, per finalità istituzionali, autorizzato a commettere reati, entro limiti stabiliti dalla legge (art. 17).

D'Alema, infatti, gli archivi dei Servizi erano dispersi in decine di sedi, di cui lo stesso COPASIR aveva difficoltà ad ottenere un quadro preciso.

Gli archivi sono una risorsa strategica fondamentale per un servizio di *intelligence*; secondo Aldo Giannuli, «le informazioni accumulate sono le munizioni di un servizio informativo»⁶⁹. Non solo: bisogna infatti ricordare come più volte nella storia della Repubblica si sia verificata la creazione di archivi illegali da parte dei servizi, o di alcuni loro esponenti, finalizzati a condizionare la vita politica ed economica del paese con lo strumento del ricatto o del *character assassination* (mi riferisco alle decine di migliaia di fascicoli personali creati dal SIFAR⁷⁰ negli anni Sessanta⁷¹, ma anche ai dossier illegalmente creati dal dipendente del SISMI Pio Pompa, relativi a magistrati, giornalisti, politici e associazioni di magistrati, rinvenuti nel 2006 presso una sede del SISMI in via Nazionale a Roma; senza dimenticare la collaborazione di uomini dei servizi nella raccolta illegale di fascicoli personali da parte della FIAT⁷² e di Telecom e Pirelli⁷³). Alla luce di queste esperienze si comprende perché il legislatore abbia sentito il bisogno di inserire nella legge di riforma norme che regolano la creazione di archivi da parte dei Servizi. Oltre a quanto sopra citato, la legge 124/2007 dispone che «Il presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza» (art. 33, c. 6) e fa divieto al DIS, all'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agencia informazioni e

69 - A. GIANNULI, *Come funzionano i servizi segreti*, Milano, Ponte alle grazie, 2009, p. 143.

70 - Servizio informazioni forze armate, creato nel 1949 e nel 1966 sostituito dal Servizio informazioni Difesa (SID)

71 - Nel 1959 il SIFAR, allora guidato dal generale dei Carabinieri De Lorenzo, avviò la raccolta di informazioni sulla vita pubblica e privata di politici e altre personalità con posizioni di rilievo nella vita del paese; al 1967, il SIFAR aveva in tal modo accumulato 157.000 fascicoli personali. Il Parlamento nel 1971 dispose la distruzione di 34.000 di essi, considerandoli illegali. Ufficialmente vennero distrutti nel 1974; alcuni documenti presumibilmente provenienti da tali fascicoli, però, vennero rinvenuti nel 1981 tra le carte di Licio Gelli a Montevideo. Altri fascicoli del SIFAR vennero ritrovati tra le carte del giornalista Mino Pecorelli (ucciso nel 1979). La relazione finale della commissione ministeriale d'inchiesta sulla creazione e l'uso dei fascicoli personali del SIFAR, presieduta dal gen. Aldo Beolchini, buona parte della quale è stata per 23 anni coperta da segreto di Stato, è stata pubblicata sotto il titolo *Dossier Sifar*, Milano, Kaos, 2004. Si vedano anche: G. DE LUTIS, *I servizi segreti in Italia. Dal Fascismo all'intelligence del XXI secolo*, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, p. 202; L. GIUVA, *Archivi e diritti dei cittadini*, in L. GIUVA - S. VITALI - I. ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, p. 155.

72 - Tra il 1949 e il 1971, la FIAT procedette ad una schedatura di massa di operai e impiegati, raccogliendo informazioni sulle loro opinioni politiche e vita personale, grazie alla collaborazione di uomini del SID e della Divisione affari riservati del Min. dell'interno. Durante l'inchiesta giudiziaria al riguardo, venne opposto il segreto di Stato alla richiesta, da parte della Procura, di alcuni atti del SID. G. TOSATTI, *Storia del Ministero dell'interno: dall'Unità alla regionalizzazione*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 308; G. FLAMINI - C. NUNZIATA, *Segreto di Stato...*, cit., p. 38.

73 - Nel 2006, venne arrestato il responsabile della sicurezza Telecom, Giuliano Tavaroli, accusato di avere gestito un sistema illegale di *intelligence* e raccolto migliaia di dossier su personalità dell'economia, della politica e dell'informazione, grazie alla complicità di un investigatore privato e di altri, fra cui un dirigente del SISMI, Marco Mancini, che nel corso del processo oppose il segreto di Stato sui rapporti tra SISMI e Telecom. Telecom e Pirelli patteggiarono un risarcimenti di complessivi 7 milioni di euro.

sicurezza interna (AISI) di istituire archivi al di fuori di questi (art. 26, c. 4).

La novità ai nostri fini di maggior rilievo è l'aver aperto la possibilità di versamenti di atti dei Servizi all'Archivio centrale dello Stato (ACS). Nel convegno di cui il presente volume pubblica gli atti, Massimo D'Alema ha spiegato che il COPASIR – all'epoca da lui presieduto – stava incoraggiando il versamento all'Archivio centrale dello Stato degli atti dei Servizi di oltre quarant'anni. Forse proprio a questa lodevole azione si deve il versamento nel corso del 2011, da parte del DIS all'Archivio centrale dello Stato, di un'ottantina di faldoni relativi al caso Moro, provenienti dagli archivi del CESIS⁷⁴ e del SISMI⁷⁵.

Però, come si è visto, purtroppo la legge non parla di «versamenti» (il termine normalmente utilizzato per il trasferimento degli archivi delle amministrazioni dello Stato negli archivi di Stato), né menziona il termine dei quarant'anni: parla solo di «invio di documentazione» all'ACS. Inoltre la legge afferma che all'Ufficio centrale degli archivi compete la conservazione «in via esclusiva» della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei Servizi, e alle attività effettuate dagli agenti dei Servizi commettendo reati preventivamente autorizzati. Quindi, come ha già notato Stefano Twardzik, la legge sembra escludere che questa documentazione possa un giorno approdare all'ACS⁷⁶.

Il presidente D'Alema ha affermato che quando la legge dice che l'Ufficio centrale degli archivi del DIS conserverà la documentazione relativa all'attività dei Servizi in appositi «archivi storici», intende dire in realtà «archivi di deposito», perché la documentazione di oltre quarant'anni verrà versata all'Archivio centrale dello Stato. Temo però si tratti di ciò che in inglese viene definito *wishful thinking*, tanto è vero che il DIS non ha versato all'ACS una serie organica, ma una raccolta di fascicoli selezionati su base tematica. Volendo concedere qualcosa all'ottimismo, si può ipotizzare che quando il presidente D'Alema ha affermato che la documentazione di oltre quarant'anni verrà versata all'Archivio centrale dello Stato, lo abbia fatto sulla base di quanto disposto non dalla legge ma dal regolamento, che lui può conoscere e noi no; ma si tratta solo di una congettura. Se il DIS deciderà di declassificare gli articoli del regolamento relativi agli archivi storici, potremo sapere se si tratta di una congettura fondata.

Bisogna infine segnalare come la legge nulla dica in materia di selezione e scarto degli archivi dei Servizi (salvo punire la loro distruzione illegittima, art. 42, c. 9). Quel ch'è certo è che non esistono per gli archivi dei Servizi delle commissioni di sorveglianza analoghe a quelle che vigilano sugli archivi delle altre amministrazioni statali, né l'amministrazione archivistica è in alcun modo coinvolta nelle decisioni relative allo scarto. Così, i Servizi decidono in perfetta solitudine quali atti conservare e quali distruggere. Stefano Twardzik ha giustamente osservato che

74 - Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza – CESIS (istituito con la legge 801/1977, al fine di coordinare le attività del SISMI e del SISDE).

75 - Ringrazio Lucilla Garofalo per le informazioni in materia che mi ha cortesemente fornito.

76 - S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche "riservate"...* citata.

proprio le procedure di scarto dei documenti di questi apparati, tutelati in origine da un ampio regime di segretezza, dovrebbero essere assistite da elevati livelli di controllo e dalla partecipazione di soggetti esterni al servizio che offrano garanzie di imparzialità⁷⁷.

Come si è già ricordato, secondo Giovanni Conso, al fine di «scongiurare illiceità gravi», non si dovrebbero «mai distruggere documenti fino a che il segreto non sia venuto a cadere». Questa raccomandazione – valida per la generalità della documentazione classificata – dovrebbe essere seguita con ancor più scrupolo nel caso degli archivi dei Servizi, viste le passate compromissioni in attività illecite.

CONCLUSIONI

Come archivisti, ricercatori, familiari delle vittime di stragi e terrorismo, come cittadini a cui sta a cuore la democrazia nel nostro paese, che conclusioni trarre da questa disamina delle norme che regolano i limiti temporali del segreto e l'accesso agli archivi dei Servizi? La legge 124/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio che il segreto deve avere un limite temporale e questa è stata un'innovazione di fondamentale importanza. Ma quando si guarda da vicino la normativa, si notano una quantità tale di incongruenze, contraddizioni e scappatoie, da vanificare in buona misura la portata innovativa della legge (quanto ciò sia stato intenzionale e quanto dovuto a cattiva tecnica legislativa, lascio ad altri indagare).

In una situazione di tanta incertezza, sarà importante che la società civile faccia sentire costantemente le sue aspettative di trasparenza: l'esperienza storica di altri paesi – come ad esempio gli Stati Uniti – mostrano come la pressione dell'opinione pubblica possa spingere i governi verso comportamenti virtuosi in materia di declassificazione dei documenti. L'accesso ai documenti della pubblica amministrazione è spesso un terreno conflittuale, e lo è tanto più quanto più si spinge verso aree politicamente sensibili: aperture si producono solo in presenza di una pressione dell'opinione pubblica.

Ma la pressione deve essere ben indirizzata. Quindi, ad esempio, chiedere di togliere il segreto sulle stragi è un appello mediaticamente efficace, ma mal posto (come si è visto, la legge già lo esclude). Meglio sarebbe avanzare altro genere di richieste, come:


- a) emendare la legge 124/2007, al fine di far decorrere i 30 anni per la cessazione del segreto di Stato dalla data del documento o dell'evento oggetto del segreto (e non dalla sua apposizione);
- b) chiarire quale sia il limite temporale per i segreti di Stato che «in base ad accordi internazionali» incidono anche «su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali» (il limite temporale deve essere predefinito anche per questa categoria di segreti);
- c) disincentivare l'eccesso di classificazione, analogamente a quanto è stato fatto negli USA;
- d) introdurre limiti temporali certi per la declassificazione: potranno essere termini diversi, a seconda delle materie trattate (ad esempio, per le informazioni la cui

77 - S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche "riservate"...* cit., p. 710.

- divulgazione può mettere in pericolo la vita di fonti confidenziali o di testimoni protetti, possono essere tempi molto lunghi) ma la durata massima della classificazione deve essere indicata dalla legge;
- e) prevedere per gli archivi dei servizi un sistema di versamenti all'Archivio centrale dello Stato analogo a quello previsto per le altre amministrazioni dello Stato; i termini temporali potranno anche essere maggiori di quelli ordinari (soprattutto se questi, come auspicabile, saranno abbassati a 30 anni), ma devono essere definiti dalla legge;
 - f) declassificare gli articoli del regolamento sull'organizzazione degli archivi del DIS relativi all'accesso e ai criteri per il trasferimento degli atti all'ACS;
 - g) introdurre procedure autorizzative per lo scarto della documentazione classificata – compresa quella dei Servizi – che vedano il coinvolgimento di soggetti terzi, incluso un archivista di Stato dotato di nulla osta di segretezza.

Queste proposte potrebbero riassumersi in una frase: far sì che la normativa preveda limiti temporali chiari e certi per le varie forme di segreto, permetta la consultabilità degli archivi storici dei Servizi, e impedisca distruzioni improprie. Non si tratterebbe di proposte rivoluzionarie: solo di portare la normativa italiana all'altezza di quanto ci si aspetta da un paese democratico.

Una democrazia ha bisogno di efficienti servizi di informazione che godano della fiducia della cittadinanza. Se i nostri Servizi aprissero maggiormente i loro archivi storici alla ricerca, rafforzerebbero molto la loro credibilità e il loro prestigio di fronte alla cittadinanza: è la trasparenza lo strumento che meglio permette di dissipare le ombre del passato e rassicurare i cittadini sul fatto che i servizi di informazione italiani si muovono nei confini dello Stato di diritto.



Ciò che più mi spaventa
è l'inverno della memoria.

Juan José Arreola

IL SEGRETO DI STATO CHE NON C'È: IL CASO MORO

Miguel Gotor

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di storia

Riflettere sui limiti giuridici posti al lavoro dello storico è un tema affascinante, meritevole di approfondimento perché condiziona la concreta e quotidiana attività di ricerca soprattutto di quanti studiano eventi di storia contemporanea, relativamente recenti come i fenomeni eversivi degli anni Settanta, in particolare il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro¹.

Su questi studi si staglia una lunga ombra scura, quella del segreto di Stato², che vorrei provare a dissipare insieme con le sue mitologie e retoriche di maniera.

Anzitutto credo sia opportuno fornire un breve inquadramento dell'attuale legislazione sul segreto di Stato e una definizione del concetto a partire dai pronunciamenti più recenti della Corte costituzionale.

Il segreto di Stato è legato alle ragioni dello Stato e risponde a un interesse «presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico», a partire dall'articolo 52 della Costituzione quello in cui si stabilisce che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Al fine di offrire un concreto contenuto alla nozione di segreto è necessario dunque definirlo in relazione ai valori costituzionali quali l'indipendenza nazionale, l'unità e l'indivisibilità dello Stato e il carattere democratico della Repubblica.

Il contenuto del segreto di Stato, così come è stato definito nel 1977 dalla Corte costituzionale che interveniva in merito a un procedimento penale riguardante Edgardo Sogno, attiene alla «sicurezza esterna e interna dello Stato, alla necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che possono coinvolgere la stessa esistenza dello Stato». Da questa definizione estensiva deriva la necessità di un bilanciamento il più possibile equilibrato degli interessi garantiti dalla nozione di segreto di Stato con gli altri principi costituzionali, inclusi quelli relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

1 - Sulla strategia della tensione in Italia, nell'ambito di una storiografia ormai molto estesa, si rimanda a G. CRAINZ, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, Donzelli, 2003, pp. 363-410. Sul caso Moro mi sia consentito rinviare ai miei due lavori *Aldo Moro, Lettere dalla prigionia*, a cura di M. GOTOR, Torino, Einaudi, 2008 e ID., *Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano*, Torino, Einaudi, 2011.

2 - Rispetto alla cultura politica degli anni Settanta si veda G. DE LUNA, *Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria*, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 30-39.

In effetti il segreto di Stato riguarda soltanto l'azione della magistratura e viene apposto laddove l'azione giudiziaria rischierebbe di ledere i principi che questo strumento è preposto a tutelare. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Ma il suo utilizzo, così come stabilito con la sentenza della Corte costituzionale del 1998, non deve impedire all'autorità giudiziaria di indagare sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis*, e perciò deve limitarsi a inibire soltanto l'acquisizione e l'utilizzazione degli elementi di prova coperti dal segreto. Resta, però, fermo il principio stabilito nel 1977 che «la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro in quanto tocca l'esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione».

Come è noto, un passaggio significativo nella definizione dell'attuale dottrina sul segreto di Stato è stato stabilito dalla Legge 124 del 2007 sulla «Riforma del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sulla nuova disciplina del segreto»³. Si è stabilito all'articolo 39 capo V che «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».

La legge è importante dal momento che stabilisce l'assoluta preminenza del presidente del Consiglio in materia e definisce tre diversi principi. Il primo riguarda la conservazione, laddove si afferma che tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere custoditi con accorgimenti atti a impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. Il secondo concerne la limitazione temporale: decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato chiunque vi abbia interesse può richiedere al presidente del Consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto. Il capo del governo è obbligato entro 30 giorni a rispondere alla richiesta oppure può prorogare il segreto di Stato di altri 15 anni, la cui «durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni». Il terzo principio, certamente influenzato dalla tragica storia italiana degli anni Settanta e dal ruolo svolto nella vita nazionale dalla criminalità organizzata, stabilisce che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato documenti, notizie o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale, oppure a reati di strage, di mafia e di scambio politico-mafioso.

Dopo aver posto questi rigidi paletti limitativi, la legge altresì prevede che il segreto

3 - Su cui cfr. *I servizi di informazione e il segreto di Stato: (legge 3 agosto 2007, n. 124)*, Milano, Giuffrè, 2008 e C. BONZANO, *Il segreto di Stato nel processo penale*, Padova, Cedam, 2010.

di Stato non può mai essere opposto alla Corte costituzionale e che, quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su Stati esteri, salvo il caso in cui «ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti», che quindi hanno un potere condizionante.

La legge, infine, stabilisce all'articolo 42 un criterio di declassificazione automatica dei documenti riservati (ossia non quelli soggetti al segreto di Stato) al livello inferiore (da segretissimo a segreto, da riservatissimo a riservato) di cinque anni in cinque anni, salvo motivata opposizione. Sia la limitazione della durata del segreto di Stato, sia la definizione automatica della declassificazione dei livelli di riservatezza costituiscono due principi di civiltà giuridica comuni ad altri Stati democratici che si sono faticosamente affermati anche in Italia grazie a un meritorio sforzo legislativo *bipartisan*.

Questo quadro di apertura democratica è stato però complicato dal decreto attuativo del presidente del Consiglio dell'8 aprile 2008 con cui sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

Anzitutto si è stabilito che «la cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza dal regime della classifica e della vietata divulgazione»: questo vuol dire, in concreto, che, dopo i trent'anni previsti dalla normativa sul segreto di Stato, al singolo documento da proteggere può essere aggiunto almeno un altro quindicennio di attesa in base ai criteri quinquennali di automatica declassificazione stabiliti dalla legge 124. Tuttavia, dal momento che l'articolo 41 stabilisce che la «declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri» i tempi previsti dalle nuove procedure di declassifica possono teoricamente essere estesi a oltranza, con un'evidente lesione dei principi di trasparenza e di liberalità.

In secondo luogo il diritto di accesso ai documenti è stato di fatto limitato, perché il richiedente deve dimostrare «un interesse diretto, concreto e attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto»: vale a dire imputati o parenti delle vittime, ma non storici, giornalisti o comuni cittadini.

Se questa è l'attuale situazione normativa, in cui alcuni significativi segnali di apertura incrociano esigenze di segno diverso se non opposto, vorrei comunque esprimere una nota di generale ottimismo, almeno per quanto riguarda il cosiddetto caso Moro. Ho infatti l'impressione che contrariamente a quanto si creda o venga comunemente detto, considerando che dai fatti oggetto di studio sono trascorsi soltanto trentasei anni, i documenti a disposizione dei ricercatori siano sufficientemente abbondanti se confrontati con analoghi fatti riguardanti la storia

contemporanea in Italia e all'estero.

Ciò è avvenuto perché la vigilanza dell'opinione pubblica è stata particolarmente elevata proprio su questa vicenda e, accanto all'infaticabile attività della magistratura, - sul cosiddetto caso Moro si sono susseguiti ben cinque processi e, a quanto sembra, è attualmente in corso una nuova inchiesta - vi è stata anche un'apprezzabile attività parlamentare con tre commissioni di inchiesta bicamerali. La prima specificatamente dedicata al rapimento e all'assassinio di Moro, che ha pubblicato i suoi atti in centotrenta volumi con oltre 104.000 pagine; la seconda che si è occupata delle stragi e del terrorismo in generale, ma che ha continuato ad approfondire la questione Moro; la terza, impegnata a far luce sulla loggia massonica P2, ha tangenzialmente interessato anche uomini ed episodi che si intrecciano con la tragica morte dell'uomo politico democristiano.

48

Inoltre, a quanto risulta ufficialmente, sul caso Moro, e più in generale sugli eventi che hanno caratterizzato il terrorismo rosso in Italia, non è stato apposto alcun segreto di Stato e dunque non dovrebbe esistere ulteriore documentazione secretata oggi non consultabile.

A questo proposito vorrei ricordare che la battaglia sullo scioglimento dei vincoli relativi al segreto di Stato è certamente giusta e di alto profilo civile, ma nel farla sarebbe necessario liberarla il più possibile dalle scorie di una cultura diffusa, semplificatoria nei suoi elementi propagandistici, quella delle stragi e del terrorismo di Stato. Tale dispositivo teorico, imbevuto di una cultura antipolitica e anti-istituzionale tipica di influenti settori del ceto intellettuale italiano, rischia di essere non soltanto fuorviante, ma di caricare di aspettative immotivate l'opinione pubblica e gli studiosi. Come abbiamo visto, il segreto di Stato costituisce una forma di tutela per il cittadino che corpi istituzionali preposti a ciò appongono e regolamentano nell'ambito di una dialettica democratica. Tale dialettica, tra i diversi valori da soppesare, deve avere anche quelli relativi alla sicurezza delle informazioni sensibili, alla tutela della privacy dei cittadini e dei servitori dello Stato impegnati su fronti delicatissimi e a rischio della loro stessa vita.

Con ciò non vorrei sembrarvi ingenuo: sottolineo questo aspetto proprio per ricordare che l'ideale caro a Norberto Bobbio della democrazia come «casa di vetro» e luogo della massima trasparenza possibile è certamente un obiettivo cui tendere, ma rimane un ideale. È lo stesso filosofo del diritto a sottolineare in modo pessimistico la fisiologia degli *arcana imperii*: nessun potere, neppure quello più democratico potrebbe sopravvivere a se stesso, escludendo la liceità di una sua azione riservata e anche segreta. Secondo Bobbio esisterebbe una tendenza ineliminabile «di ogni forma di dominio [...] a sottrarsi allo sguardo dei dominati nascondendosi e nascondendo, ovvero attraverso la segretezza e il mascheramento»⁴. Certo, la logica della segretezza e il prevalere della ragion di

4 - N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1995, p. 104. Si leggano anche gli interventi raccolti in N. BOBBIO, *Democrazia e segreto*, a cura di M. REVELLI, Torino, Einaudi, 2011.

Stato, portati oltre limiti ragionevoli e controllabili, possono condurre all'utilizzo sistematico della menzogna che, fisiologica nelle dittature, dovrebbe invece costituire una patologia nei regimi democratici, perché la democrazia è «governo del potere pubblico in pubblico» dove pubblico è contrapposto a privato e a segreto e «l'opacità del potere è la negazione della democrazia»⁵.

Al di là di questo campo di convincimenti ideali che devono restare fermi e orientare l'azione di governo nella gestione della cosa pubblica, lo studioso di storia, però, non può esimersi dal rilevare che i movimenti degli uomini sono fatti anche di reticenze, opacità, rimozioni e falsificazioni, le quali, il più delle volte, non lasciano traccia e sfuggono a ogni volontà di regolamentazione. Insomma, si scrive solo ciò che può essere letto e dunque documentato, ma tanta parte della politica e dell'attività umana è lasciata all'oralità, la forma più alta e significativa dell'espressione pratica del potere. Anzi vi è una relazione direttamente proporzionale tra l'indicibilità di determinati comportamenti e l'evanescenza documentaria che li caratterizza.

49

5 - N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., p. 86 e Id. *Democrazia e segreto*, cit. p. 9.



L'affidarsi alla memoria è la volontà dell'uomo di non scomparire.

Andrea Camilleri

Questa sfera di azioni umane, seppure non è destinata a lasciare un segno documentario apprezzabile, svolge un ruolo determinante nel forgiare gli accadimenti. Da questo punto di vista, è necessario emanciparsi da qualunque forma di idolatria archivistica di stampo positivistico: un documento è sempre il racconto di ciò che è rimasto, di quanto si è sedimentato seguendo una stratificazione di poteri e di responsabilità diverse, ma l'essenziale, tante e troppe volte, è perduto per sempre, tra le «quinte e le dune di sabbia» della ricerca, perché «la storia, prima ancora che venga raccontata, ha già raccontato se stessa e con un'esattezza di cui soltanto la vita è capace e che il narratore non ha né speranza né probabilità di raggiungere»⁶. Un documento è sempre *anche* tutto quello che non può e non sa dirci e la storia è inevitabilmente lo studio degli avanzi lasciati dal fluire della vita, dagli accidenti del caso e dall'usura del tempo, ma è sempre storia del tollerabile, di ciò che può essere raccontato e quindi sopportato da una comunità. Dentro questa visione della storia, consapevole dei suoi limiti costitutivi, pensare che l'essenziale - e quindi anche il segreto di Stato - si trovi dentro l'area di controllo del potere - comunque istituzionale e istituzionalizzante - rischia di portare a cocenti delusioni. Il dato di fatto che sulla vicenda Moro non sia stato apposto il segreto di Stato significa soltanto che lo Stato non ha ritenuto necessario sottomettere a una legittima tutela di riservatezza o di segreto fatti ed episodi che hanno caratterizzato quell'evento, ma ciò non deve essere visto come un dato tranquillizzante, anzi il contrario. Proprio quest'assenza di una mano pubblica secretante è in grado di rivelarci di per sé l'esistenza di un volto demoniaco del potere, in cui si esercita lo stato di eccezione non solo in un regime totalitario, ma anche in una democrazia rappresentativa: vuol dire che in quella vicenda i margini di arbitrarietà, di indicibilità e di sovversione sono stati tali da non potere essere neppure secretati e dunque sottoposti all'occhio della legge e alla legittima attesa degli studiosi e dell'opinione pubblica⁷. Come ha scritto il magistrato Giovanni Salvi il modo migliore per tenere occultata la verità non è l'opposizione del segreto, ma la sua negazione in quanto, in alcuni casi, «la tutela sostanziale del segreto impone la violazione delle regole del segreto»⁸. Ovviamente, sul piano dell'impegno civile e politico, un ambito nel quale si sono contraddistinte le associazioni dei familiari delle vittime, questa attesa va sempre incoraggiata, soprattutto se pensiamo che tante vicende, in particolare quelle legate

6 - Dal prologo, *Discesa agli inferi* - significativo anche sul piano storiografico - di T. MANN, *Giuseppe e i suoi fratelli*, a cura e con un saggio introduttivo di F. CAMBI, Milano, Mondadori, 2000, vol. I, pp. 5-59. Cfr. anche *Giuseppe e i suoi fratelli. Una conferenza*. (1942) in vol. II, pp. 1467-1470.

7 - Per questo aspetto si veda L. GIUVA, *Archivi e diritti dei cittadini*, in L. GIUVA - S. VITALI - I. ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 2007: «Classificare un documento come segreto, e quindi escluderlo dalla libera consultazione, è infatti la conseguenza dell'affermazione della pubblicità dei documenti; è una sorta di rituale identificativo attraverso il quale il segreto si materializza, prende forma e quindi perde la carica dissimulatrice» (pag. 183).

8 - G. SALVI, *Occulto e illegale. La gestione degli archivi e il controllo di legalità*, in «Studi storici», XXXIX, 1998, p. 1049.

allo stragismo nero, toccano ancora oggi uomini e donne in carne e ossa che, a distanza di oltre trent'anni dai fatti, attendono giustizia e vorrebbero sapere come, quando e perché i loro congiunti sono morti. Sotto questo profilo la funzione di stimolo e di vigilanza delle diverse associazioni delle vittime è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticare che le difficoltà derivano dal fatto che stiamo parlando di terribili conflitti interni, i quali hanno attraversato la nostra comunità nazionale: comparare le diverse legislazioni sul segreto di Stato e fare della conseguente esterofilia culturale non soddisfa lo storico che è ben consapevole di un'eccezionale anomalia italiana.

Il principale fattore condizionante la storia del segreto italiano è stata la logica internazionale della guerra fredda, in cui una parte degli apparati dello Stato ha esercitato le sue funzioni nel controllare soprattutto la vita politica interna del Paese. Una logica che condizionava in modo potente non solo i rapporti tra il campo sovietico e quello atlantico, bensì anche quelli fra il nord e il sud del bacino mediterraneo, dove l'Italia costituiva una vera e propria cerniera tra i due mondi, ma anche, con le sue coste lunghe e porose, un gigantesco molo d'attracco geografico, politico, militare, commerciale, spionistico e una passarella di transito per i tanti traffici, leciti e illeciti, che collegavano i disordini del Medioriente alle geometrie dell'Europa atlantica. Dentro questo contesto geopolitico buona parte delle classi dirigenti italiane è stata attraversata da una «doppia lealtà»⁹, alimentata dal fatto che abbiamo avuto una costituzione formale antifascista, ma una materiale prevalentemente anticomunista, con conseguenti frizioni di sistema, accresciute dal ruolo svolto da un'endemica lotta fazionaria che ha inevitabilmente caratterizzato anche la storia dei servizi segreti.

A mio parere, per quanto riguarda le vicende del terrorismo rosso degli anni Settanta, il segreto di Stato non è l'ostacolo principale alla conoscenza della sua verità storica. A quanto mi risulta esiste un solo significativo caso in cui il segreto di Stato è stato opposto e solo parzialmente rimosso nel 2010 ed è quello riguardante la vicenda del traffico d'armi con l'Olp e la morte dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, scomparsi il 2 settembre 1980 a Beirut, ove si erano recati per documentare le condizioni di vita dei profughi palestinesi. Secondo la ricostruzione del magistrato Giancarlo Armati i due italiani sarebbero stati uccisi perché sospettati di spionaggio filoisraeliano dal gruppo del Fronte popolare per la liberazione della Palestina guidato da George Habash.

9 - F. DE FELICE, *Doppia lealtà e doppio stato*, in «Studi storici», XXX, 1989, pp. 493-563. Per una critica al «piccolo disastro teorico» prodotto dall'uso indebito di questa categoria si veda F.M. BISCIONE, *Il sommerso della Repubblica. La democrazia italiana e la crisi dell'antifascismo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 40. Sul mito storiografico del doppio Stato come chiave di volta interpretativa dell'intera storia repubblicana si rinvia a G. SABBATUCCI, *Il golpe in agguato e il doppio Stato*, in *Miti e storia dell'Italia unita*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 203-216. Opportune puntualizzazioni in A. GIOVAGNOLI, *Un paese di frontiera: l'Italia tra il 1945 e il 1989*, in *Un ponte sull'Atlantico. L'alleanza occidentale 1949-1999*, a cura di A. GIOVAGNOLI - L. TOSI, Milano, Guerini, 2003, pp. 98-99, note 6 e 7.

Il segreto di Stato fu chiesto dal capo centro del Sismi a Beirut, il colonnello Stefano Giovannone, e concesso dal presidente del Consiglio Bettino Craxi nel 1984 e da allora è stato sempre confermato. È verosimile che Giovannone, uomo di fiducia di Aldo Moro che ne invocò in una lettera dalla prigionia la presenza a Roma per risolvere la sua crisi¹⁰, sapesse chi, come e perché avesse ucciso i due giornalisti, ma si sia rifiutato di rivelarlo all'autorità giudiziaria per non guastare i delicati ma fiorenti rapporti politici, diplomatici, militari ed economici tra lo Stato italiano e la dirigenza palestinese.

Sullo sfondo di questa vicenda è assai probabile che aleggi lo spirito del cosiddetto «lodo Moro», un accordo segreto stipulato il 19 ottobre 1973 tra Moro, allora ministro degli esteri, e i rappresentanti dell'Olp, nei giorni in cui infuriava la guerra dello Yom Kippur tra Israele ed Egitto¹¹. Il patto prevedeva la salvaguardia del territorio nazionale dalla minaccia di attentati terroristici in cambio della liberazione dei militanti palestinesi arrestati sul suolo italiano e la tolleranza da parte dell'autorità del nostro Stato nei riguardi del passaggio di armi e di munizioni che sarebbero state utilizzate in Medioriente contro Israele. Il «lodo Moro» regolò una serie di episodi ripetutisi nel tempo che implicarono la liberazione riservata e illegale di vari militanti palestinesi per ragioni di sicurezza dello Stato e che videro protagonista proprio il colonnello Giovannone. Uno fra tutti, forse il più importante: il 31 ottobre 1973, nel corso della guerra dello Yom Kippur due dei cinque fedayn arrestati a Ostia il 5 settembre 1973, mentre preparavano un attentato all'aeroporto di Fiumicino ai danni di un aereo della El Al Israel Airlines, furono scarcerati e fatti espatriare in Libia a bordo del bimotore Argo 16, grazie a un'operazione del Sid voluta dal direttore Vito Miceli, anche lui uomo di fiducia di Moro.

Come è noto, il 23 novembre 1973, lo stesso aereo precipitò nei pressi del centro petrolifero Agip di Porto Marghera. Nella sciagura morirono i quattro militari italiani membri dell'equipaggio che di solito utilizzavano il velivolo per trasportare i civili della *stay-behind* alla base sarda ove avvenivano le esercitazioni dei gladiatori. Nel corso della lunga inchiesta che ne seguì furono incriminati, tra gli altri, il generale Zvi Zamir, capo dei servizi segreti israeliani dal 1968 al 1974 e Aba Léven, ex responsabile del Mossad in Italia, i quali poi vennero assolti. Secondo la testimonianza del generale Gianadelio Maletti, quando i cinque palestinesi vennero rinchiusi nel carcere di Viterbo, il capo della stazione del Mossad a Roma, Léven, gli propose un'azione congiunta per sequestrarli nel corso di un trasferimento fittizio verso un tribunale: il Sid avrebbe dovuto fornire la documentazione falsa, gli agenti israeliani avrebbero assaltato il furgone e rapito i terroristi per condurli a Tel Aviv. Ma non se ne fece nulla, verosimilmente per il prevalere della linea Miceli-Moro.

10 - Sulla loro tragica vicenda si veda ora il libro inchiesta di N. DE PALO, *Omicidio di Stato: storia dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni*, Roma, Armando Curcio, 2012 e anche l'e-book di F. GRIGNETTI, *La spia di Moro. Il colonnello Stefano Giovannone, dieci anni nei servizi segreti tra petrolio e terrorismo*, e-letta, edizioni digitali, 2012, ad indicem.

11 - Su questo accordo cfr. M. GOTOR, *Il memoriale della Repubblica...*, cit., pp. 337-343.

In quei mesi difficili il governo italiano, nell'ambito di una condivisa vocazione euro-atlantica, ebbe più di una politica estera e d'*intelligence* sul fronte mediterraneo in fibrillazione e collaborò segretamente, come confermato dall'ammiraglio Fulvio Martini¹², sia con gli arabi sia con gli israeliani, a tutela dei propri interessi nazionali sul piano politico ed economico, se si considera la cruciale questione dell'approvvigionamento energetico e petrolifero nel corso della prima grave crisi economica del dopoguerra.

La vicenda Toni-De Palo è il punto culminante di questo campo di relazioni che hanno caratterizzato i rapporti tra l'Italia e il fronte mediorientale nel corso degli anni Settanta. È verosimile che essa sia stata secretata anche per un secondo motivo strettamente legato al primo. I documenti che la riguardano avrebbero consentito di gettare una luce anche su una serie di legami che hanno interessato il traffico d'armi internazionale e i rapporti tra il «partito armato» italiano e il Medioriente. A riprova di ciò, grazie a una relazione dei Servizi segreti italiani, resa pubblica solo nella seconda metà degli anni Novanta, sappiamo che, nell'estate 1978, «venne organizzato un incontro a Parigi tra Mario Moretti e un rappresentante dell'Olp»¹³. Diversi erano gli obiettivi perseguiti da brigatisti e palestinesi. In particolare, per le Brigate rosse si trattava soprattutto di ottenere armi ed esplosivi, assistenza per i latitanti all'estero e accesso ai campi di addestramento in Libano. Per l'Olp, invece, prioritaria era la possibilità di commissionare alle Brigate rosse attentati contro obiettivi israeliani in Italia. Secondo la relazione, tale strategia rispondeva alla volontà dei palestinesi di non violare l'impegno «informale» a non operare direttamente sul territorio italiano, stabilito da Moro. Le Brigate rosse, inoltre, avrebbero dovuto custodire in Italia depositi di armi per conto dei palestinesi.

Il rifornimento di armi alle Brigate rosse arrivava dall'Olp, perché i palestinesi alimentavano lo sviluppo di lotte nazionali sullo scacchiere europeo, smistando gli arsenali che arrivavano dal blocco sovietico¹⁴. Su questo mercato sporco e clandestino un ruolo di cerniera e di collegamento è stato svolto dall'area di autonomia operaia, di «Metropoli» e dei Comitati comunisti rivoluzionari. Gli esponenti di questa galassia fungevano da intermediari, fornivano manovalanza per i trasporti - come ha confermato l'arresto a Ortona nel novembre 1979 dell'autonomo Daniele Pifano bloccato mentre trasportava un missile¹⁵ - e in cambio ricevevano denaro e

12 - Si veda l'audizione di Fulvio Martini davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, il 6 ottobre 1999, reperibile online <<http://www.stragi80.it/documenti/comstragi/martini.pdf>>.

13 - *La rete internazionale del terrorismo italiano* in «Gnosis. Rivista italiana di intelligence», 2005, 3; ma il documento era già stato utilizzato nel 1989 da S. MARCHESI, *I collegamenti internazionali del terrorismo italiano (dagli Atti Giudiziari)*, L'Aquila, Japadre, 1989, pp. 125-26.

14 - Si veda la ricostruzione in G. FASANELLA - R. PRIORE, *Intrigo internazionale: perché la guerra in Italia. Le verità che non si sono mai potute dire*, Milano, Chiarelettere, 2010, pp. 93-133.

15 - La vicenda è analizzata nelle sue implicazioni internazionali da G. PARADISI - G. P. PELIZZARO - F. DE QUENGO DE TONQUÉDEC, *Dossier strage di Bologna. La pista segreta*, Bologna, Giraldi, 2010, pp. 68-80.

costruivano propri arsenali autonomi in base al principio che chi controlla i canali di rifornimento delle armi e il loro commercio, controlla indirettamente anche la lotta armata. Se si riuscisse a seguire la circolazione globale delle armi e a ricostruire i tempi e i modi con cui esse furono immesse in Italia, potremmo approfondire gli insospettabili interessi economici e politici endogeni che hanno alimentato la lotta armata in Italia. Si conoscerebbero meglio anche le intelligenze internazionali che, nel determinare la qualità degli armamenti messi in circolazione, sono riuscite a regolare e quindi a condizionare l'intensità e gli effetti della stessa violenza terroristica.

Quest'attività, naturalmente, implicava rapporti anche con la criminalità organizzata italiana perché organizzare sbarchi di armi sulle coste napoletane, pugliesi, siciliane e, soprattutto, calabresi richiedeva il consenso e il lasciapassare delle organizzazioni malavitose locali. Non stupisce, quindi, che Craxi abbia posto il segreto di Stato sulla vicenda, in grado verosimilmente di rivelare una serie di informazioni utili a ricostruire le intersezioni e i campi di interessi coincidenti con il Medioriente tra eversione rossa, criminalità organizzata, servizi segreti, diplomazia informale, commercio di armi e rifornimenti petroliferi, con relative tangenti, volte a finanziare l'attività delle correnti nei diversi partiti ed esponenti politici e di governo italiani, in particolare democristiani e socialisti.

Vorrei però ribadire che la conoscenza del terrorismo in Italia non dipende dall'applicazione del segreto di Stato. Piuttosto esiste un segreto di Stato strisciante e di fatto, alimentato dall'«accurato disordine» archivistico che favorisce lo smarrimento e la conseguente irreperibilità di documenti, alcuni dei quali potrebbero essere stati sottoposti al vincolo del segreto di Stato oggi non più attuale¹⁶. Basta che un documento sia inserito in un fascicolo sbagliato per divenire invisibile. Non è sufficiente, quindi, che un documento sia desecretato, occorre poterne rintracciare l'esistenza e avervi materialmente accesso, oppure poter ricostruire attraverso i verbali di distruzione cosa è stato eliminato e quando. La stessa organizzazione di un archivio corrente, come sottolineato da Paola Carucci, «prima ancora di costituire una questione di carattere tecnico, è una questione di natura politica e di cultura amministrativa»¹⁷.

Vi è poi la grande questione degli archivi fantasma come quelli dei Carabinieri, da sempre inaccessibili ed esonerati dall'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato. Purtroppo le amministrazioni versano le carte solo parzialmente, se non per nulla, e, quando lo fanno, i documenti non sono in condizione di essere subito consultati per lo stato di voluto disordine con cui sono stati conservati, come avviene, ad esempio, con l'archivio del Ministero degli esteri. Per non parlare delle carte dei

16 - Cfr. L. GIUVA, *Archivi e diritti ... cit.*, pp. 185-190.

17 - P. CARUCCI, *Le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo nel quadro dell'archivistica contemporanea*, in *Gestione di documenti e trasparenza amministrativa: atti del Convegno internazionale (Fermo, 6-8 settembre 1993)*, a cura di O. BUCCI, Macerata, Pubblicazioni dell'Università, 1994, pp. 66-67.

servizi segreti, alla riorganizzazione e razionalizzazione delle quali il presidente del COPASIR Massimo D'Alema ha dedicato parte del suo impegno istituzionale. A questo proposito D'Alema ha pubblicamente denunciato un effetto paradossale: dal momento che i servizi segreti italiani non versano regolarmente le loro carte all'Archivio centrale dello Stato sono studiati soltanto sui documenti acquisiti dalla magistratura e di conseguenza è resa pubblica esclusivamente la storia delle loro deviazioni o reati. Al contrario, una maggiore trasparenza consentirebbe agli storici di raccontare anche quanto di buono e di utile i servizi segreti italiani hanno svolto e svolgono per garantire la sicurezza nazionale e ciò avrebbe un effetto positivo sulla stessa immagine dell'istituzione presso l'opinione pubblica italiana.

In conclusione, la ricerca della verità storica sugli anni Settanta, e non solo, passa inevitabilmente per una buona gestione e valorizzazione degli archivi pubblici, un traguardo dal quale, per ragioni di tagli economici e di mancato ricambio del personale, siamo particolarmente distanti, anche rispetto agli standard occidentali. Una simile situazione di opacità e di disordine induce tanti ricercatori a nutrire aspettative immotivate che contribuiscono ad alimentare la dietrologia, il qualunquismo e inutili sensazionalismi su questioni che invece dovrebbero essere affrontate con il massimo equilibrio e serenità. Le vittime di tutto ciò sono anzitutto la corretta informazione e la buona ricerca storica. Si tratta di un'importante questione civile che non concerne soltanto il mondo degli archivi e quello degli storici, i quali si limitano a chiedere di essere messi in condizione di svolgere al meglio il loro lavoro, ma interessa soprattutto la qualità e la trasparenza della nostra democrazia.

55



Dio ci ha donato la memoria così possiamo avere le rose anche a dicembre.

James Matthew Barrie

SEGRETO DI STATO E ACCESSO AGLI ARCHIVI: A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE

Massimo D'Alema

Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

È tempo di una ripresa di spirito civico e di impegno civile, che speriamo ci aiuti a fare dei passi in avanti anche sulle delicate questioni all'esame di questo convegno.

Personalmente non ho la competenza per riprendere l'insieme dei problemi sollevati e che riguardano, più in generale, la disponibilità delle fonti per la ricerca storica, oltre che per la ricerca della verità in sede giudiziaria.

In questa sede si sono accavallati temi abbastanza diversi tra di loro: il legittimo e insaziabile desiderio di verità su vicende che hanno insanguinato e fortemente condizionato la storia del Paese, alcune delle quali sono ancora oggetto di indagini di carattere giudiziario, e la necessità e la possibilità di indagare in sede storiografica su pagine cruciali della vicenda italiana e della storia contemporanea del nostro Paese.

Naturalmente non ruota tutto attorno ai servizi segreti, che godono di una denominazione che attira molte curiosità e aspettative in quanto, essendo segreti, si suppone che vi si concentri una quantità enorme di informazioni nascoste e di verità da scoprire. In realtà, come poi cercherò di dire, queste verità da scoprire riguardano diverse amministrazioni e corpi dello Stato, non soltanto l'*intelligence*.

In ogni caso, vorrei concentrarmi maggiormente su ciò che mi compete dal punto di vista istituzionale, cioè il ruolo dei Servizi, lo stato di attuazione della legge 124, la riforma in materia di segreto di Stato, classificazione e declassificazione dei documenti, accessibilità degli archivi. Questioni sulle quali cercherò di fornire risposte puntuali sullo stato dell'arte.

Vorrei anche dire che ho molto apprezzato le iniziative presentate nel corso di questo convegno e che sono il frutto di una collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni e organismi come le fondazioni, che svolgono, soprattutto in questa parte del Paese che dispone di queste strutture, un ruolo di carattere sociale e culturale insostituibile.

Si tratta di un lavoro importante, perché difficilmente tutto può essere lasciato sulle spalle di un'amministrazione pubblica. Tuttavia, non c'è dubbio che l'amministrazione archivistica svolge, in condizioni difficili, un ruolo fondamentale e insostituibile. Si deve dare atto della passione, dell'impegno civile, non solo professionale, con cui lavorano tantissimi operatori in questo campo.

Mi sento chiamato in causa dalla discussione di oggi non solo come presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) o come parlamentare, ma anche come cittadino, come militante democratico, come persona curiosa della storia del Paese.

Partirò dai problemi che ho affrontato nel mio ruolo istituzionale: gli interrogativi che investono la riforma, lo stato di attuazione della legge 124 e l'azione parlamentare che si è svolta in tal senso.

La riforma recepisce *in toto* il principio a cui si è fatto riferimento fin dal 1984, cioè che il segreto di Stato non possa essere opposto in procedimenti che riguardano stragi. È, questa, una delle novità di una riforma molto complessa, che mi ha riguardato sotto diversi profili: sono stato tra i proponenti, in qualità di vicepresidente del Consiglio e di ministro degli esteri nel periodo non lungo del governo Prodi e, successivamente, mi sono trovato a essere partecipe della fase di attuazione nella sede del controllo parlamentare.

Dovrò necessariamente affrontare un discorso di carattere generale: poiché l'attività del COPASIR è coperta per legge da segreto, cercherò di violare la legge il meno possibile, limitando il mio intervento a ciò che oramai è materia pubblica. Inoltre, bisogna chiarire un punto: l'attuazione della riforma procede attraverso l'emanazione di regolamenti, sui quali è pur vero che il COPASIR ha il potere di esprimere dei pareri, ma l'autorità che è delegata a emanarli è l'Autorità di governo.

In particolare, la grande novità della riforma è di aver accentrato la responsabilità politica in capo al presidente del Consiglio, superando una frammentazione di poteri e di responsabilità, cioè il rapporto tra il servizio segreto cosiddetto interno o civile, che faceva capo al Ministero dell'interno, e il servizio segreto militare, che faceva capo al Ministero della difesa e, solo come collaborazione, al Ministero degli esteri. Ora tutto è stato ricondotto al Dipartimento per la sicurezza e, quindi, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Rispetto a questa responsabilità altissima noi abbiamo un compito di interlocuzione e di controllo. Purtroppo tale compito non sempre è stato agevole, poiché il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi non ha mai accettato di venire al COPASIR, il che ha costituito certamente una singolarità rispetto al controllo parlamentare. Ancorché la legge non dica se, come e quando, ma dica testualmente «il presidente del Consiglio risponde al COPASIR per le materie di sua esclusiva competenza» e preveda questo come un rapporto ordinario, tale rapporto ordinario non si è mai realizzato nel corso dell'attuale legislatura.

La riforma del 2007 ha introdotto altre novità: in materia di archivi è stato avviato un percorso di riorganizzazione e accentramento degli archivi presso il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). È una questione complicata; non ho nessuna difficoltà ad ammettere che lo stato di attuazione della riforma è faticosamente indietro perché, prima ancora di discutere delle limitazioni derivanti dal segreto di Stato o dalla classificazione dei documenti,

bisogna dire che c'è un delicatissimo problema che riguarda l'accessibilità fisica a questi archivi, dei quali non è stato facile neppure sapere quanti siano e dove siano.

La legge prevede che ci sia un accentramento presso il DIS, dove si deve formare un archivio che la legge definisce impropriamente «storico», ma che gli archivisti definirebbero un archivio di deposito, ossia dove far convergere i materiali che provengono dai diversi settori dei Servizi e che da lì, trascorsi quarant'anni, dovrebbero essere spostati verso l'Archivio centrale dello Stato. Noi stiamo premendo perché questo complesso sistema sia messo a regime. Sono stati fatti alcuni passi in avanti, superando enormi difficoltà di carattere corporativo e burocratico. A partire dal dovere di informare il Comitato della istituzione di nuovi archivi, un aspetto che può sembrare una banalità, ma che è essenziale allo scopo di esercitare un controllo circa la possibilità di attività improprie di archiviazione e di dossieraggio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a episodi di questo genere: mi riferisco, da ultimo, alla formazione di un archivio presso gli uffici del SISMI di via Nazionale, che non sembrava propriamente volto a tutelare la sicurezza del Paese. E qui non parlo di stragi lontane, parlo di eventi molto vicini.

Queste attività sono state messe sotto controllo, raccogliendo tutte le informazioni circa gli archivi esistenti e stabilendo la progressiva concentrazione dei materiali presso l'archivio centrale del DIS. L'attività di trasmissione dei materiali si è avviata concretamente.

In questa circostanza, il COPASIR ha richiesto formalmente all'autorità delegata che il passaggio di documenti attualmente custoditi presso le Agenzie, AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), consenta contestualmente l'accesso, ai sensi della legge 241, anche a storici e studiosi, e non soltanto la formazione di un archivio riservato interno.

Naturalmente, ripeto, la legge prevede il successivo versamento dei documenti presso l'Archivio centrale dello Stato.

La messa a regime di questo sistema è un processo molto complesso che non risolve il problema degli archivi perché gli studiosi si scontrano con la complessità di un'organizzazione archivistica che ha portato a una situazione di frammentazione che è del tutto sbagliata, oltre che costosa per una pubblica amministrazione ridotta al lumicino per quanto riguarda settori cruciali. Ciò è avvenuto anche grazie a decisioni abbastanza recenti; penso a quella, sciagurata, di istituire un archivio storico della Presidenza del consiglio.

Non torno su temi che sono stati già affrontati, come la situazione dell'Archivio centrale dello Stato e, in generale, dell'amministrazione archivistica, la mancanza di ricambio del personale, il rischio che un'intera generazione di archivisti, che è un patrimonio della cultura italiana, piano piano se ne vada in pensione senza che nessuno sia in grado di sostituirla degnamente, con un

colpo drammatico alla ricerca storica del Paese.

Siamo davanti a una vera emergenza nazionale che fa parte della più ampia emergenza che riguarda la cultura e i beni culturali del Paese. È piuttosto assurdo, in tale contesto, che ciascuno degli organi costituzionali disponga del proprio archivio: la Presidenza del consiglio, i Carabinieri, lo Stato maggiore della difesa, la Guardia di finanza, per non parlare dello stato assai problematico in cui versa l'archivio del Ministero degli esteri.

Qui davvero occorrerebbe qualcosa che va molto al di là della portata della legge 124. La comunità scientifica, in primo luogo, e la politica dovrebbero studiare un'organica riforma in grado di mettere ordine in questo comparto.

In particolare, per quanto riguarda la conservazione dei documenti relativi alla storia unitaria italiana, essi dovrebbero essere conservati fundamentalmente presso l'Archivio centrale dello Stato, che dovrebbe essere adeguatamente potenziato attraverso il superamento di un'articolazione delle strutture archivistiche che non ha molto senso.

Oltretutto, molti di questi archivi hanno discipline diverse e norme di solito più restrittive per quanto riguarda l'accesso. Tutto ciò costituisce un vero labirinto per la ricerca storica, la cui complessità va molto al di là del problema, che pure è piuttosto complicato, che riguarda gli archivi dei servizi segreti.

Cosa si troverà negli archivi dell'*intelligence* non lo sappiamo. In ogni caso, spesso si alimentano delle aspettative, ma ho qualche ragionevole dubbio che vi siano documentate tutte le deviazioni dei Servizi e temo che una parte di queste deviazioni appartenga a una tradizione orale che difficilmente troverà riscontro negli scritti. Al di là degli archivi, il vero problema è in che misura questi organismi dello Stato abbiano contribuito attivamente alla ricerca di una verità che, in molti casi, non è una verità archivisticamente documentabile, ma che appartiene a una tradizione, a una memoria.

Questo è ciò che riguarda la complessa vicenda degli archivi.

La materia del segreto di Stato, invece, è un tema assai delicato e complesso, che riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, così come anche la materia relativa alle classifiche di segretezza.

Qui dobbiamo intenderci con chiarezza, perché spesso si fa confusione. Il segreto di Stato riguarda specificamente il segreto che viene opposto alla magistratura, perché la consultabilità dei documenti da parte dei cittadini, degli studiosi, è disciplinata da altre normative.

Si tratta di un potere eccezionale di sbarramento che impedisce ai magistrati di esaminare un documento o di ottenere determinate informazioni che possono mettere a rischio, se divulgate, la sicurezza del Paese. Ed è un potere che comporta un'altissima responsabilità politica: solo il presidente del Consiglio può decidere di apporre il segreto di Stato o di confermarne l'opposizione, sollevata nel corso di un procedimento giudiziario, su un documento o su una deposizione.

Ad esempio, se un magistrato richiede delle informazioni a un funzionario chiamato a testimoniare in un processo, quest'ultimo può dire: «non posso rispondere, oppongo il segreto di Stato». A quel punto è il capo del governo che può confermare o meno l'opposizione, impedendo alla magistratura di conoscere l'oggetto del segreto di Stato.

La Corte costituzionale è intervenuta su questa delicatissima materia sottolineando con forza la responsabilità politica del presidente del Consiglio e la insindacabilità, in sede giurisdizionale, di questo potere. Mi riferisco a una recente sentenza che è stata pronunciata sul caso del rapimento di Abu Omar, in occasione del conflitto di attribuzione sollevato dai giudici di Milano che si sono visti confermare il segreto di Stato dai governi Berlusconi e Prodi. Ebbene, la Corte costituzionale ha riconosciuto il potere esclusivo del capo del governo in materia.



Se non ricordiamo
non possiamo comprendere.
Edward Morgan Forster

Un potere esclusivo, delicato e insindacabile, ma non privo di limiti. La legge, e in qualche modo la Consulta, ne hanno delineato i confini: il segreto di Stato non può riguardare reati eversivi dell'ordine costituzionale, fatti di terrorismo, stragi e mafia; può, invece, riguardare operazioni condotte in collaborazione con altri Paesi, la cui divulgazione possa minacciare le relazioni internazionali del Paese, o notizie relative al funzionamento, agli *interna corporis* dei Servizi. Insomma, si tratta di uno strumento eccezionale posto a tutela della sicurezza dello Stato.

Da parte nostra, comunque, premeremo affinché almeno le norme relative all'accesso all'archivio dei servizi segreti siano rese pubbliche. Qui il problema è che l'amministrazione che ha classificato il regolamento lo ha fatto proprio perché in esso vi sono norme attraverso le quali si evince la struttura e il funzionamento interno delle Agenzie; c'è un'estrema ritrosia a rivelare tutto ciò che concerne gli *interna corporis* dei Servizi.

Per quanto riguarda le classifiche di segretezza («riservato», «riservatissimo», «segreto» e «segretissimo»), a mio parere se ne fa un uso eccessivo, persino ridicolo, in qualche caso. Oltretutto, la vicenda Wikileaks dimostra che l'enorme estensione dei segreti finisce col renderli indifendibili. Sarebbe piuttosto saggio che le amministrazioni limitassero queste forme di protezione a ciò che veramente deve essere tenuto riservato e non farne un uso discrezionale, enormemente esteso, ultroneo. Tornando al segreto di Stato, la Commissione Granata ha proposto una protezione di secondo livello, cioè il fatto che, scaduto il termine di 15 anni stabilito dalla legge, l'ulteriore quindicennio di proroga potesse essere stabilito con decisione politica e non burocratica.

Il COPASIR, in sede di parere, si è opposto.

Per inciso, il Comitato è un organismo dal funzionamento complesso non solo perché le sue attività sono segrete, ma perché è un organismo perfettamente paritario: è presieduto per legge da un esponente dell'opposizione ed è composto da cinque esponenti della maggioranza e da cinque dell'opposizione. Ne consegue che, per poter deliberare a maggioranza, ogni decisione non può che essere *bipartisan*.

Dico questo perché voi potete immaginare la fatica che ciò comporta, in un contesto culturale nel quale la dialettica governo-parlamento sembra essere stata totalmente sostituita dalla dialettica maggioranza-opposizione. In passato il parlamento, indipendentemente da maggioranze e minoranze, aveva la cultura di controllare il governo. Oggi, invece, viviamo in un'epoca in cui c'è una maggioranza parlamentare che si ritiene un puro prolungamento dell'esecutivo e prendere delle decisioni che in qualche modo pretendano di sindacare le attività del governo, in un organismo perfettamente paritario, è un'attività estremamente impegnativa.

Sulla durata del segreto di Stato abbiamo chiesto al governo di rispettare alla lettera la legge 124/2007 e abbiamo ricevuto assicurazioni in tal senso: la

raccomandazione di istituire una protezione di secondo livello, contenuta nelle conclusioni della Commissione Granata, non sarà tenuta in considerazione.

Invece, sul problema relativo al concetto di segreto di Stato «internazionale», cioè la possibilità che ci sia un regime speciale per documenti relativi a vicende che coinvolgono la responsabilità di servizi segreti stranieri, il COPASIR non ha raggiunto un parere condiviso; è un tema che è ancora oggetto di confronto con l'esecutivo.

La mia personale opinione è che questo principio sia molto discutibile, al di fuori dei casi in cui vi sia piena reciprocità, ossia quando un principio di questo genere sia dall'altra parte accettato come valevole nei nostri confronti. Altrimenti non si capisce perché noi dovremmo farci carico di una protezione speciale per operazioni o vicende che coinvolgono Stati che non ricambierebbero il favore. Il segreto di Stato è uno strumento certamente molto delicato e ancora in tempi recenti ne è stato fatto un uso arbitrario.

Mi riferisco a un complesso di vicende controverse; per esempio, nel caso del processo Abu Omar, ho condiviso la decisione del presidente del Consiglio Romano Prodi di confermare l'opposizione del segreto di Stato. In quel caso, il segreto proteggeva una delicatissima vicenda che coinvolgeva le responsabilità di un Paese amico e alleato e pertanto rientravamo, come la Corte costituzionale ha riconosciuto, nei casi di specie in cui il segreto di Stato è legittimo.

Di converso - lo dico perché tutto ciò è avvenuto con scarsa eco di opinione pubblica - in vicende recenti, come la vicenda del processo Telecom a Milano, dove con il segreto di Stato si è protetto un funzionario del servizio segreto militare coinvolto in attività di dossieraggio promosse da un'agenzia privata di investigazioni assieme all'ufficio di sicurezza di Telecom, devo dire sinceramente che non si capisce quale valore si intendesse tutelare. In quel caso, il segreto di Stato è intervenuto a rendere difficile l'accertamento della verità in una vicenda che ha tutti gli aspetti di una deviazione dell'attività dei Servizi.

Ciò è ancor più vero nel processo presso il Tribunale di Perugia relativo alla vicenda di via Nazionale, dove, senza alcun dubbio, si svolgeva un'attività del tutto estranea alle attività istituzionali dei servizi segreti, come è emerso chiaramente dalle indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla luce dossier relativi a magistrati, giornalisti, ecc. Attività che gli stessi Servizi hanno dichiarato essere estranea ai loro compiti e alle loro finalità. In questo caso, il ricorso al segreto di Stato, a mio giudizio, è stata una decisione chiaramente forzata.

Il segreto di Stato è uno strumento molto particolare, che deve essere usato con estrema cautela. Secondo me, al di là del controllo parlamentare, che nelle condizioni date si può esercitare limitatamente, è anche bene che vi sia una forma di controllo da parte dell'opinione pubblica, nel senso che, di fronte a vicende come quelle che ho appena ricordato, forse l'opinione pubblica dovrebbe un po' di più fare sentire la sua presenza per segnalare che, ad esempio, il segreto di

Stato per proteggere le attività di Pio Pompa sembrerebbe non precisamente volto a garantire la sicurezza del Paese.

In ogni caso, non credo che il segreto di Stato costituisca davvero il principale ostacolo o un ostacolo rilevante rispetto all'accertamento della verità nelle vicende relative alle stragi, non solo perché in nessuna di queste vicende risulta esplicitamente opposto.

Anche se ci siamo posti un interrogativo: in che misura l'opposizione del segreto di Stato, pur non potendo riguardare le vicende di stragi ma opposto in altre vicende e poi estensivamente utilizzato, possa aver ostacolato la ricerca della verità anche in questo campo. Qui si possono fare degli esempi: la vicenda Eni Petromin, il caso Toni-De Palo e il presunto traffico di armi tra OLP e Brigate Rosse sono vicende sulle quali si è esercitato il segreto di Stato e ciò ha portato a secretare un'enorme mole di documenti la cui desecretazione potrebbe, forse anche indirettamente, aiutare ad accertare la verità in altre vicende.

Da questo punto di vista, penso sia giusto esercitare una certa vigilanza sugli effetti indiretti che l'uso del segreto può aver avuto. In gran parte si tratta di segreti che sono in scadenza e non dovrebbero esserci difficoltà a trasmettere all'autorità giudiziaria documenti che possano essere utili in quanto collegati a vicende oggetto di indagini per i gravi reati di cui abbiamo parlato qui. Nella vicenda Toni-De Palo il COPASIR è intervenuto al fine di consentire ai familiari dei due giornalisti scomparsi di prendere visione di gran parte dei documenti depositati presso gli archivi e questo è stato un primo caso in cui la collaborazione tra parlamento e cittadini ha consentito un accesso importante a una documentazione che, fino ad oggi, era stata di fatto non disponibile.

Infine, vorrei dire qualcosa sulle classifiche di segretezza.

Innanzitutto ritengo che bisognerebbe vivamente consigliare a tutte le amministrazioni un uso meno estensivo, meno arbitrario, più limitato di questo strumento di riservatezza. Ma credo che si debba respingere ogni interpretazione che voglia limitare la portata dell'innovazione prevista dalla legge 124, che prevede un meccanismo di declassifica automatica e la durata massima di 15 anni per le diverse denominazioni, a meno che ciò non venga superato da una decisione politicamente motivata del presidente del Consiglio, e non da sbarramenti di natura burocratica che possono essere opposti dalle amministrazioni: questo sarebbe francamente inaccettabile.

Riassumendo i temi relativi all'attuazione della legge 124, accolgo la critica che il processo di attuazione della riforma sia un processo lento e potrebbe riguardare anche altri aspetti di natura ordinamentale.

Penso a temi che non riguardano questa sede come, per esempio, la difficile applicazione del principio, pure così importante, che la selezione del personale avvenga attraverso concorsi e non attraverso i meccanismi che sono stati adottati fino ad oggi; o la decisione, che pure è stata presa e poi contestata in sede giurisdizionale con un appello al TAR del Lazio, che costituisce per molti

aspetti, secondo me, il cuore della riforma vera, quella di un ampio *turnover* che porti fuori dai Servizi circa 590 funzionari, che stanno lì da più di vent'anni. Questo vale più di tutte le leggi che si possono scrivere sulla materia.

Si sta lavorando per favorire quel ringiovanimento, quel ricambio, quella acquisizione di nuove professionalità che sono necessarie, proprio in relazione ai compiti che i servizi segreti hanno. La riforma ne individua i nuovi compiti, che riguardano l'economia nazionale e l'idea di proiettarli oltre la logica della guerra fredda, che ne ha fortemente segnato tutta la storia nel corso del dopoguerra.

Non si può parlare dei servizi segreti al di fuori di una considerazione storica, che riguarda la storia del nostro Paese. C'è una profonda differenza tra la trattazione dei segreti in un paese come gli Stati Uniti d'America e l'Italia. La differenza è che i segreti italiani riguardano la storia interna dell'Italia, i segreti della CIA riguardano le operazioni che la CIA ha fatto in giro per il mondo. I segreti italiani riguardano il fatto che il nostro è stato un paese attraversato dalla guerra fredda, nel quale apparati dello Stato hanno, non per deviazione ma perché era il loro compito, esercitato un ruolo fondamentale nel controllare la vita politica interna. Una peculiarità che rende molto difficile affrontare la questione come se fosse soltanto un esame di diritto comparato. La CIA ci ha raccontato quello che ha fatto, ad esempio, in Guatemala, ma noi chiediamo ai nostri Servizi di sapere cosa hanno fatto qui, il che è molto più impegnativo, da ogni punto di vista.

Basta leggere la monumentale storia dei servizi segreti italiani di Giuseppe De Lutiis¹ per rendersi conto che i nostri Servizi furono ricostituiti nel dopoguerra dagli inglesi e, in parte, dagli americani, recuperando tutto il vecchio personale fascista perché era quello più adatto a organizzare una struttura la cui *mission* fondamentale non era quella di vigilare sulla sicurezza del Paese, ma di combattere il Partito comunista e la sinistra. Andarono persino a recuperare il generale Roatta, accusato dell'omicidio dei fratelli Rosselli: ecco di cosa parliamo.

Naturalmente è passato molto tempo, sono cambiate molte cose, oggi sarebbe sbagliato considerare soltanto in questi termini la realtà dei Servizi; parliamo di un cambiamento culturale molto profondo che va al di là delle belle parole che si possono scrivere in un testo di riforma.

Ho cercato più volte di convincere i Servizi che una maggiore trasparenza dei documenti relativi alla loro storia consentirebbe agli storici di scriverne una storia che non sia soltanto una storia delle loro deviazioni. Gran parte della storiografia sui servizi segreti, infatti, si basa attualmente su fonti giudiziarie. La magistratura ha acquisito gli atti, laddove non c'era il segreto di Stato, ma

1 - [G. DE LUTTIIS, *I servizi segreti in Italia. Dal fascismo all'intelligence del XXI secolo*, Milano, Sperling & Kupfer, 2010].

una storia dei servizi segreti fondata quasi esclusivamente su fonti giudiziarie è inevitabilmente una storia delle deviazioni dei servizi segreti. Al contrario, ciò che i Servizi hanno fatto nel corso degli anni per proteggere la sicurezza del Paese viene custodito in archivi inaccessibili. Il che non è neppure nel loro interesse, ma è un ragionamento che fatica ad aprirsi una breccia.

Credo che questa considerazione non ci possa sfuggire: si tratta di riformare uno dei gangli più delicati di un apparato pubblico che è stato per lungo tempo segnato da un conflitto drammatico che ha attraversato l'Italia, il che rende indiscutibilmente questo problema molto più delicato di quanto possa essere in altri Paesi.

Penso che per molti aspetti la verità storica, nelle sue grandi linee, sia una verità di cui siamo abbastanza consapevoli, anche grazie alla ricerca storica.

66 Penso a un saggio sul Piano Solo², che mi sono trovato a presentare assieme a Miguel Gotor, che è interessante anche perché lo studioso che lo ha scritto ha potuto utilizzare fonti archivistiche di natura privata che gli hanno consentito di aprire uno squarcio sul Piano. La cosa interessante di questa voluminosa opera è che rende in gran parte giustizia ai servizi segreti: si capisce che il Piano Solo non fu una deviazione del generale De Lorenzo, ma fu un programma di azione contro la sinistra che fu commissionato al generale De Lorenzo da un'altissima autorità politico-istituzionale del tempo, e naturalmente chi serve lo Stato non può che eseguire le indicazioni che vengono dalle autorità politiche e istituzionali.

Lo dico perché spesso si è parlato di deviazioni a proposito di episodi che forse deviazioni non sono state, nel senso che era l'indirizzo che concretamente certi apparati avevano e svolgevano. Anche se è stato, per lo meno a partire da una certa fase storica, un indirizzo inaccettabile e contrario alla legge.

Si è parlato, per il nostro Paese, della complessa realtà di un doppio Stato, di una doppia lealtà, del convivere insieme di una democrazia costituzionale e di una costituzione materiale in cui, invece, il peso della guerra fredda ha fortemente condizionato l'opera di delicatissimi apparati dello Stato.

Una certa mentalità, anche per responsabilità politiche, ha continuato a operare, cercando di far sopravvivere il fantasma della guerra fredda anche quando storicamente ciò non aveva più alcun senso, ossia durante la seconda repubblica.

Con molto ritardo, perché il 2007 è tardi rispetto al 1989, una riforma coraggiosa ha aperto una stagione nuova. Bisogna attuarla pienamente, superando resistenze corporative, timidezze politiche e questo è esattamente l'impegno nel quale ci cimentiamo, con la consapevolezza dei limiti del nostro agire. Ci sono domande a cui il COPASIR non può dare risposte, il massimo

2 - [M. FRANZINELLI, *Il piano Solo. I servizi segreti, il centro-sinistra e il golpe del 1964*, Milano, Mondadori, 2010].

che possiamo fare è esprimere delle raccomandazioni al governo e affinché le raccomandazioni al governo siano condivise dalla maggioranza dei membri del Comitato, devo convincere i parlamentari che rappresentano la maggioranza. I nostri poteri sono piuttosto limitati ma, entro questi limiti, credo che noi abbiamo detto con chiarezza alcuni *no*, alcuni *sì* e stiamo cercando di spingere la riforma nel senso di un effettivo cambiamento.

Detto questo penso che, e la discussione di oggi lo conferma, noi abbiamo bisogno, più in generale, di qualcosa che vada molto oltre la questione dei servizi segreti, abbiamo bisogno, in Italia, di qualcosa che assomigli al *Freedom of Information Act*. Ne abbiamo bisogno per quanto riguarda l'insieme della pubblica amministrazione e abbiamo bisogno di mettere mano all'insieme dell'organizzazione e dell'ordinamento archivistico del Paese. Il quale, ripeto, così com'è è povero di mezzi, frantumato, soggetto a norme diversamente restrittive e tutto questo crea un labirinto che rende molto difficile un lavoro prezioso: quello dei ricercatori e degli storici che vogliono ricostruire la vicenda del Paese e portarne alla luce le verità storiche e politiche, il che è il fondamento essenziale per potere andare avanti meglio e insieme.

67



Quando arriva la conoscenza,
arriva anche la memoria.

Gustav Meyrink

GLI ARCHIVI SUPPLEMENTI

GLI ARCHIVI SCRIVONO LA NOSTRA STORIA

Ilaria Moroni

Rete degli archivi per non dimenticare - Centro documentazione archivio Flamigni

Archivi pubblici e privati, pur avendo ampia diffusione nel nostro paese, e pur avendo goduto di ripetuti interventi legislativi, sembrano non poter fondare la loro espansione su una solida e diffusa *cultura della memoria*. Sembrano anzi essere vittime della mancanza di una *cultura della documentazione* e quindi di una sottovalutazione dell'importanza della ricostruzione della memoria.

È da queste considerazioni che il Centro documentazione archivio Flamigni realizza il convegno «Archivi in rete per non dimenticare: terrorismo, stragi, violenza politica, movimenti e criminalità organizzata» (Roma, 19 dicembre 2006) dando vita così di fatto alla «Rete degli archivi per non dimenticare». La creazione di una rete, la valorizzazione e la diffusione di documenti e fonti sono punti essenziali per rendere fruibili questi luoghi: gli archivi privati e i centri di documentazione presenti sul territorio nazionale custodiscono, infatti, un vasto e proteiforme patrimonio (cartaceo, audio, video, fotografico).

Archivi privati e pubblici, associazioni e centri documentazione che hanno aderito al progetto di creazione della «Rete degli archivi per non dimenticare» sono molto diversi tra loro. Diversi sono i soggetti (pubblici, privati, legati a questioni molto diverse) e diverse sono le tipologie documentarie e gli interventi di riordino realizzati¹.

È molto importante tenere viva un'esigenza di giustizia, ma ancor più di conoscenza storica, per i gravissimi eventi che hanno caratterizzato un lungo arco della storia repubblicana, e visto un duro bilancio di vittime innocenti travolte da un complesso intreccio di equilibri politici sotterranei e di giochi di interessi e di poteri, a volte troppo lontani dalla percezione dei comuni cittadini.

Per i fatti di terrorismo e le stragi, a partire dalle bombe di Milano e di Roma del 12 dicembre 1969, si è raggiunta solo in misura limitata una conclusione giudiziaria, resa peraltro difficile dai tentativi di depistaggio e dalle coperture offerte anche nell'ambito di alcune istituzioni.

Suona amaro parlare di giustizia a tanti anni dagli eventi, una giustizia che può arrivare a toccare i colpevoli materiali, più raramente i mandanti, troppo tardi perché questo possa rappresentare un effettivo risarcimento morale per i familiari delle vittime, ai quali inoltre i lunghi anni di attesa per gli esiti

71

1 - L'elenco aggiornato delle realtà aderenti è consultabile online <<http://memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/partner/partner>>.

giudiziari hanno reso ancora più difficile l'elaborazione del lutto e frustrato, in più casi, il bisogno naturale di ricostruire una esistenza normale.

La possibilità di studiare questi eventi drammatici per capire rilevanti aspetti criminali della storia del nostro paese dagli anni Sessanta alla caduta del muro di Berlino (1989), è pertanto affidata soprattutto alle fonti giudiziarie e a quelle relative alle inchieste parlamentari, alla memorialistica e a una attenta rilettura dei giornali dell'epoca, come scrive Paola Carucci nel suo contributo al volume *Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*².

La rilevanza dell'impegno svolto dagli archivi aderenti alla «Rete degli archivi per non dimenticare» testimonia un esempio di passione civile che si traduce nella conservazione e nella tutela della nostra memoria recente.

72 Una delle problematiche strettamente connesse alla divulgazione delle fonti documentarie conservate negli archivi e centri di documentazione aderenti è senza dubbio di natura economica.

Sono pochi infatti gli archivi privati che possono contare sul lavoro continuo di archivisti professionisti. Nella maggior parte dei casi gli archivisti vengono impiegati «a prestazione» e con i pochi fondi a disposizione cercano di realizzare il miglior risultato di riordino possibile; altre volte il lavoro di riordino è svolto da volontari che, con minime conoscenze di archivistica, riescono a rendere fruibile il vasto patrimonio conservato; ci sono poi realtà in cui gli stessi uomini e donne che hanno visto nascere l'archivio, ne divengono la memoria storica e solo grazie a loro si può cercare di ricostruire il filo che tiene insieme quel mare di carte.

Il primo censimento che ha dato origine alla *Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, è stato solo una prima fotografia di questa realtà e voleva essere una base da cui partire per intervenire nella situazione presente, per migliorare la fruibilità dei documenti tramite la conoscenza stessa dell'esistenza degli archivi che li conservano. Scopo generale è stato quello di portare alla luce, far conoscere e mettere a disposizione dei ricercatori quanto esiste e, insieme, incentivare l'emersione delle fonti ancora non disponibili per i motivi più diversi. Ovviamente hanno partecipato alla pubblicazione dei risultati del censimento solo gli archivi e i centri di documentazione che hanno voluto aderire al progetto. C'è da rilevare poi che molti archivi privati, malgrado l'interesse dimostrato, non sono riusciti, soprattutto a causa di problemi economici, a portare a termine il lavoro, anche perché spesso conservano documentazione che non è stata in alcun modo sottoposta a nessun tipo di riordino sommario.

2 - *Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, a cura di I. Moroni, Roma, Icpal, 2010 (disponibile anche online <http://memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?p_l_id=11611&folderId=90772&name=DLFE-6701.pdf>).

Il 7 maggio 2010 si è svolto, presso la sede dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario - ICRCPAL, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, il convegno nazionale «Fonti per una storia ancora da scrivere» durante il quale sono stati presentati i risultati del censimento sulle fonti relative al terrorismo, lo stragismo, la violenza politica, la criminalità organizzata e i movimenti.

Il giorno successivo, in occasione della celebrazione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, il presidente della Repubblica ha voluto che presentassimo il progetto al Quirinale.

Grande attenzione è venuta dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha deciso di sostenere il progetto della «Rete degli archivi per non dimenticare», dedicandole un portale tematico³ dove confluirà tutto il patrimonio di memorie conservate nel nostro paese e sarà possibile rintracciare la documentazione esistente, che è stato inaugurato il 9 maggio 2011 dal direttore generale per gli Archivi, Luciano Scala, dinnanzi al presidente della Repubblica e ai familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi.

Mi sembra importante sottolineare che la maggior parte delle fonti oggetto del censimento e ora confluite nel portale, sono conservate presso le istituzioni statali - archivi storici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, archivi dei ministeri, archivi dei tribunali, archivi di questure e prefetture - e che gli archivi privati e le associazioni dei familiari delle vittime hanno conservato e reso disponibile questo patrimonio svolgendo un lavoro di supplenza istituzionale in assenza del quale, spesso, sarebbe risultato impossibile il reperimento e l'utilizzo di questo materiale documentale. È da rilevare inoltre che solo una stretta collaborazione con le Soprintendenze archivistiche regionali può garantire la sopravvivenza di questi archivi e renderli disponibili per l'utenza.

La «Rete degli archivi per non dimenticare», sin dalla sua costituzione, ha sollecitato le istituzioni su alcune questioni chiave che riguardano le fonti esistenti sul terrorismo, le stragi, la violenza politica e la criminalità organizzata.

Una prima richiesta riguarda la tempestiva pubblicazione di tutti gli atti e i documenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e le garanzie di piena accessibilità a questi atti e documenti da parte dei ricercatori e dei cittadini; esiste infatti a mio parere una vera e propria responsabilità politica in relazione alle carte prodotte e raccolte dalle Commissioni parlamentari d'indagine e d'inchiesta. Presso le biblioteche della Camera e del Senato, dove sono consultabili i volumi dei documenti pubblicati dalle varie commissioni d'inchiesta (sono centinaia), non sono disponibili strumenti cartacei o

3 - Consultabile online <<http://www.memoria.san.beniculturali.it>>.

informatici che agevolino la ricerca dei documenti. C'è da dire che nonostante siano stati realizzati degli inventari informatici sia della Commissione Moro sia della Commissione stragi, questi non sono disponibili online. Si può dire che il parlamento non abbia saputo adeguatamente organizzarsi per gestire, valorizzare e rendere accessibile la documentazione pubblica formata e acquisita dalle commissioni d'inchiesta. La loro conservazione archivistica è stata mutilata da una gestione politica. Il parlamento dispone infatti sia dei mezzi finanziari sia delle professionalità specifiche per affrontare e risolvere questo problema. È del tutto evidente quindi che fino a oggi è mancata la volontà politica di procedere nella direzione indicata dalle stesse commissioni d'inchiesta che si sono succedute nel tempo. Credo che solo l'intervento dei presidenti delle camere (salvaguardando ovviamente i poteri attribuiti alle commissioni antimafia dalle loro leggi istitutive) potrebbe correggere questa impostazione. Sarebbe necessario predisporre indici e guide per i volumi a stampa; le banche dati dei documenti pubblici dovrebbero essere disponibili presso le biblioteche e gli archivi storici del parlamento; i sistemi d'informazione dovrebbero essere uniformati, così come quelli di classificazione.

Una seconda richiesta è la corretta applicazione della normativa relativa ai versamenti della documentazione prodotta dagli organi centrali dello Stato presso l'Archivio centrale dello Stato (art. 41 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»); sarebbe opportuno chiedere la riduzione a 30 anni dall'esaurimento degli affari (rispetto agli attuali 40) per il limite del versamento dei documenti giudiziari, ferma restando la possibilità di versamenti anticipati come previsto nel Codice dei beni culturali; sarebbe anche utile un richiamo all'attuazione periodica dei versamenti. Fermi restando i limiti di 50 anni per i documenti riservati per motivi di sicurezza dello Stato, di 40 e 70 per i dati personali sensibili e sensibilissimi, è opportuno chiedere che gli istituti archivistici che conservano documenti riservati collaborino con gli studiosi perché venga autorizzata per motivi di studio la consultazione anticipata dei documenti riservati, come previsto dal Codice, in particolare per quanto riguarda la documentazione relativa a fatti di terrorismo e stragi e relativi processi.

Un ulteriore punto investe la vigilanza e il controllo per una piena e corretta applicazione della nuova normativa sul segreto di Stato (legge 124/07); a livello lessicale è bene distinguere che il termine «secretato» ha significato diverso da documento coperto da «segreto di Stato». La legge 124/2007 prevede per i documenti classificati (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato), cioè quelli che comunemente si dicono secretati, la declassificazione automatica ogni cinque anni a classifica di livello inferiore. Quindi dopo 20 anni un documento segretissimo non è più classificato. La tendenza attuale sembra sia quella di far ricadere i documenti per i quali non sussiste più la classifica nell'ambito della disciplina del diritto di accesso stabilita per i documenti

dell'amministrazione attiva ai quali si applica la legge sulla trasparenza del procedimento amministrativo. Anche in questo caso però la legge impone che sia definito un termine oltre il quale i documenti diventano accessibili. Non mi sembra accettabile che i termini previsti in base alla legge sulla trasparenza del documento amministrativo decorrano dalla data di declassificazione: cioè se un documento segretissimo del 1960 diventa non più classificato nel 1980, l'eventuale termine di 30 anni previsto per i documenti sottratti al diritto di accesso, in base alla legge sulla trasparenza, non debbono decorrere dal 1980 ma dal 1960 e, pertanto, quel documento in origine classificato dovrebbe diventare accessibile nel 1990. L'attuale tendenza mi sembra che vada nel senso di considerarlo accessibile nel 2010; per i documenti coperti da segreto di Stato il termine massimo di 30 anni sembra tassativo, ma non è chiaro il momento a partire dal quale decorrono i 15 anni prorogabili fino a 30: non è detto che il segreto sia apposto al momento dell'evento o dalla data del documento. Né è chiaro se quando il segreto viene opposto al magistrato si trattava di documenti già dichiarati segreti in precedenza o dichiarati tali in quel momento. I 15 o 30 anni, pertanto, non è detto che decorrano dalla data dei documenti. Si deve richiedere di definire con chiarezza la data a partire dalla quale decorre il tempo del segreto di Stato.

È poi necessario uniformare i criteri di accesso ai documenti adottati dagli archivi storici separati (archivi degli organi costituzionali, archivio del Ministero affari esteri, archivi militari) a quelli adottati dagli Archivi di Stato. Un obiettivo importante è la digitalizzazione in tempi brevi della documentazione giudiziaria relativa ai processi per terrorismo, stragismo, fenomeni eversivi e criminalità organizzata, secondo linee guida e criteri elaborati da un'apposita commissione scientifica. Questo importante progetto ha visto tra i primi il Tribunale di Cremona che ha lavorato in accordo con l'Archivio di Stato di Milano e la «Casa della memoria» di Brescia. Successivamente si sono mossi in questa direzione anche i tribunali di Bologna e Padova e di recente si sta aprendo la stessa strada per la Corte d'assise romana. La possibilità di versare gli atti di questi processi, a breve termine dalla loro conclusione, ma relativi ad eventi verificatisi alcuni decenni fa, è oggi possibile non solo nel caso di rischio di dispersione o di danneggiamento, ma anche per accordo tra il direttore dell'Archivio di Stato e l'ente versante, grazie all'emendamento dell'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che Paola Carucci (soprintendente all'Archivio storico del Quirinale) aveva presentato proprio pensando a questa documentazione e che fu accolto in sede di periodica revisione e aggiornamento del Codice. Ciò richiede che gli Archivi di Stato delle città in cui si sono celebrati i processi - nel caso in cui siano conclusi fino all'ultimo grado di giurisdizione - promuovano, secondo la linea aperta con lungimiranza dalla direttrice dell'Archivio di Stato di Milano, il versamento anticipato degli atti processuali. Se, infatti, le sentenze, essendo pubbliche

fin dall'origine, possono essere consultate in linea teorica anche presso i tribunali, le difficoltà logistiche ne rendono difficile l'accesso. Ma, per la ricerca, sono rilevanti anche gli atti processuali e i documenti allegati, cui non si può accedere presso i tribunali se non dimostrando un interesse legittimo da tutelare.

Più difficile sarà l'acquisizione anticipata dei documenti relativi alle indagini svolte da polizia e carabinieri; sicuramente meno accessibili continueranno a risultare i documenti dei servizi di sicurezza e quelli protetti dal segreto di Stato, per i quali - nonostante la legge approvata nel 2007 - continuano a sussistere resistenze affidate ai criteri di attuazione delle norme.

Questi sono i nodi cruciali da sciogliere per dare importanza all'immenso valore degli archivi e delle molteplici fonti in essi conservate. Tutta la nostra storia è altrimenti a rischio e noi abbiamo il dovere di consegnare alle generazioni che verranno le tante memorie conservate nel tempo, che serviranno agli storici per scrivere dei nostri anni recenti.

76



Nel Paese della Memoria
il tempo è sempre Ora.

Stephen King

L'USO DELLE FONTI GIUDIZIARIE PER LA RICERCA STORICA: PROBLEMI DI METODO, DI CONSERVAZIONE, DI ACCESSIBILITÀ

Benedetta Tobagi

Rete degli archivi per non dimenticare

PREMESSA: PROCESSI E «COMUNITÀ DI MEMORIA» DELLE VITTIME

Mi pare significativo che al convegno di oggi prendano parte soggetti diversi, come archivisti, ricercatori, storici, rappresentanti delle associazioni delle vittime e della «Rete degli archivi per non dimenticare»¹, in cui convergono tante realtà impegnate nella società civile. Mi pare la testimonianza più concreta del fatto che il problema della documentazione in Italia non è una faccenda da addetti ai lavori. Per questo, nel mio intervento cercherò di muovermi tenendo conto di una pluralità di livelli e di attori coinvolti, che sono distinti tra loro, e tuttavia interagiscono costantemente.

Vorrei partire da due considerazioni sul titolo del convegno di oggi, che mi guideranno in questa breve riflessione, che si collega organicamente con gli interventi dei presidenti delle associazioni che riuniscono familiari delle vittime e feriti delle stragi di Bologna e di Ustica.

Se parliamo di fonti per la storia del terrorismo e in particolare delle stragi (farò più spesso riferimento a quest'ultimo tema che è al centro dell'interesse di molti dei presenti, oltre che delle mie ricerche di dottorato), le sentenze e le carte dei processi penali fanno la parte del leone: sono una fonte pressoché imprescindibile, come vedremo brevemente. E parlando di «archivi supplenti», le associazioni delle vittime delle stragi, in Italia, hanno svolto un ruolo importante, innanzitutto facilitando l'accesso a questa fonte primaria.

Le associazioni delle vittime delle stragi nacquero in collegamento ai processi, per dare maggior forza e visibilità alle istanze di feriti e familiari delle vittime costituitisi parte civile nei processi, esigenza avvertita con maggiore urgenza a fronte di oltre un decennio - dal '69 in poi - di cronache giudiziarie di processi variamente insabbiati, o trasferiti a grande distanza dalla loro sede naturale, o segnati dall'apparente impossibilità di arrivare ad accertare con un grado di sufficiente solidità le responsabilità penali di esecutori e mandanti: non a caso, la prima è stata l'associazione per la strage di Bologna, nel 1981.

Le principali associazioni delle vittime delle stragi, dunque, conservano presso

77

1 - Per maggiori informazioni, si veda il sito <<http://www.memoria.san.beniculturali.it>>.

le loro sedi vaste quantità di materiali giudiziari (in copia, ovviamente: la documentazione originale è depositata presso i tribunali) dei processi che le hanno viste parti in causa. A queste carte si aggiungono collezioni di materiali diversi: dalla documentazione, esterna o collaterale ai processi, raccolta da avvocati o da magistrati, alle rassegne stampa, a materiali vari che documentano le attività pubbliche condotte nell'ambito culturale e civile in senso lato, per costruire e tramandare una «memoria collettiva» delle stragi: le Associazioni, infatti, sono state tra le più proattive «comunità di memoria» italiane, come le ha delineate il filosofo israeliano Avishai Margalit, ossia gruppi più o meno estesi legati da una memoria «omogenea» e condivisa relativamente ad alcuni eventi rilevanti e impegnati a diffondere e tener viva la suddetta memoria².

La narrazione dei fatti che tali «comunità di memoria» intendono costruire, tutelare, diffondere e tramandare, dunque, si nutre di due sorgenti fondamentali:

- da una parte, la testimonianza diretta dei sopravvissuti e dei famigliari delle vittime,
- dall'altra, le risultanze processuali.

Nei (rari) casi - Bologna tra questi - in cui si sia pervenuti a delle condanne, le associazioni si sono collocate in prima fila nella divulgazione e nella «difesa» delle risultanze processuali contro ampi gruppi d'opinione innocentisti o semplicemente scettici. Laddove, invece - penso a piazza Fontana o a piazza della Loggia a Brescia - non è stata accertata l'identità nemmeno degli esecutori materiali, da parte delle Associazioni si lancia un continuo e insistente richiamo all'importanza di diffondere e approfondire la conoscenza della «verità storica», come orizzonte comunque aperto una volta fallita la ricerca della «verità processuale»³. Una verità storica che, nella sostanza, ha le sue architravi negli elementi di conoscenza emersi dai processi a prescindere che essi siano giunti o meno a delle condanne.

CENTRALITÀ DELLE FONTI GIUDIZIARIE NELLO STUDIO DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI AD OGGI

I processi, infatti, oltre che la sede dove le parti civili hanno cercato di ottenere «giustizia», ossia l'individuazione e la punizione dei responsabili delle stragi, sono stati naturalmente vissuti, non solo dalle vittime, ma da gran parte della cittadinanza, come la sede per ottenere «verità», intesa, intuitivamente, come una ricostruzione realistica e attendibile delle stragi e dei contesti in cui esse sono maturate, a fronte dell'impunità della più parte di questi crimini. È forte e diffuso in larghi settori della società civile, oltre che tra le vittime, il sentimento espresso dallo storico Christopher Browning riguardo a uno dei carnefici dei campi di

2 - Si veda A. MARGALIT, *L'etica della memoria*, Bologna, il Mulino, 2006, pag. 87 e seguenti.

3 - Una rapida ricognizione degli articoli sui principali quotidiani e dei servizi dei telegiornali dopo che la Corte d'assise di Brescia ha emesso la sentenza di primo grado per la strage di piazza della Loggia a Brescia il 16 novembre 2010 conferma la pervasività di questo argomento.

lavoro nazisti: seppure «sfuggito alla giustizia [...] meritava di finire nell'inferno degli storici»⁴. Anche laddove le passioni non sono così accese, esiti processuali assolutori non condannano al fallimento anche i tentativi di ricostruzione storica. Dati, testimonianze, perizie, documenti, che magari non sono stati sufficienti a provare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (secondo la famigerata formula introdotta nel 2006⁵) la responsabilità penale di singoli imputati, possono tuttavia contribuire a disegnare un quadro di responsabilità politiche e culturali, documentare con estrema chiarezza le caratteristiche delle organizzazioni e delle strutture eversive e delineare alcuni dei canali di protezione di cui esse hanno goduto presso gli apparati di sicurezza dello Stato.

La documentazione e le ricostruzioni emerse dai processi costituiscono l'ossatura portante del racconto delle stragi: per averne conferma è sufficiente passare in rassegna i relatori ai dibattiti pubblici o negli incontri destinati alla società civile e alle scuole, oppure le pubblicazioni più diffuse sul tema. Le figure più accreditate nella divulgazione di tale conoscenza, attualmente, sono infatti magistrati, avvocati, oppure storici che hanno rivestito il ruolo di periti e/o consulenti presso un gran numero di procure e tribunali.

Questa centralità della fonte giudiziaria, a pensarci, è tutto sommato naturale: quando si tratta della conoscenza e ricostruzione dei fenomeni criminali, i processi sono un passaggio obbligato. L'autorità giudiziaria, inoltre, ha il potere di acquisire documentazione da archivi altrimenti inaccessibili a cittadini e ricercatori, come quelli dell'Arma dei carabinieri o dei servizi segreti. Per lo stesso motivo le commissioni parlamentari d'inchiesta - poiché godono di poteri analoghi alla magistratura inquirente, in termini di acquisizione dei documenti - costituiscono l'altro punto di riferimento fondamentale in un paese viziato da una profonda incultura della trasparenza archivistica (temi di cui si è occupata e si occupa costantemente la «Rete degli archivi per non dimenticare»).

Era già affiorata nei dibattiti che precedettero i processi di Norimberga⁶ la consapevolezza che istruttorie e dibattimenti, con il loro amplissimo corredo di documentazione prodotta e acquisita, possono avere un'utilità specifica e una funzione insostituibile che continuava anche al di fuori delle aule dei tribunali

4 - C.R. BROWNING, *Lo storico e il testimone. Il campo di lavoro nazista di Starachowice*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. VIII.

5 - L'art. 5 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006 (c.d. «legge Pecorella», dal nome del principale ispiratore) recita: «All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza"».

6 - Illuminanti le posizioni espresse dal segretario alla Difesa statunitense Henry Stimson e dal presidente Henry Truman riguardo alla necessità di processare i nazisti, non solo in ossequio al principio che nessuna pena può essere comminata senza dibattimento e sentenza legale, ma anche «per l'archiviazione di un materiale documentario storico che altrimenti sarebbe andato perduto per l'educazione dei giovani», cit. in *Tra storia e memoria. 12 agosto 1944: la strage di Sant'Anna di Stazzema*, a cura di M. PALLA, Roma, Carocci, 2003, p. 136.

come «costruttori di archivi», dunque catalizzatori di risorse per la futura ricerca storica. Quest'argomento è tornato in circolazione in Italia negli ultimi vent'anni. Negli anni Novanta, caduto il muro di Berlino, man mano che emergevano elementi per riaprire le inchieste sulle stragi della cosiddetta «strategia della tensione» come sulle stragi nazifasciste tra 1943 e 1945, sebbene, a fronte del molto tempo passato dai fatti criminosi, la via processuale risultasse ardua da percorrere, e scarse apparissero le prospettive di pervenire a delle condanne, le parti civili e vari soggetti istituzionali si sono più volte espressi sull'importanza di celebrare questi processi non solo in omaggio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e dell'imprescrittibilità di reati come quello di strage, ma anche per accumulare o ampliare la documentazione disponibile per la ricerca futura. Questo tipo di processi, dunque, a prescindere dagli esiti, sono e sono stati percepiti come «facilitatori» della ricerca storica.

Riassumendo: s'invoca regolarmente - e doverosamente, a mio parere - la «verità storica» laddove è fallita la ricerca della verità processuale. D'altro canto, occorre essere consapevoli che i frammenti di «verità processuale» rappresentano importanti, se non i principali, mattoni di costruzione di una «memoria storica» circa le stragi e il terrorismo in generale - e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di fatti criminali.

Il rapporto e le interconnessioni tra ricostruzione storica e verità giudiziaria si impone tuttavia alla nostra attenzione, come ricercatori, storici, archivisti (mi soffermerò più oltre sui problemi di metodo che queste fonti pongono alla ricerca), ma anche - forse soprattutto - come semplici cittadini, perché rischia di generare dei «cortocircuiti».

Un problema in particolare deve suscitare la dovuta preoccupazione: laddove si parla di fatti criminali, come le stragi, le sentenze di assoluzione possono avere un effetto deleterio sull'opinione pubblica, alimentando scetticismo, o più spesso, un senso comune storiografico profondamente distorto, che, per quanto riguarda lo stragismo, ad esempio, può riassumersi nell'opinione che le stragi sono «un mistero», qualcosa di cui non si sa quasi nulla. Il pericolo è che il dispositivo della sentenza - disgiunto dal testo delle motivazioni, oltre che dal contesto ambientale in cui è pronunciato (ad esempio, prescindendo dalla distanza temporale dai fatti) - eserciti una sorta di «effetto paralizzante». Il tema è molto delicato perché molto spesso i soggetti che hanno un interesse personale o politico a sollevare polvere attorno agli elementi di conoscenza emersi nel corso di processi terminati con assoluzioni, si aggrappano al dispositivo, oppure a un - frainteso - concetto di «garantismo».

Laddove non vi sia una coscienza avvertita del rapporto organico ma anche della profonda differenza tra risultanze processuali e ricostruzione storica, possono attecchire dichiarazioni falsificanti come quelle dell'on. Viviana Beccalossi (deputata bresciana del PdL), all'indomani della recente sentenza d'assoluzione di tutti gli imputati per concorso nella strage di Brescia, pronunciata il 16 novembre

2010⁷, o come taluni interventi del sottosegretario alla Presidenza del consiglio Giovanardi relativamente alla tragedia di Ustica⁸.

Questo ha un effetto molto confusivo sul grande pubblico: perché certe sentenze di condanna vengono difese a oltranza, e altre volte nonostante le assoluzioni si afferma con altrettanta decisione la responsabilità dei gruppi, se non dei singoli? Come la mettiamo con l'abbondante casistica di errori giudiziari, o svolgimenti comunque alterati dei processi? Per non parlare delle eterne dispute sulla validità dei contributi dei collaboratori di giustizia.

Il lavoro di analisi critica e contestualizzazione tipico della ricerca storica, applicato anche ai processi, considerati essi stessi come oggetti d'indagine (tornerò sul punto più avanti), può svolgere una importante funzione civile per aiutare a dissipare questo genere di equivoci, sia quando accadono in buona fede sia quando sono frutto di vere e proprie manipolazioni o operazioni di disinformazione.

PROBLEMI DI METODO

La mole preziosa di documenti accumulati attraverso i processi impone ai ricercatori che li approcciano una serie di cautele e problemi di metodo.

Innanzitutto, vorrei precisare che quando parlo di «fonti giudiziarie» mi riferisco a tutti i documenti prodotti da procure e tribunali nel corso di un procedimento penale: dalle sentenze a tutti gli altri documenti emessi dagli organi giudiziari, e le cosiddette «fonti materiali» o «dirette» che nel processo hanno trovato la loro sede⁹ (il materiale processuale relativo alla fase istruttoria e dibattimentale, con le testimonianze, la documentazione sequestrata, le perizie, il materiale fotografico, i corpi di reato, le carte di polizia, carabinieri, servizi segreti). La precisazione è tanto più necessaria in quanto la documentazione diversa dalle sentenze, una volta conclusa la fase «pubblica» del dibattimento, è soggetta a vincoli di consultabilità, di cui ci occuperemo più avanti.

7 - Tra le sue dichiarazioni: «Le indagini sono state indirizzate solo verso la destra estrema, ma questa direzione si è rivelata sbagliata» (dall'articolo *Strage, scontro Corsini-Beccalossi*, in «Quibrescia.it», 18 novembre 2011, <<http://www.quibrescia.it/cms/2010/11/18/strage-scontro-corsini-beccalossi/>>); «Mi dispiace, ma credo sia arrivata l'ora di dire alcune cose che tutti sanno, ma che molti hanno paura di esternare. [...] mi chiedo se il "nulla di fatto" non sia frutto di indagini condotte in modo sbagliato. Forse perché in un'unica direzione, che evidentemente non era quella giusta, se ha sempre portato all'assoluzione degli imputati» (dall'articolo *Rispetto i caduti. Una generazione però merita scuse*, in «Bresciaoggi.it», 20 novembre 2011, <http://www.bresciaoggi.it/stories/Cronaca/202735__rispetto_i_caduti_una_generazione_per_merita_scuse/>).

8 - Si vedano ad esempio le dichiarazioni in occasione del trentunesimo anniversario della strage, nell'articolo *Strage di Ustica, Giovanardi insiste «Nessun missile, è stata una bomba»* in «Repubblica.it», 27 giugno 2011, al link <http://bologna.repubblica.it/cronaca/2011/06/27/news/strage_di_ustica_giovanardi_insiste_nessun_missile_stata_una_bomba-18307501/>.

9 - Sulla distinzione tra fonti «formali» o ufficiali, come le sentenze, e «sostanziali» o «materiali», e l'opportunità di impiegare anche queste ultime nella ricerca storica che attinga alle fonti giudiziarie, si veda G. TAMBURINO, *Ricerca storica e fonti giudiziarie*, in *Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi*, a cura di C. VENTUROLI, Venezia, Marsilio, 2002, pag. 76 e seguenti.

Perché utilizzare le fonti giudiziarie

A un primo livello, lo abbiamo già ricordato, le fonti giudiziarie servono per la conoscenza storica dei fatti criminali e dei personaggi che sono stati al centro dei processi penali. Ampliando il discorso oltre i limiti della mera ricostruzione evenemenziale delle pagine criminali della nostra storia repubblicana, dobbiamo riflettere sul tipo di conoscenza storica che possiamo ricercare attraverso lo studio delle fonti giudiziarie.

Lo storico può tornare a cimentarsi con l'oggetto del processo stesso, ossia: l'oggetto della ricerca si sovrappone a quello del giudizio - spesso, sottopone a vaglio critico le modalità tramite cui si è pervenuti a una sentenza - ovviamente, con finalità e metodi diversi da quelli giudiziari. Si pensi all'opera di Paolo Pezzino dedicata alla ricostruzione della strage di Guardistallo, in provincia di Pisa¹⁰; l'analisi finalizzata al recupero delle testimonianze processuali «scartate» in sede di giudizio, completata

82

10 - P. PEZZINO, *Anatomia di un massacro. Controversia sopra una strage tedesca*, Bologna, il Mulino, 2007.



La memoria è l'unico possesso concreto dell'uomo, perché non fa differenze fra la ricchezza e la povertà.

Alexander Smith

da interviste realizzate ad hoc dallo storico Christopher Browning per il saggio sui campi di lavoro nazisti di Starachowice¹¹.

Oltre all'oggetto del processo, se consideriamo - passatemi il gioco di parole - che lo storico può prendere i processi stessi come oggetto di studio, il discorso si amplia ancora: le fonti giudiziarie sono un canale di conoscenza che va ben oltre il singolo fatto criminale. Il processo stesso può, e sovente dovrebbe, essere trattato come oggetto storico, che si trasforma in relazione al contesto politico e sociale, un nodo di relazioni complesse in cui si riflettono tendenze e tensioni più ampie della società. Talvolta un processo penale clamoroso (per la gravità dei crimini giudicati, per le caratteristiche dell'imputato) può creare attorno a sé un «campo di tensione» così forte da produrre effetti al di fuori dell'aula giudiziaria (modifiche legislative, impatto sull'esecutivo, impatto sull'opinione pubblica...¹²). Il processo, o il «caso», è stato spesso preso dagli storici come un punto di partenza per analizzare altri fenomeni più ampi (la verità sul processo e intorno al processo). Come prodotto della società, infatti, il processo consente di illuminarne, almeno in parte, le caratteristiche.

Alcuni esempi di casi giudiziari divenuti *affaire* più ampi¹³, e come tali studiati dagli storici: il caso Dreyfus come specchio dell'antisemitismo o esempio di «degradazione» del sistema giudiziario; il caso Zamboni e il processo di «fascistizzazione» dello Stato italiano¹⁴.

Il patrimonio di riflessione metodologica dei modernisti e degli studiosi dei processi dell'Inquisizione sulle fonti giudiziarie, considerate luoghi privilegiati dell'analisi storica, in particolare a partire dagli anni Settanta (basti pensare agli scritti di Carlo Ginzburg) può e deve essere trasferito all'approccio alle fonti giudiziarie contemporanee.

Lo studio dei processi penali consente di analizzare:

- il livello di conflittualità presente nella società;
- il sistema di controllo istituzionale (magistratura, carceri, forze di sicurezza), le politiche destinate a governare tale conflittualità (politiche criminali, legislazione ad hoc, fattispecie di reato diverse utilizzate per fatti analoghi) e l'efficienza dell'apparato giudiziario;
- l'impatto dei processi sulla politica e, viceversa, le interferenze della politica nei processi; i rapporti tra la magistratura e altri poteri dello Stato;
- aspetti altrimenti inaccessibili della cultura popolare: le fonti giudiziarie penali

11 - C. BROWNING, *Lo storico e il testimone...*, citata.

12 - Basti ricordare la cosiddetta «legge Valpreda» (legge n. 773 del 15 dicembre 1972), oppure la caduta del governo Forlani nel giugno 1981 a seguito della scoperta e pubblicazione delle liste di affiliati alla loggia P2, emerse nel corso delle indagini su Sindona.

13 - Perfetta la metafora usata in riferimento al caso Dreyfus, l'*affaire* per antonomasia: «*The affaire is to the trial what the sea is to a ship. It exceeds it infinitely*», (Ernest Lavisse, 1899), citato in J.D. BREDIN, *The affair. The case of Alfred Dreyfus*, New York, Braziller, 1986, p. 531.

14 - B. DALLA CASA, *Attentato al duce. Le molte storie del caso Zamboni*, Bologna, il Mulino, 2000.

sono anche «*réservoirs* della parola negata altrove alle classi popolari»¹⁵.

Che siano formidabili *réservoirs*, ad esempio, vale anche per tempi più recenti: per studiare i soggetti politici dell'estrema sinistra e ancor più della destra radicale, utilizzare i materiali acquisiti agli atti dei procedimenti penali è fondamentale, laddove non esistono nemmeno collezioni complete delle pubblicazioni a stampa (riviste e periodici), per non dire dei volantini e di altri materiali necessari per la conoscenza dell'ideologia e delle finalità dei vari gruppi. Se volete leggere «Quex», «La Riscossa» o «La Fenice», vi troverete a sfogliare le copie acquisite dai magistrati nel corso delle varie istruttorie per la strage di Brescia.

Più in generale, gli storici, ma anche linguisti e sociologi, sono sempre più spesso interessati alle «eccedenze», ossia a quanto è involontariamente trattenuto dalle maglie della giustizia, pur non avendo alcuna rilevanza penale.

Come utilizzare le fonti giudiziarie

Il discorso sarebbe molto ampio. Elencherò qui, a titolo d'esempio, alcune avvertenze e criticità nell'impiego delle fonti giudiziarie.

Le «verità di qualcuno»

Innanzitutto, occorre tenere a mente l'ammonimento dei giuristi, che enfatizzano come la modalità di ricostruzione degli avvenimenti nell'aula giudiziaria attraverso la dialettica delle parti contrapposte davanti a un giudice terzo, tende a «dissolvere il senso comune che ci sia e si possa raggiungere una 'verità fattuale'», poiché ciò che emerge dal processo sono versioni diverse, ogni parte è portatrice di una diversa «storia», e «ogni storia è veicolo d'interessi». Gli atti giudiziari rispecchiano i molteplici punti di vista degli attori coinvolti. Senza cadere in eccessi scettici, la mole di atti istruttori e dibattimentali precedenti la sintesi della sentenza, per molti aspetti richiede un approccio affine a quello alla storia orale, perché tali atti veicolano le «verità di qualcuno» intorno a determinati eventi.

Gli attori del processo sono portatori di narrazioni e contronarrazioni che si sedimentano in memorie e contromemorie. In particolare, la tensione più forte si crea tra «verità dello Stato» e le contronarrazioni degli imputati e dei loro difensori. Il punto di vista delle parti civili, quando si fa sentire, è naturalmente contrapposto a quello degli imputati, ma vi sono stati casi di processi in cui è entrato in tensione anche con la pubblica accusa com'è accaduto nel cosiddetto processo «Rosso-Tobagi» (in cui, insieme agli imputati per l'omicidio del giornalista Walter Tobagi sono stati giudicati molti giovani dell'area dell'Autonomia milanese, coagulatesi attorno alla rivista «Rosso»), il cui primo grado si è celebrato nel 1983 presso la Corte d'assise di Milano oppure nel corso del primo processo per la strage di piazza della Loggia, detto

15 - Lo ha ben sintetizzato il saggio della storica dell'amministrazione della giustizia nelle società di Ancien Régime S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 12.

«processo Buzzi» (dal nome del principale imputato). Ma possono esserci significative differenze anche all'interno delle posizioni espresse dallo Stato attraverso l'autorità giudiziaria, tra le tesi e l'impostazione della pubblica accusa, le sue requisitorie e ordinanze, da una parte, e le sentenze emesse dai giudici; tra le decisioni delle corti nei vari gradi di giudizio (tristemente noti molti casi celebri di annullamenti in Cassazione).

Quando la ricostruzione dell'accusa è ampiamente debitrice a collaboratori di giustizia, la verità dello Stato è la verità dei pentiti, con tutto ciò che comporta¹⁶.

Tensione tra oralità e scrittura

Una volta i soggetti verbalizzanti esercitavano un filtro potente sulle parole degli imputati. Oggi, nell'epoca delle trascrizioni integrali, oltre alle frequenti inaccurately nella trascrizione che portano ad esempio a storpiature dei nomi propri (che, nel caso di digitalizzazione degli atti, possono rendere fatalmente inefficaci gli strumenti di ricerca automatici), resta comunque il problema che gli elementi non verbali (sguardi, tic, irrigidimenti) e quelli non verbalizzati (intonazione, ironie, esitazioni) possono avere un peso determinante nel chiarire o nell'alterare il significato di una frase¹⁷. In alcuni casi, una palese incongruenza segnala la necessità di approfondire e, talvolta, è indicativa di prassi poco ortodosse: quando da oltre dieci ore di interrogatorio escono poche e scarse pagine di verbale, è opportuno cercare di ricostruire le dinamiche dell'interrogatorio in questione¹⁸.

Lacune

Negli atti può mancare qualcosa che avrebbe dovuto esserci, e - a prescindere dalla eventuale rilevanza penale - la lacuna può avere significato per il ricercatore. Dal confronto con fonti extraprocessuali possono giungere indicazioni su episodi rilevanti non verbalizzati, di cui tenere conto. Un esempio molto noto è la reazione perplessa del tassista Cornelio Rolandi chiamato a riconoscere Pietro Valpreda nel corso della prima istruttoria romana del processo per la strage di piazza Fontana, testimoniata dall'avvocato difensore Calvi, ma non verbalizzata¹⁹.

16 - Fondamentali in questo senso le riflessioni sviluppate in S. LUPO, *Andreotti, la mafia e la storia d'Italia*, Roma, Donzelli, 1996.

17 - Si veda in proposito P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, Utet, 2005.

18 - Un esempio significativo viene proprio dagli interrogatori condotti nella fase istruttoria del già menzionato «processo Buzzi», i cui metodi poco ortodossi saranno stigmatizzati nelle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado.

19 - Un altro esempio interessante viene ancora dal «processo Buzzi»: agli atti dell'istruttoria manca qualunque verbalizzazione di un colloquio - un colloquio cruciale, perché in seguito ad esso il giovane si produsse in una confessione, poi ritrattata - tra un capitano dei Carabinieri, Francesco Delfino, e il diciottenne Luigi Papa, un teste in stato d'arresto per reticenza, nel corso della prima istruttoria per la strage di piazza della Loggia a Brescia (il colloquio tra i due diverrà noto al pubblico solo durante il dibattimento).

Posso fornire un altro esempio relativo al caso Tobagi: agli atti dell'istruttoria mancava un documento, precisamente la copia della rivendicazione dell'omicidio ritrovata in busta sigillata nell'archivio di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi. Ho scoperto la «lacuna» grazie al confronto incrociato con la Commissione P2, che conservava copia della lettera d'accompagnamento del reperto dei giudici Turone e Colombo al dott. Caimmi, dell'Ufficio istruzione di Milano.

Le lacune possono essere determinate anche da semplice incuria o dalla carenza di risorse, per cui i fascicoli si trovano ad essere smembrati e non più riordinati oppure «mutilati», nei casi in cui documenti, cartellone o faldoni sono utilizzati per successive indagini, senza che di tali spostamenti (per mancanza di personale, risorse, o di un sistema di tracciabilità efficiente) resti traccia. Questo ci porta nel vivo dei problemi pratici di conservazione e accessibilità.

PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITÀ²⁰

Menzionerò alcuni dei problemi più rilevanti, indicando insieme alcuni esempi di buone pratiche con cui si è cercato di porvi argine, in particolare: la digitalizzazione e il versamento anticipato presso gli Archivi di Stato.

Conservazione

La conservazione fisica dei fascicoli relativi ai procedimenti penali è una questione delicata: «le sedi delle procure e dei tribunali sono state sommerse da una quantità immensa di documentazione acquisita [...] i magistrati lavorano in genere in condizioni disastrose e pertanto anche se gli allegati al processo sono stati rigorosamente registrati, i rischi di dispersione e di danneggiamento non per azioni indebite, ma per motivi logistici e contingenti, sono oggettivi»²¹. Il problema di fondo è la scarsità di risorse a disposizione di procure e tribunali. Il materiale cartaceo, altamente deperibile, soffre dell'inadeguata manutenzione, e in molti casi si trova addirittura a rischio per umidità o allagamenti.

Una via percorribile per affrontare il problema (almeno per quanto riguarda i processi di particolare interesse storico-sociale) è il versamento anticipato all'Archivio di Stato dei fascicoli di procedimenti già chiusi con sentenza definitiva prima del termine di 40 anni dall'esaurimento degli affari previsto per legge. Da qualche anno è consentito procedere al versamento anticipato dei documenti ai competenti Archivi di Stato non solo nell'eventualità già prevista di rischio di dispersione o danneggiamento delle carte, ma anche nel caso di accordo tra il direttore dell'Archivio e l'ufficio versante²². Il

20 - Questo paragrafo è ricavato da un mio precedente contributo: B. TOBAGI, *Le fonti giudiziarie*, in *Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, a cura di I. MORONI, Roma, Icpal, 2010 (disponibile anche on line <http://memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?p_l_id=11611&folderId=90772&name=DLFE-6701.pdf>).

21 - P. CARUCCI, *Fonti documentarie sulle stragi*, in *Come studiare il terrorismo...cit.*, pag. 53.

22 - Innovazione introdotta con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, che raccoglie vari emendamenti al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

termine di 40 anni, infatti, rischia di risultare lunghissimo nel caso della documentazione giudiziaria, se consideriamo l'inusuale lunghezza di procedimenti di grande rilevanza: si pensi ai processi per la strage di piazza Fontana del 1969, definitivamente conclusi in Cassazione nel 2005, o ai processi per la strage di Brescia del 1974, tuttora in corso. Il nuovo emendamento dunque può favorire il passaggio dei documenti giudiziari alla sede che meglio può garantirne la conservazione in tempi più ravvicinati alla data di conclusione dei processi, previo accordo tra il tribunale e l'Archivio di Stato competente²³. Un esempio virtuoso in questo senso viene dai recenti accordi conclusi tra il Tribunale e l'Archivio di Stato di Milano.

La digitalizzazione dei processi, ossia la scansione del cartaceo per creare una copia in formato digitale perfettamente fedele all'originale, offre una risposta funzionale sia al problema della conservazione (una volta creata la copia digitale, l'originale cartaceo può essere conservato nei modi più confacenti a prevenirne il deterioramento, ad esempio imballando i faldoni sotto vuoto) che della consultabilità.

Consultabilità e accessibilità

Le sentenze sono pubbliche: si tratta dunque dei materiali di più facile accesso e rappresentano il migliore punto di partenza per ogni ricerca che impieghi fonti giudiziarie. Sovente, ad esempio nel caso di processi per strage, terrorismo o fenomeni eversivi, esse contengono ampie ricostruzioni degli eventi di taglio storico. Per gli altri documenti prodotti dagli organi giudiziari, le fonti materiali o dirette che nel processo hanno trovato la loro sede²⁴ (il materiale processuale relativo alla fase istruttoria e dibattimentale, con le testimonianze, la documentazione sequestrata, le perizie, il materiale fotografico, i corpi di reato, le carte di polizia, carabinieri, servizi segreti), esistono vincoli alla consultabilità. Da qualche tempo è decaduta la riserva dei 70 anni per la consultazione dei fascicoli dei processi conclusi, in armonia con i nuovi principi che regolano il processo penale²⁵. Il termine di consultabilità è fissato ora a 40 anni²⁶. Sussistono ulteriori vincoli posti dalla normativa sulla privacy che tutela i cosiddetti «dati sensibilissimi» (per i quali il termine è ancora 70 anni)²⁷.

23 - Doveroso notare per inciso che a questo punto si pone il problema della scarsità di spazio e risorse di cui spesso soffrono a loro volta gli Archivi di Stato: si veda ad esempio l'intervento di Mariella Guercio, membro dimissionario del Consiglio superiore dei beni culturali, su «L'Unità», 26 febbraio 2009 al link <<http://www.unita.it/culture/perch-eacute-dimettersi-1.11089/comments-7.17255>>.

24 - Su questa distinzione cfr. nota 9.

25 - Decreto legislativo n. 281 del 1999, cfr. B. CEREHINI, *Accessibilità dei documenti nell'archivio storico (privacy, codici deontologici)*, Archivio di Stato di Milano, 16 novembre 2000.

26 - La disciplina è contenuta nell'art. 123 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successivi emendamenti contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62).

27 - Secondo il dettato dell'art. 22 della L. 675/1996: «quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale».

Qualora un fascicolo processuale sia stato versato all'Archivio di Stato prima che siano trascorsi 40 anni dalla conclusione del processo, il rilascio dell'autorizzazione alla consultazione per scopi storici, in deroga alla riservatezza dei documenti, è affidato alla Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti riservati istituita presso il Ministero dell'interno, commissione di cui deve far parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (individuato nel soprintendente pro tempore dell'Archivio centrale dello Stato)²⁸: in pratica, il ricercatore deve inoltrare una richiesta di consultazione motivata tramite la Prefettura, la quale a sua volta interpella l'archivio competente per un parere, prima di concedere l'autorizzazione.

Finché il fascicolo si trova negli archivi dei tribunali (cioè, normalmente, fino a 40 anni dopo la definizione del procedimento²⁹), la consultazione da parte di un ricercatore è invece facilmente vincolata alla concessione dell'autorizzazione da parte della Presidenza del tribunale presso il cui archivio il procedimento d'interesse è conservato: com'è facile immaginare, lo smaltimento delle richieste può richiedere tempo.

A prescindere dai vincoli formali e giuridici alla riservatezza, esistono problemi d'ordine pratico che rendono spesso difficoltosa la consultazione dei fascicoli negli archivi storici dei tribunali. Ai tempi per la concessione dell'autorizzazione, infatti, si sommano quelli necessari all'individuazione del fascicolo nell'archivio. Il problema è solo apparentemente banale: anche questo passaggio richiede tempo, a volte giorni, se non settimane, per le dimensioni degli archivi storici di certi tribunali, la mole di lavoro di cui sono gravati i cancellieri e la scarsità di risorse di cui dispongono (e non sono mancati casi in cui il fascicolo risultava infine «scomparso»). Molte volte il buon esito della ricerca dipende dalla presenza e disponibilità di cancellieri esperti e con una notevole anzianità di servizio, vera e propria memoria storica di questi archivi. Gli archivi dei tribunali, inoltre, diversamente dagli Archivi di Stato, non dispongono di apposite postazioni per i ricercatori, che devono adattarsi a spazi e orari del deposito e degli uffici di cancelleria.

La digitalizzazione garantisce la possibilità di «delocalizzare» e moltiplicare le possibilità di accesso agli incartamenti, oltre a renderla incommensurabilmente più agevole ed economica in termini di tempo e di denaro.

Il versamento anticipato dei fascicoli agli Archivi di Stato competenti, oltre a garantire una miglior conservazione delle carte, può aiutare a superare anche queste difficoltà materiali alla consultazione dei documenti, offrendo un accesso più facile e confortevole per i ricercatori, e insieme sollevando gli archivi dei tribunali e le loro cancellerie da oneri aggiuntivi.

28 - Si veda a riguardo M.G. PASTURA, *Tra codice dei beni culturali e codice della privacy: cosa cambia nella disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi e nel diritto di conservazione e di accesso*, in «Archivi & Computer», 2004, 14, 3, pp.37-48.

29 - Art. 41 comma 1 del Codice dei beni culturali: «Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione».

Il caso-Brescia: un modello di buone pratiche

La digitalizzazione degli atti giudiziari costituisce una risposta estremamente efficace e tutto sommato economica ai problemi di conservazione e accessibilità. L'esperienza pilota della «Casa della memoria» di Brescia³⁰ costituisce il punto di riferimento a livello nazionale. Il centro di documentazione, infatti, nell'imminenza della riapertura di un nuovo ciclo di processi per la strage, ha promosso, raccogliendo finanziamenti dagli enti locali, una digitalizzazione integrale di tutti gli incartamenti processuali, dal 1974 all'ultima istruttoria (che si è in più punti intrecciata con l'ultima inchiesta milanese sulla strage di piazza Fontana).

È auspicabile che il maggior numero possibile di tribunali intraprenda il percorso felicemente avviato presso il Tribunale di Milano³¹: censimento dei procedimenti di rilevanza storico-sociale, digitalizzazione, successivo versamento delle carte presso gli Archivi di Stato e contestuale trasmissione - debitamente autorizzata - di copia digitale accessibile ai fini di ricerca e studio a strutture come la «Casa della memoria» di Brescia.

89

30 - Centro di documentazione creato nel 2000 grazie al sostegno congiunto degli enti locali (Comune e Provincia di Brescia con Regione Lombardia), per informazioni si veda il sito istituzionale <<http://www.28maggio74.brescia.it>>

31 - Al momento della redazione del presente saggio (2013), iniziative simili sono in corso presso gli archivi dei tribunali di Bologna, Padova e Roma.



Una testa senza memoria è una piazzaforte senza guarnigione.
Napoleone Bonaparte

BUSSARE ALLE PORTE DELLA STORIA

Daria Bonfietti

Presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica

L'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica vuole simbolicamente bussare alle porte della storia.

Vogliamo aprirci alla storia, nella consapevolezza che la storia non si scriva solo nelle aule dei tribunali, e nella certezza che Ustica sia un momento importante della storia di questo nostro Paese: perché Ustica non è solo la vicenda di un aereo civile abbattuto con un'azione di guerra in tempo di pace, Ustica è la storia di una lotta per la verità, del rapporto tra cittadini e istituzioni, del rapporto tra parlamento e governi e apparati militari; uno spaccato dei comportamenti della magistratura e dell'informazione, una pagina del nostro Paese nel contesto diplomatico e militare internazionale.

Ustica è storia d'Italia.

«Intrecci eversivi, nel caso di Ustica forse anche intrighi internazionali, che non possiamo oggi non richiamare - insieme con opacità di comportamenti da parte di corpi dello Stato, a inefficienze di apparati e di interventi deputati all'accertamento della verità», questo ha affermato il presidente della Repubblica Napolitano nel 2010, in occasione del XXX anniversario del tragico evento.

E sempre in quella occasione, nel suo messaggio di saluto, il presidente Prodi sottolineava che la nostra richiesta di giustizia riguardava la salvaguardia dei valori democratici. E proseguiva: «Avreste potuto trasformare il vostro dolore in volontà di vendetta, in rancore. Al contrario, avete cercato di migliorare il tessuto civile della comunità nazionale promuovendo verità, conoscenze e valori: ci avete costretto a riflettere sulla democrazia e sulla sua messa in pratica. Avete perciò svolto una obiettiva funzione civile contro l'oblio, grazie alla forza della memoria, valore fondante di ogni società, aspetto irrinunciabile per tornare a dare vita a un ideale di comunità violato, quell'ideale di comunità che per vivere ha bisogno anche di azioni concrete da parte di chi si occupa di amministrare la cosa pubblica». E ripeteva: «La storia non può essere scritta solo nelle aule giudiziarie».

Ecco, nel nostro archivio c'è tutto questo:

- c'è la voce del pilota del DC9 che annuncia il prossimo atterraggio;
- c'è la tensione dei radaristi che vedono aerei militari attorno al DC9;
- c'è l'inquietante richiesta di aiuti e di contatti con l'ambasciata americana;
- ci sono le pagine dei quotidiani dei primi giorni e poi una copiosa rassegna stampa;
- ci sono le trasmissioni televisive;

- ci sono le tracce dei tanti spettacoli che sono nati, le testimonianze dei primi incontri con gli artisti, gli scambi di impressioni;
- ci sono i manifesti che hanno scandito il nostro cammino;
- c'è la vasta documentazione dei fotografi bolognesi;
- ci sono le cronache delle iniziative politiche, le lettere di parlamentari, ministri, capi di stato;
- ci sono i materiali delle commissioni parlamentari, molte volte nei testi dattiloscritti prima dei passaggi a stampa;
- ci sono gli atti giudiziari, le perizie, le fasi di preparazione di molte iniziative, lo sforzo dell'Associazione per trovare aiuti.

Nell'archivio dell'Associazione c'è questo ed altro ed è quello che vogliamo mettere a disposizione di tutti, fieri della dichiarazione da parte della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna di archivio di «interesse particolarmente importante», della collocazione prestigiosa in «Una città per gli archivi», iniziativa di grande spessore culturale voluta dalle fondazioni bancarie bolognesi e come parte del progetto più ampio della «Rete degli archivi per non dimenticare», che gode del patrocinio del presidente della Repubblica.

Ci sentiamo di metterci, con grande modestia, a disposizione della Storia, scritta con la S maiuscola.

Su cosa sia oggi fare storia mi rendo conto che il dibattito sia complesso, ma mi sento di dire subito che rimango perplessa quando si parla di storia condivisa, perché rimango legata ad una idea di sforzo verso una «storia documentata».

Ho riletto qualche testo di autori dei miei lontani studi, a cominciare da Marc Bloch. Credo che in questo nostro archivio ci siano elementi per «conoscere davvero, nel significato pieno del verbo conoscere», conoscere proprio dal di dentro, sperimentando il senso di nausea e di disfatta delle persone.

Non è un laboratorio per antiquari intenti a togliere le bende a divinità estinte. È chiaro che entro in un territorio che è estremamente complesso e del quale non ho competenze specifiche: mi sento comunque di dire che credo che una cosa sia fare storia e un'altra fare memoria. O almeno l'Associazione si è sempre mossa avendo in mente questa distinzione.

Per noi fare memoria è stato tutto il nostro lavoro (penso agli spettacoli, al «Premio Ustica per il teatro», al convegno «Ustica e le Arti») che trova il punto più alto nella realizzazione del «Museo per la Memoria di Ustica», con la collocazione del relitto del DC9 Itavia, riportato a Bologna dopo essere stato recuperato dalle profondità del Tirreno e poi ricomposto per esigenze di giustizia a Pratica di Mare: fare memoria è stato aggiungere il linguaggio dell'arte con l'installazione di Christian Boltanski.

Lì sono convinta la memoria avrà futuro.

E di nuovo la storia.

È alla storia che ho pensato quando ho voluto che fisicamente l'archivio fosse conservato presso l'Istituto Parri: è stato come spogliarsi di una proprietà

culturale, prendere le carte dai luoghi dove si erano «formate» e affidarle ad una istituzione pubblica, che da un lato le sapesse conservare e dall'altro le tenesse nel circuito della ricerca storica.

È prematuro affrontare qui questo argomento: oggi mi sembra davvero importante far parte del portale «Archivi»¹. Penso però che si potrebbero immaginare ulteriori passaggi, perché Bologna, per le sue ricchezze culturali, e purtroppo anche per il coincidere di tante tragedie, potrebbe davvero diventare un grande punto d'incontro strutturato per le tante esperienze di documentazione sugli anni terribili della nostra storia.

Vedo già nuovi obiettivi: ulteriori acquisizioni di materiali, di altra documentazione a stampa, del patrimonio dei programmi della Rai, poi penso alla grande miniera di Radio Radicale e delle agenzie fotografiche, penso a quella digitalizzazione degli atti giudiziari che il Ministero della giustizia da molto tempo ha promesso e penso al materiale giacente in archivi italiani non conosciuti o non adeguatamente sondati.

E devo sottolineare che a me sta a cuore, come esigenza di documentazione e prima ancora di verità, il problema di eventuali materiali sulla strage di Ustica contenuti in archivi all'estero, dalle comunicazioni ad esempio tra gli addetti militari ai resoconti delle ambasciate, ai messaggi dei governi.

Chabod raccontava di un vecchio professore che faceva questa riflessione: c'è la storia, poi c'è la politica, poi la sociologia, poi il giornalismo, noi potremmo continuare, poi c'è la televisione, poi c'è internet...

E vedo con perplessità il mischiarsi di tutto per arrivare alla estemporaneità dei dibattiti di presentazione di volumi, occasioni veramente solo per il mercato.

Vorrei affidarmi ad una disciplina in cui le cause della storia non si postulano, si cercano.

Ma deve essere altresì chiaro che in questo «consegnare al pubblico» un archivio, non c'è minimamente la volontà di dare un'impronta, non voglio chiedere risarcimento per le sofferenze del passato, voglio che anche questa parte di storia, che tanto si è fatto per nascondere e dimenticare, diventi storia collettiva di questo Paese, studiata da storici consapevoli, argomentati e subordinati solo ai loro studi approfonditi.

E allora ho bisogno degli archivi, abbiamo bisogno del lavoro degli storici; Ustica è la vicenda di una verità subito intesa e che in ogni modo si è cercato di nascondere.

Oggi dalle indagini della magistratura sappiamo, ad esempio, che nella notte e nella mattina successiva all'evento, erano a disposizione dei militari tracciati radar quanto meno inquietanti: sono quei tracciati con i famosi plot prima dell'incidente sui quali hanno disputato in tutti questi anni i vari periti.

Il dato è che erano a disposizione elementi che comunque dovevano ben allertare

1 - <www.cittadegliarchivi.it>.

sulle cause dell'incidente e che non furono portati alla conoscenza delle autorità competenti; insomma nessun allarme fu lanciato.

Colpevolmente anzi, tutto fu lasciato sprofondare nel disinteresse: l'aereo è caduto per cedimento strutturale, la tragica ovvietà che gli aerei cadono, questa la consegna.

La vulgata quindi di un incidente di cui non si è compresa la gravità e del quale quindi nessuno si è interessato adeguatamente.

Come associazione, in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche Roberto Ruffilli dell'Università di Bologna e Forlì, ancora grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, abbiamo messo a disposizione di una laureata una borsa di studio: appena la dottoressa Cora Ranci ha iniziato le sue ricerche, che ovviamente debbono essere concluse e vagliate scientificamente, ha individuato documenti che cominciano a delineare un panorama ben diverso. Intanto voglio segnalare che l'ex ministro dei trasporti dell'epoca, onorevole Formica, proprio in occasione del XXX anniversario, in un'intervista al «Corriere della Sera», ci faceva intravedere uno scenario inquietante all'interno del governo, tra chi sapeva benissimo quello che era successo, chi faceva finta di non capire e non voleva affrontare il problema e chi addirittura scherzava.

Poi abbiamo avuto più di recente, nel momento dell'esplosione del conflitto con Gheddafi, le dichiarazioni di Romiti, in quel 1980 amministratore delegato di una Fiat a partecipazione libica, che poi fu fatto intervenire per recuperare in fretta e rispedire i resti di quel mig libico caduto sulla Sila, altro mistero nel mistero di Ustica: anche Romiti sostiene che tutti pensavano che il DC9 fosse stato abbattuto da un missile.

Detto questo ritorno al lavoro della dottoressa Ranci; ha rinvenuto nell'archivio di Craxi una lettera del responsabile della Commissione d'inchiesta del Ministero dei trasporti. Siamo all'inizio dell'inchiesta, vi sono molte indicazioni tecniche, ma le conclusioni mi sembrano significative e degne di riflessione.

«A questo punto ritengo doveroso rappresentare alla S.V. che, a mio parere, l'indirizzo delle indagini, ivi compresa la scelta della scala di priorità, per il privilegio delle ipotesi di lavoro, debba scaturire da una valutazione che tenga conto delle ripercussioni che i risultati di tali indagini potrebbero avere su interessi superiori del Paese».

È chiaro allora che si stava ben comprendendo la gravità dell'evento, e si chiedevano istruzioni politiche per l'uso! Anche questo dimostra che la consapevolezza di ciò che era capitato era diffusa e creava non pochi problemi!

Varrà la pena continuare a ricercare, archivio dopo archivio, quale sia stata la risposta del ministro.

Al primo vaglio di una ricerca storica attenta, si sta sbriciolando la vulgata di un incidente nel cielo, dovuto alla fatalità, di cui nessuno ha capito la complessità e che è stato sottovalutato.

È proprio vera l'immagine che torna tante volte alla mente: tutti sapevano che

sotto la pietra c'era lo scorpione e nessuno ha voluto muovere la pietra, anzi in molti hanno operato per coprirlo e nascondere.

Ho bisogno anche degli archivi e penso in particolare agli archivi dei Servizi.

In una strana concomitanza e concatenazione temporale, a pochi giorni dalla sentenza definitiva che assolveva i generali dal reato di alto tradimento, si badi bene per aver sostenuto la tesi del cedimento strutturale, il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, che era stato presidente del Consiglio proprio nei giorni del tragico evento e poi presidente della Repubblica nelle fasi più calde delle inchieste, affermava di aver sempre saputo che il DC9 Itavia era stato abbattuto da aerei francesi e che ogni informazione gli era stata fornita dall'ammiraglio Martini, per molti anni ai vertici del servizio segreto militare. Voglio precisare che questa nuova versione contrastava con quanto fino ad allora aveva sostenuto, anche durante il processo, cioè di essere sempre stato informato del cedimento strutturale. Queste dichiarazioni, riportate anche davanti ai magistrati, faranno riaprire le indagini nel 2007.

Ma al di là di modi e tempi delle dichiarazioni di Cossiga, è veramente plausibile che quello riportato fosse il pensiero di Martini.

Martini in tempi non sospetti, quando le operazioni di recupero del relitto sono affidate alla società francese Ifremer, avanza subito riserve proprio per la nazionalità della stessa.

Passa il tempo, interrogato dalla Commissione stragi in sedute pubbliche e segrete, mostra molte perplessità sulle dinamiche dell'incidente e chiama ancora in causa Francia o Usa.

Ci sono prese di posizioni e pressioni delle ambasciate che lo portano poi ad affermare che le sue erano solo ipotesi di lavoro. Negli anni fu rinvenuto un archivio, non so quanto privato, del generale Cogliandro, collaboratore di fiducia di Martini; per quanto riguardava Ustica si dava per scontato l'abbattimento e si segnalavano le fonti di vari depistaggi, a cominciare dalla famosa presenza di Affatigato.

Termino ricordando che alla sua morte, siamo nel 2003, l'ammiraglio Martini fu unanimemente ricordato dalla stampa come il protagonista di Sigonella e l'accusatore di americani e francesi per Ustica.

Sarebbe necessario a questo punto, ed è una richiesta che ho già avanzato al COPASIR, poter disporre di un archivio dove rintracciare la documentazione che in un qualche modo Martini aveva a disposizione.

Perché non è pensabile che un responsabile dei Servizi si sia mosso in questi anni, con prese di posizioni comunque significative, senza un lavoro preparatorio, senza aver raccolto elementi, senza essersi preparato.

Non può sempre aver tradotto all'impronta!

Per concludere: parliamo di far luce, di portare verità sugli anni bui della vita del nostro Paese, gli anni del terrorismo e delle stragi; su quella striscia di sangue, che a cominciare dalle bombe di piazza Fontana, ha cercato di soffocare la nostra democrazia.

Dobbiamo farlo, lo possiamo fare, con gli archivi, con la ricerca storica, con l'impegno politico, con la grande determinazione delle istituzioni, tutte.

E ancora con l'azione della magistratura: siamo indignati per la vicenda Battisti, siamo indignati perchè sentiamo il dolore delle vittime, l'offesa per la dignità del Paese, l'oltraggio per le sentenze della nostra magistratura.

Ma permettetemi di ricordare che gli stessi oltraggi subiamo dagli Stati amici ed alleati che negli anni continuano a non rispondere alle rogatorie sul caso Ustica, o a rispondere in maniera ridicola, e quindi oltraggiosa!

E qui torna, ancora più forte, la volontà politica di far sentire l'esigenza di verità come elemento indispensabile per la dignità nazionale.



La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé.

Oscar Wilde

FARE CHIAREZZA SUI «MISTERI» ITALIANI

Paolo Bognesi

Presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980

La nostra Associazione, che è nata più di trent'anni fa, ha deciso di collocare molti documenti d'archivio all'interno del proprio sito istituzionale: qui si possono consultare facilmente sentenze, risultanze processuali, fotografie, filmati, testimonianze sonore. Tutto per descrivere la vita dell'Associazione e fare in modo che le informazioni abbiano il massimo della divulgazione. Teniamo conto che l'utilizzo di questo sito, specie da parte dei giovani, è molto intenso, abbiamo avuto oltre un milione di contatti.

Sono state elaborate, ad oggi, 140 tesi di laurea utilizzando la nostra documentazione, tesi che hanno soprattutto analizzato il comportamento e le problematiche dei feriti e dei sopravvissuti: un contributo molto utile non solo per la causa della memoria e del ricordo, ma anche per definire e approfondire i tragici contesti delle stragi come quella del 2 agosto 1980 a Bologna.

Dal momento della costituzione dell'Associazione, il primo giugno 1981, ci siamo preoccupati di riunire tutti i documenti processuali possibili; allora l'operazione è stata abbastanza facile, la documentazione non era molta, l'avvenimento era accaduto da nemmeno un anno.

Oggi è diventata enorme, una cosa quasi infinita, siamo pieni di carte. Al momento della costituzione abbiamo capito che se ci basavamo esclusivamente sugli archivi processuali rischiamo di avere un seguito di soli esperti, di non avere il pubblico, il grande pubblico, a seguire la vicenda e di non riuscire a costituire un grande movimento di opinione impegnato per la ricerca della verità.

Abbiamo chiesto aiuto alla cultura, all'arte, il sostegno è stato immediato e grandissimo e ancora oggi tantissimi artisti continuano ad essere al nostro fianco. La nostra città, le autorità ed i cittadini partecipano, oltre che alla conoscenza delle evidenze processuali, alle varie iniziative che vengono promosse, tra queste, alla grande emozione data dalla musica e dallo spettacolo, che contribuisce a fare memoria.

Da diciannove anni siamo orgogliosi di avere un concorso di musica contemporanea di notevole rilievo internazionale e gli spartiti che ci provengono da tutte le parti del mondo vengono consegnati al Museo della musica di Bologna, questo permette agli studenti del Conservatorio Martini di poterli studiare. Vogliamo che tutto ciò abbia una prospettiva futura, anche quando l'Associazione non ci sarà più. Anche per questo la nostra presenza nelle scuole di ogni ordine e grado è intensa con risultati eccezionali.

Una delle cose che ci interessano di più è la nozione di segreto di Stato. Nel 1984 abbiamo lanciato, assieme ad altre associazioni di parenti di vittime delle stragi, la

sottoscrizione per una legge di iniziativa popolare per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. Da allora la prima legge che in qualche modo ha recepito quello che dicevamo, è del 2007. In questo intervallo di tempo nessun partito politico si è impegnato particolarmente per arrivare ad una soluzione per il segreto di Stato; e anzi, per la raccolta delle centomila firme davanti al notaio, una cosa gravosissima per un'associazione come la nostra, abbiamo trovato degli ostacoli, frapposti da vari partiti. È una cosa che deve far riflettere, ad oggi non c'è ancora una definitiva soluzione legislativa allo sblocco del segreto di Stato.

Quando si parla di questi fatti si parla dei misteri italiani: lo sottolineo ancora e mi ripeto, i misteri sono solo nelle religioni, questi sono segreti; volendo su questi fatti ci potrebbe essere chiarezza assoluta, però bisogna volerlo. In Italia abbiamo avuto quattordici stragi, escludendo quelle di mafia, e in nessun caso si è mai arrivati ai mandanti.

Tutte le volte, immancabilmente, abbiamo avuto i servizi segreti che hanno manovrato per impedire di arrivare alla verità. I servizi segreti sono un organo che dipende dall'esecutivo, dal governo: quattordici stragi, nessun mandante, credo che sia necessario iniziare a guardare al profilo di chi ci ha governato fino ad oggi, a verificare il comportamento dei responsabili politici, soprattutto di coloro che hanno nominato i vari direttori dei Servizi e di coloro che hanno permesso di porre segreti su quei fatti e su quelle carte che avrebbero potuto fare chiarezza. Chi aveva il potere di impedire e non l'ha fatto è a tutti gli effetti un complice anche se ammanta il suo comportamento con la ragion di Stato.

Parlare di misteri è una mistificazione che continua a ripetere che queste cose non possono avere una soluzione e questo è un fatto gravemente negativo.

Quando è morto Francesco Cossiga si è ricordata la figura del grande statista, quando uno muore la prassi è questa.

Cossiga è stato anche colui, parlo di quello che riguarda la strage di Bologna, che ha fatto di tutto perché un segreto diventasse un mistero.

Tutto ciò va valutato, quando si parla di queste vicende, rifugiarsi nei misteri è una via di fuga che non dovrebbe essere più ammessa.

Nel caso della strage di Bologna il segreto di Stato non è mai stato posto. Però dobbiamo ricordare una cosa: quando viene posto il segreto di Stato? Solitamente quando un giudice arriva ad un punto particolare delle indagini; quando non ci arriva però il problema non si pone e di conseguenza non occorre metterlo.

Il segreto di Stato dovrebbe durare, secondo la legge, al massimo 30 anni: per alcuni eventi questo termine è stato superato più o meno abbondantemente, è il caso della strage di Bologna, di quella di Piazza Fontana a Milano, del treno Italicus o di Piazza della Loggia a Brescia, per esempio.

Passati 30 anni dall'evento tutta la documentazione in mano ai Servizi, relativa all'evento stesso e ai personaggi coinvolti, dovrebbe essere messa a disposizione dei giudici. Questo è quello che deve essere fatto, sentirsi fare la domanda: *quale documento volete?* non ha senso. Se il giudice non è arrivato ad un certo livello dell'indagine, diventa impossibile richiedere un documento che non si sa nemmeno

che esista.

Un'altra cosa estremamente importante: come Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, abbiamo visto che i depistaggi che credevamo fossero iniziati immediatamente dopo lo scoppio della bomba, sono iniziati cinque mesi prima, nel marzo del 1980, sono continuati durante le indagini e sono ricomparsi nel primo processo, nel secondo, nel terzo. A tutt'oggi continuano a venire fuori nuove piste e ogni anniversario è un'occasione buona per divulgare notizie di questo genere.

Si è visto che anche la recente pista, messa in piedi dalla Commissione parlamentare Mitrokhin, si è rivelata un buco nell'acqua, che ha fatto però perdere cinque anni alle indagini della magistratura. I depistaggi si sono rivelati l'arma di distruzione di tutti i processi per stragi, occorre punirli in modo esemplare e radiare dalla pubblica amministrazione chi li compie.


L'Associazione dei familiari delle vittime, attraverso i propri legali, ha chiesto al giudice di Bologna di acquisire tutta una serie di documenti relativi alle stragi di Piazza della Loggia e di Piazza Fontana; questi documenti molto probabilmente, ci consentiranno di andare oltre la verità che è già stata accertata per la strage di Bologna.

Con il contributo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e con il lavoro svolto dalle Associazioni, la speranza è che si possano acquisire quei documenti che sono nelle sedi dei Servizi, dei ministeri, esteri e difesa, dell'esercito e dei carabinieri per fare un discorso di chiarezza completa sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia negli ultimi 60 anni.

Questa non è un'esigenza dei familiari delle vittime, è un'esigenza della nostra democrazia; se non facciamo chiarezza su queste cose ci sarà sempre il pericolo che i mandanti e gli ispiratori politici di queste stragi, che sono ancora tra noi, utilizzino nuovamente lo strumento del terrorismo per scardinare la vita democratica nel nostro Paese.

La memoria storica è fondamentale per l'uomo, serve a ricordargli che il suo cammino nel tempo è pieno di fesserie.

Carl William Brown



GLI ARCHIVI NELLA CITTÀ

I GIORNALISTI, TESTIMONI DELLA CRONACA E DELLA STORIA

Claudio Santini

Fondazione dell'ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna

Archivi negati, archivi supplenti, patrimoni privati con preziose testimonianze per la storia delle stragi, del terrorismo, dei depistaggi dei corpi separati dello Stato e, in quest'ambito, il ruolo svolto dai giornalisti come testimoni della cronaca che si fa storia e fonti primarie della memoria collettiva.

In modo particolare nel caso Ustica nel quale la funzione svolta dalla stampa è stata resa di pubblico e popolare dominio dal film «Il muro di gomma» di Marco Risi con la collaborazione, nella sceneggiatura, di Andrea Purgatori, inviato del «Corriere della Sera»: una pellicola che si è prospettata subito come la versione italiana di «Tutti gli uomini del presidente» sui giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein, rivelatori dello scandalo Watergate.

Il tema «Ustica e i giornali» è stato curato dapprima dall'Associazione dei familiari che ha raccolto circa tremila articoli con opera meritevole di volontariato.

Il progetto - per dare organicità al materiale - è passato quindi all'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna ed è giunto infine alla Fondazione dell'ordine, nata recentemente per curare la formazione ma anche per promuovere iniziative di studio e di confronto con altre realtà nell'ambito delle discipline connesse alla professione del giornalista.

Vediamo brevemente come questo progetto ha preso corpo.

È stato dapprima cercato un collaboratore particolarmente esperto, Letizia Magnani, vincitrice di una borsa di studio nell'ambito del premio «Silvano Cardellini» e laureata con una tesi sul giornalismo in guerra.

È stato quindi richiesto ai giornali l'accesso ai loro archivi digitali e l'appello è stato raccolto da molti (da «la Repubblica» al «Corriere», «Ansa», «Adkronos» e altri); poi si sono aggiunti i siti internet che contengono materiali relativi a questa vicenda.

Il materiale si è così ampliato a 5.710 articoli, dal 1980 ad oggi, dei quali più di 3.000 fra il 1989 e il 1991.

Dentro c'è tutto: la cronaca, il racconto, l'emozione, la tecnica. Ci sono le interviste ai protagonisti e le indiscrezioni, la trafila delle inchieste, il resoconto dei depistaggi. È la storia di una Italia che è cambiata, che si è evoluta, che forse ha dimenticato, ma che non si è mai rassegnata e se c'è stata questa lodevole pervicacia lo si deve anche al lavoro dei giornalisti oltre che al costante impegno dell'Associazione dei familiari delle vittime.

In questo quadro, tutto il materiale raccolto è stato catalogato e suddiviso

per temi dominanti che sono stati identificati in: la cronologia dei fatti e della narrazione giornalistica, il «racconto sul tamburo», gli anni Ottanta e la nebbia, lo scontro con le istituzioni e la nascita dell'Associazione. Quindi «dieci anni e poche certezze», il muro di gomma, le «aquile nella tempesta», le bugie dei militari infine «altri inquietanti dettagli», il «quinto scenario», il 2000... ovvero il lento oblio, per concludere con «nuovi lavori di inchiesta».

Si sono aggiunte le interviste ai giornalisti che hanno scritto negli anni della vicenda e in alcuni casi (solo un paio) si è trattato di vere e proprie conversazioni; per lo più, invece, si è preferito mandare più o meno la stessa base di domande a tutti per avere un *corpus* di risposte in qualche modo omogeneo da analizzare e valorizzare. Hanno offerto così il loro contributo: Andrea Purgatori, Daria Lucca, Giovanni Maria Bellu, Daniele Mastrogiacomo, Marco Tavasani, Alessandro Farruggia, Sandro Acciari, Fiorenza Sarzanini, Fabrizio Colarieti e Giampiero Marrazzo.

Ora il materiale è pronto e prospetta una lettura analitica e critica dell'evento, offre preziose e circostanziate possibilità d'accesso alle fonti narrative e informative, anche attraverso gli archivi storici che sempre più giornali aprono ai lettori: e cerca uno sponsor per la pubblicazione in carta e in DVD.

Quali sono i risultati (non ancora definitivi) ai quali è giunta Letizia Magnani nell'analisi sull'atteggiamento della stampa italiana sul caso Ustica?

Il giornalismo è una pratica nella quale le notizie «durano poco»: Ustica fa eccezione. Solo in alcuni e rari casi poi c'è stata radicalizzazione: certo si capisce oggi quali fossero le scelte a monte, si scorge che alcuni giornali erano più vicini ad alcune fonti, altri ad altre; ma su Ustica non ci sono posizioni preconcepite o di campo. E questo è un caso più unico che raro nel giornalismo italiano.

Dall'esame del materiale giunge infine la conferma della certezza che i giornali possono essere (e sono) fonte di analisi per la storia ed il caso Ustica è emblematico sia per la ricostruzione del mestiere che sottende alla stesura delle notizie (quindi per la storia del giornalismo) sia per il rigore testimoniale della cronaca della vicenda (e quindi per la storia recente).

Con un'ultima annotazione: il lavoro del giornalista è cambiato e sta cambiando in maniera veloce e radicale eppure - come l'analisi tenta di dimostrare - è stato e resta una delle poche armi di difesa del singolo rispetto al potere: di qualunque potere si parli, politico, certo, ma anche militare. E in quest'ottica deve essere il «cane da guardia» contro chiunque voglia negare o mistificare fatti, evidenze, realtà perché una società pienamente democratica non può fare a meno di un giornalismo consapevole, maturo, onesto e, aggiungiamo noi, preparato.

DALL'IMPEGNO CIVILE ALLA CRITICA STORICA. L'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA

Salvatore Alongi - Lorenza Iannacci

Archivisti, progetto «Una città per gli archivi»

Quando il 22 febbraio 1988 si costituì l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, erano trascorsi sette anni e otto mesi dalla tragedia che aveva coinvolto gli 81 passeggeri del Dc9 Itavia in volo la sera del 27 giugno 1980 sulla rotta Bologna - Palermo.

La minuta del primo verbale dell'assemblea, assieme al ben più formale statuto fondativo¹, rappresenta l'atto costitutivo di un'organizzazione impegnata nella difesa della memoria della strage e nella tutela dei familiari dei caduti, nonché la documentazione istitutiva di quello che archivisticamente si definisce un «soggetto produttore». Il contributo che qui intendiamo presentare si concentra proprio sul complesso archivistico prodotto e acquisito dall'Associazione nell'esercizio delle sue finalità, al fine di coglierne le peculiarità, indagarne la genesi e il trattamento subito, rilevarne funzioni e criticità, per mostrarne infine le potenzialità².

GENESI E CARATTERISTICHE

Eventi determinanti per la formazione dell'archivio

Prima di affrontare l'analisi della struttura del fondo dell'Associazione, conviene fermare l'attenzione sull'intricato contesto storico-istituzionale che, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, determinò la nascita dell'Associazione e la conseguente sedimentazione del complesso archivistico, cercando di coglierne alcuni aspetti direttamente funzionali alla nostra ricostruzione.

Il 1986 segnò l'inizio di un primo potente movimento d'opinione conseguente alle conclusioni cui era giunta la Commissione d'inchiesta ministeriale istituita

1 - ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL NOVECENTO PARRI E-R, [d'ora in avanti ISTITUTO PARRI], *Archivio dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, Verbali*, b. 1, fasc. 1, «Statuto, verbali e bilanci».

2 - Il presente contributo è condiviso da Salvatore Alongi e da Lorenza Iannacci: ad Alongi va attribuita in particolare la stesura dei paragrafi «Accesso e interpretazione», «Suggerimenti per un nuovo utilizzo» e «Conclusioni» mentre Iannacci ha curato la redazione del paragrafo «Genesi e caratteristiche». A entrambi si deve inoltre la responsabilità del lavoro di riordinamento e di inventariazione dell'archivio dell'Associazione, avviato nel luglio 2011 e conclusosi nel giugno 2012, nell'ambito del progetto «Una città per gli archivi» promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

all'indomani della tragedia dall'allora ministro dei trasporti Rino Formica e presieduta da Carlo Luzzatti. La Commissione, autoscioltasi il 25 marzo 1986, sebbene «avesse lasciato aperto un ventaglio di ipotesi sulle cause del disastro aereo, dopo aver escluso il cedimento strutturale e la collisione in volo»³, non fu in grado di accertare le reali dinamiche dell'avvenimento. Le reazioni del mondo politico e delle istituzioni si concretarono nella costituzione del Comitato per la verità su Ustica, ispirato dal senatore Francesco Paolo Bonifacio.

Proprio dalla corrispondenza tra questa prima realtà informale e le autorità pubbliche l'archivio dell'Associazione trae la sua iniziale documentazione, ed è a quella corrispondenza che Daria Bonfietti, fondatore e presidente dell'Associazione, si ricollega idealmente quando compone la prima missiva ai familiari delle vittime della strage, invitandoli tutti a costituirsi parte civile per far fronte comune in una vicenda che fino ad allora li aveva visti seguire solo da lontano e con rassegnato distacco le sorti di un'indagine giudiziaria che stagnava incerta e di un'inchiesta ministeriale che, come abbiamo visto, si rivelò dall'esito insoddisfacente⁴.

Dopo la costituzione, nel 1988, dell'Associazione, due importanti eventi contribuiscono a sollecitare indirettamente la formazione dell'archivio dell'ente e in particolare a incrementare, come vedremo, le importanti sezioni di documentazione in copia che ancora ne rappresentano una cospicua porzione.

La prima delle due circostanze fu la nascita della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita con legge n. 172 del 18 maggio 1988 e insediata il successivo 28 luglio. Tuttavia solo il 6 giugno 1989, a più di un anno dalla sua costituzione, la Commissione deliberò di avviare un filone d'inchiesta dedicato anche alla strage di Ustica, portato poi avanti fino alla chiusura nel 2000 dei lavori dell'organo collegiale. L'archivio dell'Associazione si è alimentato delle copie dei documenti prodotti dalla Commissione e la raccolta di documentazione è divenuta costante in particolare a partire dal 1994, quando la presidente Bonfietti ha fatto il suo ingresso sulla scena politica. Daria Bonfietti, infatti, di professione insegnante, dal 1994 al 2006 fu eletta parlamentare per il Partito democratico della sinistra (Pds), poi Democratici di sinistra (Ds), prima alla Camera dei deputati, in seguito al Senato della Repubblica, ricoprendo l'incarico di segretario della Commissione stessa.

Il secondo significativo avvenimento fu il passaggio nel 1990 della titolarità

3 - *Sciagura aerea del 27 giugno 1980 (strage di Ustica-DC9 I-tigi Itavia)*, elaborato redatto dai senatori Vincenzo Ruggero Manca, Alfredo Mantica e dai deputati Vincenzo Fragalà e Marco Taradash, 28 giu. 2000, in Atti parlamentari, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, legislatura XIII, Doc. XXIII, n. 64, Vol. I, T. III, pag. 385 (reperibile anche on line, <<http://www.stragi80.it/documenti/comstragi/minoranza.pdf>>).

4 - ISTITUTO PARRI, *Archivio di Daria Bonfietti*, Carteggio, b. 1, fasc. 1, 1986, «Daria Bonfietti ai sigg. eredi», Bologna, 30 lug. 1986.

dell'inchiesta giudiziaria da Vittorio Bucarelli a Rosario Priore⁵. A questi si deve il merito di aver dato nuovo slancio all'istruttoria del procedimento penale, slancio che si manifestò con l'intensificazione degli interrogatori, la richiesta di nuove perizie tecnico-scientifiche e l'emanazione, a partire dal 1991, di un gran numero di decreti di sequestro e di acquisizione. Come si avrà modo di illustrare più avanti, l'archivio dell'Associazione incorpora una selezione di questa nuova e cospicua documentazione, raccolta in qualità di soggetto coordinatore delle parti civili in causa. E fu sempre Priore a emanare il 31 agosto 1999 la sentenza-ordinanza con la quale si chiedeva il rinvio a giudizio di quattro generali e altri cinque alti ufficiali dell'Aeronautica militare italiana per attentato contro gli organi costituzionali dello Stato, con l'aggravante dell'alto tradimento, dando avvio al processo celebrato presso la 2ª sezione della Corte d'assise di Roma tra il 2000 e il 2005.

Il periodo 1986-1991 rappresenta così il lustro decisivo per la nascita dell'Associazione e la tangibile messa in opera del suo archivio, l'intervallo durante il quale cominciano a definirsi con chiarezza le funzioni associative e, di conseguenza, le sezioni e le serie che ancora oggi costituiscono la struttura del complesso documentario.

L'archivio dell'Associazione: struttura e contenuti

La documentazione cartacea dell'Associazione copre un arco cronologico compreso tra il 1988 e il 2011, con precedenti in copia dal 1971, e ha una consistenza totale pari a 71 buste.

Le serie di documentazione originale, riconducibile all'attività propriamente svolta dall'Associazione, sono i verbali delle assemblee, la corrispondenza in entrata e in uscita, la celebrazione degli anniversari e di altri eventi, gli studi e le pubblicazioni, le fotografie, la documentazione contabile e la rassegna stampa, un ricchissimo e puntuale complesso, quest'ultimo, che raccoglie lo spoglio dei contributi giornalistici sulla vicenda a partire dal 1980. A queste serie seguono le due importanti sezioni denominate «Inchiesta giudiziaria» (articolata a sua volta nelle serie delle perizie, delle indagini, dei decreti di sequestro e acquisizione, delle sentenze) e «Inchiesta parlamentare» (resoconti stenografici delle sedute, relazioni), costituite dai documenti originariamente prodotti rispettivamente dall'autorità giudiziaria e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia nell'ambito del filone sulla strage di Ustica, raccolti in copia dall'Associazione.

5 - L'inchiesta sulla strage era stata avviata lo stesso 27 giugno 1980 dall'autorità giudiziaria di Palermo, competente per territorio, che aveva incaricato il sostituto procuratore Aldo Guarino. Il 3 luglio 1980 l'inchiesta era stata trasferita alla Procura della Repubblica di Roma che aveva aperto un fascicolo sul disastro, affidandolo al pubblico ministero Giorgio Santacroce. Il 10 gennaio 1984 Santacroce, affiancato e poi sostituito dal giudice istruttore Vittorio Bucarelli, aveva formalizzato l'inchiesta sulla sciagura del Dc9 avviando il procedimento penale n. 527/84A «contro ignoti per il delitto previsto e punito dagli artt. 422 (Strage) e 428 (Naufragio, sommersione o disastro aereo)».

Alle carte si affianca la cosiddetta documentazione «speciale» costituita dai due nuclei di materiale sonoro e audiovisivo⁶.

All'interno del complesso rappresentato dal materiale sonoro (formato da 28 audiocassette e da 82 files digitali) sono state individuate le seguenti articolazioni: conversazioni telefoniche e comunicazioni radio; interviste e telefonate a Daria Bonfietti; trasmissioni radiofoniche; sedute della Commissione parlamentare stragi; concerti ed eventi. La documentazione sonora occupa un totale di circa 185 ore di registrazione, delle quali ben 168 sono riferibili alle sole conversazioni telefoniche e comunicazioni radio.

Quest'ultima singolarissima serie è costituita dalla registrazione, quasi completa, delle comunicazioni intercorse la notte del 27 giugno 1980 tra vari centri di controllo del traffico aereo, alcuni aerei in volo e numerosi altri soggetti, italiani e stranieri, tutti coinvolti nelle prime operazioni di ricerca e soccorso del Dc9 Itavia. A queste deve aggiungersi la registrazione del contenuto del *cockpit voice recorder*, meglio noto come «scatola nera» del Dc9. Anche questa interessante e particolare documentazione sonora trae la sua origine dalle acquisizioni compiute dall'autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria del processo sulla strage di Ustica. A seguito del sequestro delle originali bobine di nastro magnetico ordinato dalla magistratura romana, tra il 1989 e il 1996 furono infatti condotte almeno cinque distinte operazioni di riversamento, con successiva trascrizione, delle conversazioni radiotelefoniche, operazioni effettuate dai diversi collegi di periti incaricati di volta in volta dal giudice istruttore; le audiocassette sulle quali erano state trasposte le registrazioni furono poi messe a disposizione anche dei consulenti tecnici di parte e quindi acquisite dall'Associazione, che ha così arricchito la propria raccolta di documentazione giudiziaria in copia, nella quale erano già reperibili, insieme a interrogatori e perizie, le trascrizioni di quelle stesse conversazioni radiotelefoniche. Di tutt'altra natura è la documentazione audiovisiva (122 tra vhs e dvd) che è stata direttamente e interamente prodotta dall'Associazione a seguito della registrazione,

6 - Per un'introduzione di carattere generale su quelle che l'XI congresso internazionale degli archivi svoltosi a Parigi nel 1988 definì «nuove fonti» si rimanda, oltre che agli atti del congresso stesso, pubblicati in «Archivum. Revue internationale des Archives», XXXV (1989), ai due fondamentali contributi di P. CARUCCI, *Il bene culturale, in L'audiovisivo è un bene culturale? Il bene culturale audiovisivo nell'epoca della sua riproducibilità di massa. Atti del Convegno, Roma 27-28 novembre 1991*, Roma, Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, 1992, pp. 19-28, e *Fonti orali e fonti sonore: alcuni problemi di conservazione e descrizione*, in *Archivi sonori. Atti dei seminari, Vercelli 22 gennaio 1993, Bologna 22-23 settembre 1994, Milano 7 marzo 1995*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999, pp. 177-182. Per una rapida rassegna bibliografica sul tema si veda inoltre P. CARUCCI, *Prefazione a Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione*, a cura di G. BARRERA - A. MARTINI - A. MULÈ, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, 71, pp. 13-23 (disponibile anche on line all'indirizzo <http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Quaderni/Quaderno_71.pdf>), nonché il più recente saggio di L. CORTINI, *Il dibattito archivistico sulle fonti audiovisive: il contributo delle metodologie archivistiche al loro trattamento negli archivi di immagini in movimento*, in «Nuovi Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», XVI (2002), pp. 235-258.

con mezzi propri e non professionali, di varie trasmissioni televisive, telegiornali, documentari, inchieste, film e spettacoli teatrali, per un totale di circa 600 documenti audiovisivi che corrispondono pressappoco a 160 ore di materiale filmato. In questo, che è il più consistente dei due nuclei «speciali», l'Associazione ha progressivamente riversato la quasi totalità dei contributi video che, a partire dal 1986 (data della prima registrazione) e fino al 2010, hanno avuto come principale oggetto della loro analisi la strage di Ustica. Le numerose immagini di repertorio contenute all'interno delle registrazioni consentono inoltre di spingere indietro lo sguardo fino al 27 giugno 1980, e di avere a disposizione le primissime immagini che documentano la strage.

Relazioni tra l'archivio cartaceo dell'Associazione e il fondo personale Daria Bonfietti

All'«Archivio della strage di Ustica» (come oramai convenzionalmente viene individuato il complesso archivistico prodotto dall'Associazione) si affianca il fondo personale del presidente Daria Bonfietti, della consistenza di 39 buste, che risulta composto dal carteggio, dalla rassegna stampa e dalla documentazione relativa ai suoi studi, alla vita di partito e all'attività parlamentare.

Vale senza dubbio la pena spendere qualche parola sulle relazioni che intercorrono tra questi due complessi documentari, in parte complementari. Gli archivi, pur costituendo due entità distinte, presentano infatti una sovrapposizione, una combinazione e spesso una duplicazione di carte che testimoniano da un lato una struttura amministrativa leggera ed essenziale, dalle competenze poco formalizzate, costituita di pochi collaboratori e condivisa con altre realtà associative, dall'altro l'impegno e il dinamismo tutto personale del presidente, che spesso da sedi diverse (la sua residenza privata bolognese e quella romana) provvedeva al disbrigo della corrispondenza, determinando la conservazione della documentazione in uno piuttosto che nell'altro dei due fondi, avvertiti quasi come intercambiabili e interdipendenti.

Tale complementarietà appare risolvibile a livello di descrizione archivistica attraverso la predisposizione di puntuali rimandi tra i fascicoli che costituiscono i due fondi, una scelta che certo rispetta la specificità degli archivi, e consente di preservare l'originaria sedimentazione delle carte e la fisionomia che i complessi documentari hanno assunto. Ciò permette anche di salvaguardare la prassi che ha caratterizzato, e caratterizza ancora oggi, le relazioni tra i due soggetti. Inoltre la presenza dei due fondi presso lo stesso ente conservatore garantisce al ricercatore la possibilità di accedere simultaneamente alla documentazione, escludendo l'eventualità di una consultazione parziale o, ancor peggio, lacunosa.

Il deposito dell'archivio all'Istituto Parri e la nascita del Museo per la memoria come eventi di passaggio

Gli archivi dell'Associazione e di Daria Bonfietti sono stati, infatti, depositati dall'Associazione in due distinte fasi, la prima nel 2006 e la seconda nel 2011,

presso l'Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri E-R con sede a Bologna, dove sono oggi interamente e liberamente a disposizione di studiosi e ricercatori. Se l'istituzione dell'Associazione ha dunque determinato la genesi dell'archivio, e le diverse attività e finalità dell'ente ne hanno garantito l'implementazione - con la diretta produzione di documentazione originale e la raccolta di materiale in copia -, il suo naturale esito è il riconoscimento del valore storico della documentazione da parte della stessa Associazione. Tale evento interpreta perfettamente le aspirazioni che l'ente ha nei confronti del proprio archivio: ciò vale a dire che il patrimonio documentario, dopo essere stato funzionale allo svolgimento delle pratiche associative, è divenuto anche uno straordinario strumento al servizio della collettività e della ricerca. Privandosi anche fisicamente dell'immediata disponibilità delle proprie carte, l'Associazione ha voluto dare concretamente attuazione a una precisa istanza culturale, sociale e civile e ha arricchito l'originaria dimensione, tesa alla salvaguardia del ricordo della strage, del nuovo attuale significato volto all'interpretazione del fenomeno storico e giudiziario, mettendo a disposizione della



La memoria è l'unico paradiso
dal quale non possiamo essere scacciati.

J.P. Friedrich Richter

critica storiografica le proprie carte.

Il biennio 2005-2006 si caratterizza altresì come un momento di spartiacque per l'Associazione poiché in quegli anni fu creato il Museo per la memoria grazie al ritorno in città del relitto del Dc9. A tal riguardo bisogna considerare, infatti, la peculiarità di questa strage, che, al di là delle diverse interpretazioni sulla sua matrice, non è collegata concretamente a un luogo, a uno spazio fisico riconosciuto e riconoscibile. Il cielo e il mare sono per antonomasia «non-luogo»; l'aereo precipitato non ha lasciato tracce visibili sulla superficie marina; la voragine, così evidente nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna, si è richiusa inavvertibile sopra l'inabissamento del relitto.

I due eventi (la realizzazione del Museo e il deposito dell'archivio all'Istituto Parri) hanno dunque certamente contribuito a colmare un vuoto, garantendo anche alla strage di Ustica un «luogo della memoria»⁷ e uno spazio per la ricerca. D'altronde anche la decisione di sottoporre l'archivio a un lungo e complesso intervento di riordinamento e descrizione è stata supportata dalla chiara coscienza che quelle carte rappresentassero una fonte imprescindibile per lo studio della strage e la ricostruzione delle pratiche commemorative sostenute dall'Associazione.

E a riconoscimento della loro unicità e rilevanza, il 26 luglio 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali ha attestato ufficialmente in quegli archivi la sussistenza della caratteristica di bene culturale attraverso la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante.

ACCESSO E INTERPRETAZIONE

L'archivio dell'Associazione, come qualsiasi altro complesso documentario prodotto da soggetti analoghi, non è certamente una realtà di immediata esegesi. Se, infatti, l'accesso fisico a questo «archivio supplente» non pone alcuna difficoltà (a differenza di quelli che sono stati definiti «archivi negati»), la sua comprensione si presenta meno agevole, gravata da una tara originaria, vale a dire dalla diffusa inconsapevolezza, da parte dell'utenza, della storia e delle finalità del soggetto produttore. Paradossalmente più semplice si presenta, invece, l'intelligenza degli «archivi negati», alla cui interpretazione la ricerca è certamente più avveza e le cui vicende istituzionali e dinamiche di conservazione sono più familiari, perché legate a un minor numero di fattori variabili⁸. È dunque indispensabile fornire di seguito alcune indicazioni utili alla consultazione e alla esatta cognizione della realtà

7 - A questo proposito cfr. *Ustica e le arti. Percorsi tra impegno, creatività e memoria*, a cura di C. VALENTI, Corazzano, Titivillus, 2007.

8 - Per un'analisi aggiornata della legislazione in materia di accesso e consultabilità della documentazione pubblica si rimanda al recente saggio di S. TWARDZIK, *Fonti archivistiche, «riservate» o «segrete», per la storia dell'Italia repubblicana: tra normativa e prassi*, in «Studi storici», 3 (2011), pp. 681-763. Per una ricognizione e una riflessione sulle fonti e sulle metodologie che possono essere utilizzate per affrontare lo studio dei fenomeni dello stragismo e del terrorismo cfr. invece *Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi*, a cura di C. VENTUROLI, Venezia, Marsilio, 2002.

archivistica oggetto della nostra analisi.

Inchiesta giudiziaria

Rispetto, ad esempio, alla documentazione prodotta dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale sulla strage di Ustica, l'archivio dell'Associazione presenta notevoli differenze riguardo ad aspetti quantitativi e di merito che impediscono una sovrapposizione perfettamente coincidente tra i due complessi. Innanzitutto l'archivio dell'Associazione non raccoglie nella sua integralità la copia del fascicolo processuale, che - è bene ricordarlo - ha una consistenza tale (2.350.000 pagine distribuite su circa 500-600 metri lineari di scaffalature) da porre seri problemi di gestione anche al Tribunale di Roma e in prospettiva all'Archivio di Stato di Roma, l'ente destinato per legge a riceverne il versamento; di quel fascicolo processuale l'Associazione conserva una parte, raccolta in 21 buste, selezionata secondo criteri che - oltre che da una naturale e ineludibile dose di caso e contingenza - rispecchiano gli interessi dell'ente, la visione che questi ha dell'evento e dell'inchiesta, le sue personali inclinazioni e considerazioni.

È a tal riguardo particolarmente rilevante la scelta operata dall'Associazione di conservare in copia quasi solo esclusivamente gli interrogatori di imputati o indiziati di reato, nettamente prediletti rispetto agli esami di testimonio, soprattutto a partire dalla seconda fase dell'istruttoria condotta da Priore. I pochi esami testimoniali presenti nell'archivio risalgono alla fase dell'istruttoria diretta da Santacroce e Bucarelli e riguardano solamente chi sarebbe diventato in seguito imputato o indiziato di reato.

Nemmeno per gli interrogatori di imputati è però possibile assicurare l'integrità della raccolta: l'Associazione ha infatti concentrato la sua attenzione solamente sugli interrogatori degli operatori dei centri di controllo radar di Licola e di Marsala, e, per la seconda parte dell'inchiesta, degli alti ufficiali dell'Aeronautica militare e dei Servizi segreti. Ciò costituisce indubbiamente un'efficace e consistente «scrematura» della documentazione da conservare.

Descritta in questi termini, la sezione documentaria in copia dell'archivio dell'Associazione sembrerebbe dunque essere gravata dalla parzialità (conseguenza della forte componente di discrezionalità esercitata dall'ente) e dalla non spontaneità, aspetto quest'ultimo che in archivistica costituisce il punto discriminante tra un complesso organico e una raccolta. Di conseguenza la sua consultazione non fornisce al ricercatore tutte quelle garanzie che solo l'accesso alla documentazione originale potrebbe assicurare. Sembrerebbe. La realtà, a uno sguardo più attento, si mostra ben più complessa.

I documenti in copia, infatti, non costituiscono mere riproduzioni ma si presentano come esemplari unici, testimoni originali, dal momento che sono stati arricchiti di un prezioso significato: lo studio che di questi documenti ha fatto il loro nuovo soggetto produttore, studio testimoniato dalle abbondanti sottolineature, glosse, commenti e note di lettura. Perizie e interrogatori in copia sono inoltre

riccamente frammisti a relazioni, note, estratti, appunti, riassunti, memorandum, e fogli informativi indirizzati all'Associazione dai consulenti tecnici di parte civile relativamente all'andamento delle indagini. Tale attività, che si trova riflessa in quelle che da copie diventano veri e propri originali, testimonia inoltre dell'intensa attività di analisi e di sintesi della sterminata mole di documenti prodotti dall'autorità giudiziaria in fase istruttoria.

Possiamo dunque legittimamente affermare che l'Associazione ha rivestito un forte ruolo di mediazione tra la documentazione giudiziaria originale e quella raccolta in sede di conservazione, non solo modificando e integrando la fisionomia originaria delle carte sulla base delle proprie necessità, ma facendosi produttore di nuovi documenti durante l'esercizio di quelle funzioni (ad esempio il coordinamento e l'informazione dei familiari delle vittime) che certificano l'imparzialità, la necessità e l'unicità del complesso.

113

Inchiesta parlamentare

Una valutazione simile potrebbe farsi per le carte dell'inchiesta condotta dalla Commissione parlamentare: anche in questo caso bisogna ribadire la parzialità della documentazione raccolta in copia dall'Associazione, che si è naturalmente concentrata sul filone d'inchiesta relativo alla strage di Ustica. Il fondo della Commissione parlamentare, conservato presso l'Archivio storico del Senato della Repubblica, consta, infatti, di circa 2.000 buste, relative a ventisette filoni d'inchiesta. L'archivio dell'Associazione serba la sua «inchiesta parlamentare» in sole 9 buste. Nel corso poi delle quattro legislature (dalla X alla XIII) interessate dai lavori dell'organo bicamerale, sono state in tutto 76 le sedute dedicate alla strage di Ustica: di queste, l'Associazione conserva nel proprio archivio i resoconti di soli 52 incontri.

La supplenza dell'archivio dell'Associazione si esercita in questo caso soprattutto mettendo a disposizione del ricercatore le copie integrali (anche queste corredate di appunti e di osservazioni) dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione, i cui lavori e le cui relazioni sono stati sì pubblicati nella serie degli Atti parlamentari, ma con l'eccezione delle parti segretate (e per la quali non è mai stato dato dagli auditi il consenso alla pubblicazione) che nell'edizione a stampa sono state sostituite da «omissis».

Per quel che riguarda invece gli atti che la Commissione acquisì dall'autorità giudiziaria, dagli apparati di sicurezza (come il Ros e i servizi segreti e militari) e dalle varie burocrazie (quali la Presidenza del consiglio e il Ministero degli interni), essi mancano del tutto nell'archivio dell'Associazione e sono consultabili presso l'Archivio storico del Senato, con i limiti previsti dal regolamento interno⁹.

9 - Per una descrizione puntuale della documentazione conservata presso l'Archivio storico del Senato disponibile per la consultazione cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, ARCHIVIO STORICO, *Guida all'Archivio storico del Senato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003 (lo strumento è reperibile anche on line <<http://www.senato.it/relazioni/21617/21713/28334/genpagspalla.htm>>).

SUGGERIMENTI PER UN NUOVO UTILIZZO

Volgendo lo sguardo al fondo proprio dell'Associazione, è assai facile constatare come questo costituisca un imprescindibile punto d'osservazione per chiunque voglia trattare i problemi legati alle modalità con le quali la memoria e l'immagine della strage è stata e viene trasmessa.

L'archivio, infatti, rappresenta una fonte indispensabile per la ricostruzione delle pratiche commemorative dell'evento sostenute dal soggetto produttore. L'Associazione, nei vent'anni durante i quali ha ufficialmente celebrato gli anniversari del tragico avvenimento, ha inteso infatti riempire il vuoto impalpabile generato dall'assenza di un luogo del ricordo attraverso una campagna di comunicazione e trasmissione della memoria della strage, e soprattutto con un cerimoniale, di anno in anno sempre differente: basti qui considerare i manifesti elaborati tra il 1992 ed il 2011 da chi, come Officina immagine di Bologna, ha regolarmente messo la propria professionalità a disposizione delle politiche dell'Associazione, oppure analizzare le numerose campagne di sensibilizzazione e valutare il significato della sperimentazione e della multiforme varietà di generi commemorativi proposti dall'Associazione, dai «Teatri per la verità» al premio «Ustica per il teatro», per arrivare a «Ustica e le arti». Di tutti questi aspetti (sociologici, antropologici, storico-artistici) le carte raccontano.

114

CONCLUSIONI

Tra i titoli che costituiscono la ricca bibliografia prodotta sulla strage¹⁰, si deve segnalare l'assenza di uno studio che faccia il punto sull'incidenza della memoria e dell'immagine del disastro aereo sulla coscienza collettiva di una città (Bologna) e del Paese intero, al pari di quanto elaborato ad esempio da Anna Lisa Tota per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980¹¹. Vi sono senza dubbio alcune serie documentarie conservate presso l'archivio dell'Associazione, quali quelle attinenti alla celebrazione degli anniversari, alla predisposizione degli studi e delle ricerche e alla raccolta della rassegna stampa, che si candidano a essere a tutti gli effetti fonte privilegiata per una ricerca di questo tipo.

Il fondo, dal suo deposito a oggi, non è però riuscito ancora ad assolvere appieno a questo compito: se volessimo quantificare in termini di accessi e pubblicazioni

10 - A tale riguardo basti ricordare in questa sede: *Ustica. La via dell'ombra*, a cura di F. CARDINI, Roma, Sapere 2000, 1990; *Il dolore civile. La società dei cittadini dalla solidarietà all'autorganizzazione*, a cura dell'ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA, Milano, Guerini, 1993; A. BENETTI, *Il caso Ustica, in I giorni della strage. Materiali di documentazione sulla strage alla stazione di Bologna e sulla strategia della tensione*, a cura di P. BOLLINI - C. ROSSI, San Lazzaro di Savena, Clío, 1994; D. LUCCA - P. MIGGIANO - A. PURGATORI, *A un passo dalla guerra*, Milano, Sperling & Kupfer, 1995; D. BIACCHESI - F. COLARIETI, *Punto Condor. Ustica: il processo*, Bologna, Pendragon, 2002; E. AMELIO - A. BENEDETTI, *IH870. Il volo spezzato. Strage di Ustica: le storie, i misteri, i depistaggi, il processo*, Roma, Editori riuniti, 2005.

11 - A. L. TOTA, *La città ferita. Memoria e comunicazione pubblica della strage di Bologna, 2 agosto 1980*, Bologna, il Mulino, 2003.

l'utilizzo di questa nuova fonte, dovremmo registrare risultati ancora limitati. È forse mancato qualcosa. L'ultimo intervento di inventariazione, l'inserzione della scheda del complesso sul Sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche (Siusa) e sulla «Rete degli archivi per non dimenticare», nonché il completamento della pubblicazione dello strumento inventariale sul portale del progetto «Una città per gli archivi»¹², costituiranno certamente i migliori presupposti per una nuova fase di studi sull'interpretazione, la memoria e il significato della strage di Ustica.

12 - [Accessibile all'indirizzo <<http://www.cittadegliarchivi.it/fondi>>].



La memoria è tesoro e custode di tutte le cose.
Cicerone

L'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980

Armando Antonelli - Saverio Amadori

Progetto «Una città per gli archivi»

PREMESSA

Questo intervento è essenzialmente il resoconto del lavoro speso sulle carte d'archivio dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 dal momento della presa d'incarico da parte della Fondazione del Monte all'interno del progetto «Una città per gli archivi» nel corso del 2008. Ricordo che il progetto prese avvio in seguito ad un incontro con il presidente Paolo Bolognesi cui fece seguito una ricognizione preventiva presentata da chi scrive e dal capo progetto, la dottoressa Laura Tieghi, alla commissione di esperti che dopo averla valutata, secondo una griglia predefinita di criteri, determinò l'opportunità e l'urgenza dell'intervento archivistico.

Allo stato attuale l'intervento di ordinamento e di inventariazione, che si è avvalso anche della collaborazione della signora Paola Sola, non si deve ancora ritenere concluso; ciononostante è possibile presentare alcuni dei risultati più importanti, ancorché parziali, di quanto emerso in questi anni, sulla genesi, la sedimentazione e le peculiarità tanto della documentazione processuale conservata in copia quanto delle carte prodotte e acquisite dall'Associazione nella sua ormai trentennale esistenza.

Le considerazioni di natura squisitamente archivistica sono state tenute al termine dell'intervento, riservando lo spazio iniziale, per evidenti motivi di chiarezza e di informazione per chi non ricordi o non conosca l'intricato dipanarsi dei fatti processuali, a tre brevi paragrafi dedicati il primo alla ricostruzione dei fatti, il secondo alle vicende processuali, il terzo alla storia dell'Associazione.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti relativi alla strage è noto che tutto ebbe inizio alle ore 10.25 di sabato 2 agosto 1980, quando un ordigno esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, facendo crollare i soffitti, investendo i locali di un ristorante e coinvolgendo il primo binario dove si trovava l'Adria Express, un treno straordinario proveniente da Ancona e diretto a Chiasso. Rimasero uccise 85 persone e i feriti furono più di 200, tra cui turisti di diversa nazionalità.

Le indagini dei magistrati subirono fin dal principio dei forti rallentamenti a causa di diversi tentativi di depistaggio. Infatti, come emerse in un secondo momento, i servizi segreti fecero circolare la notizia di un incidente causato dallo scoppio di una caldaia a gas nei sotterranei della stazione. Di conseguenza le forze di sicurezza non organizzarono in quella prima fase posti di blocco stradali, ferroviari e neppure operarono controlli sulle persone presenti. I soccorsi invece risultarono immediati.

La sensazione che si fosse di fronte a un attentato terroristico prese corpo a tarda sera quando fu ritrovato il «fornello», termine tecnico impiegato dai periti balistici per indicare il luogo preciso da cui si era propagata l'esplosione. A seguito di questi fatti, il 4 agosto, il presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, leggendo il testo rivolto al Senato affermò che: «L'orribile strage [di] chiara matrice di destra ci impegna a far luce, a non lasciare niente di intentato».

Proseguirono i depistaggi, termine con cui si vogliono identificare quegli atti con cui si fornirono false informazioni per poter fuorviare o rallentare le indagini, e coinvolsero faccendieri, vertici del Sismi e la loggia massonica coperta «Propaganda 2», meglio conosciuta con l'acronimo di P2, che tentò di avvalorare l'ipotesi che gli autori della strage dovessero essere ricercati in campo internazionale.

Tale pista, rivelatasi fallace, trovava invece una prima apparente conferma nell'intervista del 19 settembre 1980 rilasciata da Abu Ayad.

Il procuratore generale Franco Quadrini affermò che: «la pista libanese era perfettamente imbastita, e la tesi della riconducibilità della strage a un'alleanza italo-tedesca [...] veniva definitivamente accreditata da un felice intreccio tra notizie di stampa e note degli organi informativi».

In buona sostanza i magistrati di Bologna hanno evidenziato la tecnica con la quale vennero manipolate le notizie, in tre punti:

- 1 - Fornire agli inquirenti informazioni complesse da approfondire, per costringerli a massacranti verifiche e ricerche (rogatorie internazionali, sopralluoghi, perizie, traduzioni giurate);
- 2 - Dosare queste invenzioni, verificandone l'impatto e aggiungendo nuovi particolari;
- 3 - Utilizzare la stampa per screditare gli indizi raccolti dagli investigatori, sostituendoli con elementi altrettanto verosimili.

Le macchinazioni del «Supersismi» per depistare le indagini arrivarono alla famigerata operazione «Terroro sui treni» nata da un appunto falso del 9 gennaio 1981.

In conclusione i depistaggi erano tesi ad allontanare i sospetti dai gruppi della destra eversiva operanti in Italia per concentrarli invece su gruppi internazionali (sentenza della Suprema corte di cassazione - sezioni unite del 23 novembre 1995).

Si legge nella sentenza contro Francesco Pazienza del 29 luglio 1985:

Sgomenta che forze dell'apparato statale, abbiano potuto così agire non solo in violazione della legge, ma con disprezzo della memoria di tante vittime innocenti, del dolore delle loro famiglie, e con il tradimento delle aspettative di tutti i cittadini che giustizia si facesse.

E ancora si legge nella sentenza-ordinanza dei giudici di Bologna del 1986, p. 260:

L'accertamento della verità [...] è stato in questo processo ostacolato in ogni modo, poiché le menzogne, gli inquinamenti e congiure di ogni genere hanno raggiunto un livello talmente elevato da costituire una costante.

Oltre agli spostamenti in Libano, i giudici istruttori effettuarono ricerche e raccolsero riscontri sul terrorismo eversivo di matrice neofascista, riprendendo in mano le indagini sia di Vittorio Occorsio (che fu il primo magistrato ad occuparsi della P2 e dei suoi rapporti con il terrorismo di destra e gli apparati deviati dei servizi segreti e che venne ucciso con raffiche di mitra da membri di Ordine nuovo a Roma, il 10 luglio 1976, mentre si recava in ufficio) sia del magistrato Mario Amato, di cui si conservano nell'archivio giudiziario dell'Associazione copie delle agende e dei taccuini contenenti notazioni relative alle sue indagini nell'ambito dell'eversione neofascista a Roma, anch'egli assassinato a Roma, il 23 giugno 1980, dai Nuclei armati rivoluzionari (NAR).

119

LA VICENDA PROCESSUALE

Per quanto riguarda invece il secondo punto, quello relativo alla ricostruzione delle vicende processuali, il processo si aprì nel 1987, dopo sette anni di istruttoria, e si concluse con una sentenza di ergastolo per il gruppo neofascista dei NAR.

Il processo di appello, svoltosi tra il 1989 e il 1990, rovesciò la sentenza assolvendo tutti gli imputati dall'accusa di strage ma non per i depistaggi e la banda armata.

Il 12 febbraio del 1992 le Sezioni penali unite della cassazione annullarono la sentenza d'appello: il processo doveva essere rifatto.

Il secondo processo di appello (1993-1994) confermò l'impianto accusatorio e le condanne di primo grado.

Il 23 novembre del 1995 la Corte suprema di cassazione - sezione unite penali emise la sentenza definitiva:

- ergastolo per i terroristi di estrema destra componenti dei Nar Valerio Fioravanti e Francesca Mambro;
- condanne per calunnia a 10 anni per Licio Gelli e Francesco Pazienza; 8 anni e 5 mesi per Pietro Musumeci, 7 anni e 11 mesi per Giuseppe Belmonte;
- assoluzione per Massimiliano Fachini.

La posizione di Sergio Picciafuoco venne stralciata e annullata con rinvio al

Tribunale penale di Firenze dove fu assolto nel 1997.

La posizione dell'imputato Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca della strage, fu stralciata e valutata presso il Tribunale dei minorenni di Bologna. La sentenza del 30 gennaio 2000 lo condannò per banda armata finalizzata a strage. La Corte d'appello, il 9 marzo 2003, confermò la condanna per la sua partecipazione esecutiva alla strage infliggendogli una pena a 30 anni di carcere. Le condanne vengono confermate dalla Suprema corte di cassazione, sezione seconda penale, l'11 aprile 2007.

L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 fu costituita il 1° giugno 1981 al fine di conservare la memoria dei fatti e avere giustizia, come recita il 3° articolo dello statuto.

Il primo presidente fu Torquato Secci che resse le redini dell'Associazione sino alla morte avvenuta nel 1996, momento dal quale Paolo Bolognesi è divenuto presidente.

La sede dell'Associazione è a Bologna, e gli organi sono essenzialmente tre:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo, composto di 21 membri che rimane in carica per non più di un anno avendo il compito di eleggere il presidente, il vicepresidente e l'amministratore;
- Il Collegio dei sindaci, composto da 3 membri, tra cui il presidente.

Nel 1983 i familiari delle vittime della strage di Bologna invitarono gli altri parenti delle vittime di stragi a costituire delle associazioni, per dare poi vita a un organismo unitario che prese il nome di Unione dei familiari delle vittime per stragi.

Tra le iniziative più significative portate a termine dall'Associazione assieme alle altre vi è senza dubbio quella risalente al 12 gennaio 1984, che comportò, presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione penale in Roma, la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo «Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo», costituita da un solo articolo e sottoscritta da circa 100.000 cittadini, che fu consegnata al presidente del Senato on. Francesco Cossiga il 25 luglio 1984.

LA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA

L'Associazione possiede una biblioteca - libri, tesi di laurea e riviste inerenti l'argomento - composta da circa 800 volumi, una raccolta di manifesti inerenti alle varie iniziative, videocassette e registrazioni del dibattimento del processo di primo grado che, in certo qual modo, sono parte integrante del patrimonio documentario dell'Associazione.

Come già anticipato è importante sapere che il fondo dell'Associazione si è andato costituendo fin dal 1981 attraverso non solo la sedimentazione delle

carte relative alla attività, alla vita sociale e al funzionamento dell'ente, ma anche grazie alla raccolta di rilevanti «porzioni» di documentazione in copia proveniente dall'autorità giudiziaria e relativa a tutte le fasi del procedimento penale, dall'istruttoria fino all'ultimo grado di giudizio.

Tale documentazione è stata nel corso degli anni puntualmente ordinata, ampiamente studiata, rigorosamente indicizzata e infine digitalizzata dall'Associazione al fine di sottoporla al vaglio degli avvocati difensori di parte civile e oggi del complesso mondo degli addetti ai lavori, costituito di giornalisti, studiosi, cittadini e storici.

Tornerò più avanti su questo fondamentale ruolo di mediazione svolto dall'Associazione.

Ora, procedendo con ordine, potremmo dire che l'archivio cosiddetto giudiziario riguarda le fasi processuali per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e contiene documentazione relativa agli anni 1980 - 2008 (anche se è presente documentazione antecedente a partire dal 1956) conservata in buste.

Concentrando adesso l'attenzione sulla parte più rilevante dell'archivio giudiziario si può affermare che il ricco materiale in copia dell'istruttoria

121



È vizio il ricordare, anche se è dovere.

Pier Paolo Pasolini

(come rapporti, informative, segnalazioni e altra documentazione giudiziaria) è costituito prevalentemente dalla documentazione prodotta da diverse questure del territorio nazionale, tra cui quella di Bologna, in stretta relazione con la Digos (Divisione investigazioni generali e operazioni speciali), con l'Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali, con i nuclei e i reparti operativi dei carabinieri, con la polizia giudiziaria, con l'Interpol, con il Ministero dell'interno, con il Ministero degli affari esteri, con il giudice istruttore del processo e con il pubblico ministero. La documentazione è suddivisa in una cospicua sequenza di serie archivistiche¹.

Questo nucleo archivistico giudiziario si è venuto formando attraverso le richieste, effettuate dall'Associazione, delle copie degli atti processuali depositati presso la cancelleria del Tribunale di Bologna, relative a tutte le fasi processuali, con relativi verbali dibattimentali e sentenze. Su questo nucleo iniziale sono andate accumulandosi le acquisizioni di atti in copia recuperati da cancellerie di altri tribunali, che conservavano materiale rilevante al fine di ottenere giustizia per i familiari delle vittime e quanti furono coinvolti nella strage.

Questo plesso documentario restituisce l'articolazione impressa alle carte a seguito dell'iter processuale.

Venendo ora a indagare in maniera più attenta il ruolo sussidiario e di mediazione esercitato sulle carte giudiziarie in copia raccolte dall'Associazione non si può trascurare di dire che, tra il 1982 e il 1983, l'Associazione adottò un sistema informatizzato di gestione dei dati (tratti dalla suddetta documentazione) denominato «Informix» o «Sistema correlazioni» che doveva servire, nelle intenzioni dell'Associazione, a «creare e implementare una base di dati composta dalla sintesi dei documenti di interesse da consultare estemporaneamente per evidenziare correlazioni, non definibili a priori, tra variabili considerate importanti per la ricerca». Numerosi ed eterogenei erano gli elementi utilizzati per realizzare le correlazioni del sistema come emerge dal seguente specchio:

- nomi di persona (informazioni generali quali nome, cognome, residenza, ecc);
- identità assunte (pseudonimi, identità assunte, numeri di carte d'identità, numeri di conti correnti, numeri di telefoni, nomi di banche);
- luogo dell'evento in esame;
- data dell'evento in esame,
- armi (tipo la marca, il calibro e l'anno di fabbricazione di ognuna di esse);

1 - L'elenco è questo: Rapporti giudiziari A; Rapporti giudiziari B; Rapporti giudiziari C; Rapporti giudiziari D; Rapporti Giudiziari. Rilievi tecnici. Fascicoli fotografici; Rapporti giudiziari. Deceduti e feriti; Richieste di formalizzazione del pubblico ministero (Pm); Ordini e mandati di cattura. Comunicazioni giudiziarie; Nomine difensori; Esami testimoniali A; Esami testimoniali B; Interrogatori A; Interrogatori B; Appelli e ricorsi; Atti acquisiti; Perizie A; Rogatorie internazionali B; Costituzione parti civili; Intercettazioni telefoniche A; Intercettazioni telefoniche B; Perquisizioni A; Perquisizioni B; Sequestri A; Sequestri B; Accertamenti finanziari; Accertamenti voli aerei; Anonimi; Ritagli di stampa; Varie; Fascicoli riuniti al procedimento penale (Pp) n. 344/80 giudice istruttore (Gi); Atti a seguito; Missive dalle Case circondariali.

- organizzazioni citate nell'evento (data di entrata e di uscita dall'organizzazione);
- veicoli (il tipo, la marca e la targa di riferimento);
- fonte informativa;
- carceri «frequentate» dalla persona;
- rilievi processuali (l'imputazione, la posizione e l'esito del processo).

Tale sistema informatizzato fu dall'Associazione reso disponibile ai giudici del tribunale per mostrare e condividere il grado di trasparenza adottato per ricercare la verità. Disponibilità resa anche alla Commissione d'inchiesta parlamentare sulle stragi. Attualmente sono inseriti circa 11.000 nominativi e sono presenti informazioni fino al 1996.

La documentazione relativa alla fase istruttoria è stata completamente digitalizzata nel corso del 2010 dalla cooperativa sociale Cremona Labor, grazie a un progetto che ha coinvolto i carcerati della Casa circondariale di Cremona che in precedenza avevano già svolto un'operazione analoga sulle carte del processo di Piazza della Loggia.

Per concludere è importante sapere che la descrizione inventariale, che si avvale della schedatura informatizzata realizzata attraverso la piattaforma xDams, è in via di completamento.

Mi pare di poter affermare che la nuova «vita» di questa documentazione in copia è stata assicurata dall'Associazione, la cui attività è stata contraddistinta da due rilevanti processi di trattamento e di fruizione. Le carte infatti, oltre a essere studiate, sono state indicizzate e digitalizzate; sono state cioè fornite di due importanti strumenti di consultazione al fine di garantirne la più ampia diffusione e fruizione. Queste scelte hanno garantito e garantiscono operativamente - concretamente connotandolo - il ruolo dell'Associazione che si pone, in maniera consapevole, quale vero e proprio centro di documentazione, grazie al ruolo di attrazione che tale documentazione ha esercitato su altri fondi giudiziari in copia di ambito stragistico. Pertanto è di grande rilevanza - e deve essere qui sottolineata - la scelta dell'Associazione di integrare le carte relative al processo della strage del 2 agosto con altra documentazione collaterale.

Passando invece ora a illustrare il fondo prodotto dall'Associazione - relativo al funzionamento, alle iniziative, alla vita culturale e sociale del soggetto produttore - possiamo dire che il lavoro è in itinere. Si tratta pertanto di un *work in progress* riguardante un complesso documentario originale, cioè non costituito da documentazione in copia, che copre un lasso di tempo compreso tra il 1981 e il 2011 e la cui attuale consistenza è pari a 70 buste e 30 registri; al suo interno è possibile sin da ora individuare alcune serie come gli elenchi dei soci, quelli dei sostenitori, i verbali delle assemblee.

Molto ricca e interessante si presenta la corrispondenza con altre associazioni e con istituzioni pubbliche locali (Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, tribunale, Procura generale della Repubblica, ecc.) e nazionali (ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Presidenza della Repubblica,

parlamentari, politici, ecc.).

Un plesso documentario di particolare interesse dal punto di vista storiografico è rappresentato dalla «Rassegna stampa». Si tratta per lo più di materiale a stampa tratto da quotidiani locali e nazionali, mentre numerosi articoli provengono da periodici e fogli volanti locali e nazionali oltre che da inserti di approfondimento allegati a quotidiani o altro. Tale materiale, a partire dal marzo del 2005, è stato suddiviso in fascicoli tematici.

CONCLUSIONI

Stilando un rapido resoconto - reso possibile anche grazie agli interventi ultimi di Lorenza Iannacci e di Salvatore Alongi che ringrazio per i dati fornitimi per questo aggiornamento - di quanto è stato fatto in questi anni e di quanto resta da fare a riguardo della documentazione conservata presso l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, emerge che ad oggi è stato riordinato e descritto:

- Archivio processuale (in copia), procedimento penale per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, istruttoria (buste 164 e 4 volumi);
- Archivio proprio, rassegna stampa (buste 48);
- Archivio proprio, sistema «Informix» (buste 9).

Resta, nonostante questo cospicuo lavoro, ancora da riordinare e descrivere:

- Archivio processuale (in copia), procedimento penale per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, dibattimento (primo grado, secondo grado, cassazione, processo bis);
- Archivio processuale (in copia), procedimenti penali diversi (Italicus, rapido 904, via dei Georgofili, Paziienza, Ciavardini, Argo 16, Vaiano, Quex, etc.);
- Archivio proprio, verbali, corrispondenza, protocolli, attività varie come il fondo solidarietà, osservatorio sulle vittime, legge sui risarcimenti, iniziative e molto altro.

Nel corso di questi ultimi mesi è stato poi stabilito di trasferire una seconda copia delle carte processuali al Cedost (Centro di documentazione storico politica sullo stragismo) presso l'Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri E-R. Infatti, nel settembre 2012, le carte dell'istruttoria per la strage del 2 agosto, già conservate in un altro deposito seminterrato, denominato «cantina Associazione», sono state donate al Cedost dietro nulla osta della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna.

Non si tralasci di ricordare che a partire da luglio 2012 «è iniziato, presso l'Archivio di Stato di Bologna, il versamento anticipato degli atti dei processi sui fatti di terrorismo e stragismo giudicati dalla Corte d'assise di Bologna dopo il 1971. Tra questi, i più noti riguardano la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e l'attentato al treno Italicus. Il versamento viene effettuato sulla base dell'accordo sottoscritto fra il Tribunale di Bologna e l'Archivio di Stato di Bologna il 6 dicembre 2011, secondo il quale la documentazione (costituita

da 1.018 faldoni oltre a 86 scatole di materiali audio) verrà consegnata progressivamente, man mano che sarà conclusa e collaudata la sua integrale riproduzione su supporto digitale, ritenuta necessaria per preservare gli originali (alcuni dei quali si presentano già fragili e scoloriti), per consentire una più agevole consultazione dei documenti e per poterli raffrontare con quelli di altri processi celebrati presso altre sedi giudiziarie, accessibili sempre mediante strumenti informatici. L'intervento di digitalizzazione (...) viene svolto con grande impegno da personale volontario dell'AUSER di Bologna, grazie all'intermediazione del Comune; un apporto fondamentale è stato garantito anche dall'Assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna, il quale ha assicurato la corretta conservazione dei files digitali presso il Polo archivistico regionale (ParER) e la predisposizione di un programma di accesso alla documentazione così riprodotta, che sarà reso disponibile presso l'Archivio di Stato di Bologna. Alla buona riuscita dell'intervento collaborano inoltre l'Associazione vittime della strage di Bologna, l'archivio Casa della Memoria di Brescia e il Centro di documentazione archivio Flamigni. (...) Secondo l'accordo sottoscritto il 6 dicembre, trattandosi di materiale versato anticipatamente all'ordinaria scadenza dei 40 anni, la consultazione verrà disciplinata in base al comma 2 dell'art. 122 del Codice per i beni culturali ed il paesaggio. Il primo fascicolo processuale che verrà reso disponibile alla consultazione, una volta terminata la sua completa riproduzione digitale, sarà quello relativo al processo cosiddetto "Strage di Bologna e Italicus bis" (R.G. 1/96), che è anche uno dei più corposi in quanto costituito da 377 faldoni².


Attualmente la possibilità di accedere alle carte dell'Associazione è resa assai impervia da una serie di ragioni logistiche, l'ultima delle quali l'inagibilità momentanea e parziale a causa dei danni causati dall'ultimo terremoto. Ma già nei primi mesi del 2011 uno dei depositi seminterrati, la cosiddetta «cantina Primo Levi», è stata soggetta a un allagamento di fango ed acque reflue che ha reso inagibile il locale per circa 6-8 mesi. Nella cantina era (ed è tuttora) conservato materiale bibliografico (atti della Commissione parlamentare P2), documentazione in copia relativa alle inchieste giudiziarie sulla strage del 2 agosto (processo di I grado, appello, appello bis, cassazione, «strage bis» sui depistaggi) e su altre stragi (Italicus, Ciavardini), nonché rassegna stampa. Malgrado le precarie condizioni, il deposito è stato individuato dall'Associazione come locale di conservazione di tutta la documentazione in copia relativa all'inchiesta giudiziaria sulla strage del 2 agosto e sulle altre stragi: sono infatti già state installate nuove scaffalature metalliche per ospitare sia le buste già presenti sia le circa 170 buste contenenti l'istruttoria del processo per la strage del 2 agosto, al momento fuori sede per la loro digitalizzazione.

2 - cfr. *Un archivio per non dimenticare*, Comunicato stampa dell'Archivio di Stato di Bologna, s.d. [luglio 2012].

Proprio per queste ragioni nell'ottobre 2012 il Comune di Bologna, che fornisce all'Associazione il personale di segreteria, ha avviato un processo di riorganizzazione degli uffici che potrebbe indirettamente coinvolgere anche la stessa Associazione: l'ipotetico inquadramento del personale tuttora distaccato alla segreteria dell'Associazione nell'Ufficio del cerimoniale del Comune potrebbe portare infatti al trasferimento della sede sociale (e di conseguenza dell'archivio) a Palazzo d'Accursio.

Mi pare di poter affermare in conclusione che - proprio in seguito all'intervento di inventariazione promosso dal progetto «Una città per gli archivi» - l'intero complesso documentario, comprendente tanto l'archivio amministrativo quanto l'archivio processuale, è stato ritenuto di tale rilevanza culturale e documentale (come del resto quello riguardante la strage di Ustica) che la Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna ha avviato il procedimento che riconosce un rilevante interesse storico a questo archivio che da molti anni si pone come un luogo indispensabile di riferimento per chiunque abbia la volontà di avvicinarsi allo studio della vicenda, assolvendo al meglio al ruolo che l'Associazione - baluardo cittadino dei principi di verità, giustizia e dignità - da 30 anni svolge per l'intera cittadinanza.

126



... la memoria,
che è la sentinella del cervello.

William Shakespeare

INDICE DEI NOMI

- Abu Ayad 118
Abu Omar: v. Hassan Mustafa Osama Nasr
Acciari, Sandro 104
Affatigato, Marco 95
Aftergood, Steven 35
Alongi, Salvatore 12, 105, 124
Amadori, Saverio 12
Amato, Mario 119
Andreotti, Giulio 26
Antonelli, Armando 12
Anzon Demmig, Adele 27, 29, 34, 36
Apollinaire, Guillaume 30
Arcidiacono, Luigi 22
Arconzo, Giuseppe 23, 27, 29
Armati, Giancarlo 51
Arreola, Juan José 43
Baldassarre, Antonio 34
Banisar, David 21
Barrera, Giulia 13, 35, 108
Barrie, James Matthew 55
Battisti, Cesare 8, 96
Beccalossi, Viviana 80
Bellu, Giovanni Maria 104
Bellucci, Patrizia 85
Belmonte, Giuseppe 119
Benetti, Andrea 114
Beolchini, Aldo 40
Berlusconi, Silvio 32, 58, 61
Bernstein, Carl 103
Biscione, Francesco M. 51
Bloch, Marc 92
Bobbio, Norberto 23, 48-49
Bollini, Paolo 114
Bolognesi, Paolo 13, 117, 120
Boltanski, Christian 92
Bonfietti, Daria 13, 106, 108-109
Bonifacio, Francesco Paolo 106
Bonzano, Carlo 46
Bredin, Jean Denis 83
Brown, Carl William 99
Browning, Christopher R. 78-79, 83
Brutti, Massimo 24, 35
Bucarelli, Vittorio 107, 112
Bucci, Oddo 54
Buzzi, Ermanno 85
Cacioli, Manuela 21
Caimmi, Giorgio 86
Calvi, Guido 85
Cambi, Fabrizio 50
Camilleri, Andrea 49
Capaldo, Giancarlo 19, 26, 31-32
Cardellini, Silvano 103
Cardini, Flaminia 114
Carucci, Paola 19-22, 54, 72, 75, 86, 108
Cereghini, Bernadette 87
Cerutti, Simona 84
Chabod, Federico 93
Ciavardini, Luigi 120, 124-125
Ciorra, Giuseppe 27
Clinton, Bill: v. Clinton, William Jefferson
Clinton, William Jefferson 35-36
Cogliandro, Demetrio 95
Colarieti, Fabrizio 104
Colombo, Gherardo 86
Conso, Giovanni 22-23, 42
Cortini, Letizia 108
Cossiga, Francesco 95, 98, 118, 120
Crainz, Guido 45
Craxi, Benedetto (Bettino) 52, 54, 94
D'Alema, Massimo 13, 40-41, 55
Dalla Casa, Brunella 83
De Felice, Franco 51
Delfino, Francesco 85
De Lorenzo, Giovanni 33, 40, 66
De Luna, Giovanni 12, 45

- De Lutiis, Giuseppe 40, 65
 De Mita, Ciriaco 26
 Dentoni-Litta, Antonio 21
 De Palo, Graziella 28, 51, 53, 64
 De Palo, Nicola 52
 Di Gregori, Luciano 27
 Di Sivo, Michele 10, 19
 Di Troia, Raffaele 27
 Dreyfus, Alfred 83
 Fachini, Massimiliano 119
 Farruggia, Alessando 104
 Fasanella, Giovanni 53
 Fioravanti, Valerio 119
 Flamini, Gianni 26, 28, 33, 40
 Forlani, Arnaldo 83
 Formica, Rino 94, 106
 Forster, Edward Morgan 61
 Fragalà, Vincenzo 106
 Franzinelli, Mimmo 66
 Gambacurta, Stefano 28, 30-32
 Garofalo, Lucilla 19, 41
 Gelli, Licio 28, 40, 86, 119
 Gheddafi, Mu'ammar 94
 Giannuli, Aldo 40
 Ginzburg, Carlo 83
 Giovagnoli, Agostino 51
 Giovanardi, Carlo 81
 Giovanni Paolo II, papa 10
 Giovannone, Stefano 52
 Giupponi, Tomaso Francesco 22, 28, 33
 Giuva, Linda 19, 21, 35, 40, 50, 54
 Gotor, Manuel 13, 45, 52, 66
 Granata, Benedetto Fabio 62-63
 Guarino, Aldo 107
 Guercio, Mariella 21, 87
 Haave, Carol A. 35
 Habash, George 51
 Hänger, Andrea 39
 Hassan Mustafa Osama Nasr, 27-28, 34, 61, 63
 Iannacci, Lorenza 12, 105, 124
 Jannuzzi, Lino 33
 Joinet, Louis 19
 King, Stephen 76
 Lavisce, Ernest 83
 Léven, Aba 52
 Lucca, Daria 104
 Lupo, Salvatore 85
 Luzzatti, Carlo 106
 Magnani, Letizia 103-104
 Maletti, Gianadelio 52
 Mambro, Francesca 119
 Manca, Vincenzo Ruggero 106
 Mancini, Marco 27, 40
 Mann, Thomas 50
 Mantica, Alfredo 106
 Marchese, Stelio 53
 Marco Tullio Cicerone, 37
 Margalit, Avishai 12, 78
 Marino, Gabriele 22
 Marrasso, Giampiero 104
 Martini, Alfredo 108
 Martini, Fulvio 26, 53, 95
 Mastelloni, Carlo 26
 Mastrogiacomo, Daniele 104
 Mendel, Toby 21
 Meyer, Gustav 67
 Meyrink, Gustav: v. Meyer, Gustav
 Miceli, Vito 52
 Miggiano, Paolo 114
 Misiti, Maria Cristina 10
 Mitrokhin, Vasilij Nikitic 99
 Monti, Mario 26
 Moretti, Mario 53
 Moro, Aldo 10, 41, 45, 47-48, 50, 52-53, 74
 Moroni, Ilaria 9, 13, 19-20, 72, 86
 Mulè, Antonella 19, 108
 Musumeci, Pietro 119
 Napoleone Bonaparte 89
 Napolitano, Giorgio 27, 91
 Nunziata, Claudia 26, 28, 33, 40
 Obama, Barak Hussein 35-36

Occorsio, Vittorio 119
Orentlicher, Diane 19-20
Orlandi, Renzo 34
Pace, Alessandro 22, 34
Palla, Marco 79
Papa, Luigi 85
Paradisi, Gabriele 53
Pasolini, Pier Paolo 121
Pastura, Maria Grazia 88
Pazienza, Francesco 119, 124
Pecorella, Gaetano 79
Pecorelli, Mino 40
Pedini, Otello 33
Pelizzaro, Gian Paolo 53
Pellizzone, Irene 23, 27, 29
Pezzino, Paolo 82
Picciafuoco, Sergio 119
Pifano, Daniele 53
Pisa, Paolo 26
Pollari, Nicolò 27, 34
Pompa, Pio 34, 36, 40, 64
Priore, Rosario 53, 107, 112
Prodi, Romano 58, 61, 63, 91
Purgatori, Andrea 103-104
Quadri, Franco 118
Quengo de Tonquédec, François de
53
Ranci, Cora 94
Revelli, Marco 48
Richter, Johann Paul Friedrich 110
Ricouer, Paul 13
Risi, Marco 103
Roatta, Mario 65
Rolandi, Cornelio 85
Romano, Joseph 27
Romiti, Cesare 94
Rosselli, Carlo 65
Rosselli, Nello 65
Rossi, Cesare 114
Sabbatucci, Giovanni 51
Salvi, Giovanni 23, 27-29, 34, 39, 50
Santacroce, Giorgio 107, 112
Sarzanini, Fiorenza 104
Scala, Luciano 73
Scalfari, Eugenio 33
Scandone, Giuseppe 28
Schnitzler, Arthur 24
Secci, Torquato 120
Shakespeare, William 126
Sindona, Michele 83
Smith, Alexander 82
Sogno, Edgardo 33, 45
Sola, Paola 117
Spagnolo, Carlo 24
Spataro, Armando 25, 27-28
Stimson, Henry 79
Tamburino, Giovanni 81
Taradash, Marco 106
Tavaroli, Giuliano 40
Tavasani, Marco 104
Terenzoni, Erilde 21
Tieghi, Laura 117
Tobagi, Benedetta 13, 86
Tobagi, Walter 84, 86
Toni, Italo 28, 51, 53, 64
Tosatti, Giovanna 40
Tosi, Luciano 51
Tota, Anna Lisa 12, 114
Truman, Henry 79
Turone, Giuliano 86
Twardzik, Stefano 20-22, 31, 41-42,
111
Valenti, Cristina 111
Valpreda, Pietro 83, 85
Vedaschi, Arianna 22, 34
Venturoli, Cinzia 20, 81, 111
Vitali, Stefano 40, 50
Wilde, Oscar 96
Woodward, Robert (Bob) Upshur 103
Yerushalmi, Yosef Hayim 12, 14
Zamboni, Anteo 83
Zamir, Zvi 52
Zanni Rosiello, Isabella 40, 50

